

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 3 dicembre 2014

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Considerata la festività dell'8 dicembre p.v., si fa presente agli inserzionisti che per garantire la regolare pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Serie Generale di mercoledì 17 dicembre 2014, il termine **improrogabile** entro cui i testi dovranno pervenire alla Redazione, è fissato per **martedì 9 dicembre 2014, ore 13.00**.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 23.

Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 24.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 25.

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) Pag. 13

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 1345.

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Trasferimento al patrimonio della Azienda Ospedaliera di Perugia di beni immobili, siti nel Comune di Perugia, provenienti dal comparto sanitario Pag. 27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 1360.

Programma LIFE+ Nature. Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000". Presa d'atto della Convenzione di sovvenzione Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 1369.

Repertorio regionale dei profili professionali e Repertorio regionale degli standard di percorso formativo: inserimento "Addetto qualificato alle paghe e contributi" Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2014, n. 1392.

L.R. n. 23 del 28 novembre 2003 e s.m.i. - DD.GG.RR. n. 50 del 28 gennaio 2013, n. 243 del 18 marzo 2013 e n. 301 dell'8 aprile 2013. Contributi a favore di nuclei familiari per l'acquisto della prima casa. Criteri per la proroga del termine stabilito per la stipula dell'atto di compravendita Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2014, n. 1401.

L.R. n. 9/1998 e s.m. - Elenco di idonei alla nomina a direttore generale di ARPA Umbria di cui alla DGR n. 1160/2014 Pag. 51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2014, n. 1425.

Approvazione atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013 Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2014, n. 1503.

Programma attuativo di intervento per l'impiantistica sportiva, anno 2014. Approvazione bando . . . Pag. 62

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 ottobre 2014, n. **8537**.

L.R. 22/2004. Associazione Costantino Imperatore centro storico Spello. Spello (PG). Presa d'atto cambio denominazione Pag. 71

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 ottobre 2014, n. **8643**.

L.R. 22/2004. Associazione Terracomunica - Gubbio - PG. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Pag. 72

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 novembre 2014, n. **9017**.

L.R. 22/2004. Associazione Amici di Collemancio - Vocabolo Cicalotto - Collemancio di Cannara (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Pag. 72

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 novembre 2014, n. **9018**.

L.R. 22/2004. Associazione dei Quartieri Pesci d'Oro Città di Castello (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Pag. 73

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ENERGIA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 novembre 2014, n. **9383**.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2, commi 6, 7, 8 e 9. Approvazione dell'elenco regionale dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale. Istanze presentate nell'anno 2014 Pag. 74

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 novembre 2014, n. **9391**.

Rinnovo dell'Accreditamento istituzionale alla Residenza protetta "Valle Serena s.r.l." sita nel comune di Terni, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 Pag. 76

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9419**.

Ditta "AGRI COMPANY S.R.L." con sede legale e stabilimento in Amelia (TR), via Orvieto n. 14. Voltura atto di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 (ex D.L.vo 123/99 art. 2, comma 2, c) Pag. 77

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9420**.

Ditta "ZIRI RANIERO" con sede legale in Amelia (TR), via Orvieto n. 14 e sede stabilimento in Amelia (TR), viale Europa 35/A. Revoca atto di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 (ex D.L.vo 123/99 art. 3, comma 1) Pag. 78

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9421**.

Ditta Mattatoio comunale di Cascia con sede legale via Aldo Moro n. 3 - Cascia (PG) e sede operativa in via della Molinella snc - Cascia (PG) macello riconosciuto CE F8Y89 ai sensi del Reg. CE 853/2004 - Blue Tongue - Autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone di restrizione Pag. 79

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9422**.

Ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale in via Circonvallazione Orvietana Est n. 11 - Todi (PG) ed operativa via dei Tessitori - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto - (TR) - Blue Tongue - macello riconosciuto CE 1337 M - Rinnovo autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone di restrizione Pag. 80

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9423**.

Ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale via Circonvallazione Orvietana Est n. 11 - Todi (PG) e impianto in via dei Tessitori - loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (TR) Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto (1337 M) ai sensi Reg. CE n. 853/2004 Pag. 81

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 novembre 2014, n. **9472**.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i., Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto: "Modifica/estensione impianto esistente ed autorizzato per il recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi (R1) sito in Terni". Proponente: Società TERNI BIOMASSA srl Pag. 82

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO FORESTE, ECONOMIA E TERRITORIO MONTANO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. **9496**.

Comunanza Agraria di Roccaporena. Autorizzazione ad effettuare permuta, modifica ed integrazione della precedente D.D. 4178 del 30 maggio 2012 Pag. 85

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. **9498**.

Associazione WWF "Valle Umbra Nord" con sede in Bastia Umbra (PG). Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94 Pag. 87

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. **9503**.

Azienda ospedaliera di Perugia: autorizzazione all'esercizio dell'attività della struttura complessa servizio immuno-trasfusionale presso l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia (PG) Pag. 87

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. **9505**.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero "Beato Giacomo Villa" in Città della Pieve (PG) Pag. 89

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9506.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero "Ospedale della Media Valle del Tevere" in Pantalla, Todi (PG) . . . Pag. 90

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9507.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività del Servizio Immuno-Trasfusionale presso il Presidio ospedaliero di Città di Castello (PG) Pag. 91

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9508.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdo Tadino sito in località Branca, Gubbio (PG) Pag. 92

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9509.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero sito in Passignano sul Trasimeno (PG) Pag. 93

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9514.

Approvazione graduatoria unica regionale provvisoria degli aspiranti al convenzionamento per la medicina generale da valere per l'anno 2015 Pag. 94

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE INTEGRATA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. 9618.

Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi; componente Investimenti. Proroga per l'ultimazione degli interventi per Proroga per l'ultimazione degli interventi per le per la Componente Investimenti innovativi innovativi A/1 (Ricettività Turistica), A/3 (Commercio), A/4 (Artigianato), A/2.3 per l'allevamento degli equini da parte di aziende agricole Pag. 95

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. 9621.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto "Adeguamento impianto Le Pedate ed adeguamento depuratore di Borghetto" soggetto proponente: Umbra Acque S.p.A. Pag. 96

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. 9628.

Azienda USL Umbria 1: rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale al "Laboratorio unico di Screening" sito in Perugia (PG), ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 Pag. 99

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. **9631**.

Cairoli specialistica s.r.l.: autorizzazione all'esercizio per ampliamento dell'attività del Poliambulatorio specialistico sito in Gubbio (PG) Pag. 100

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. **9632**.

Cairoli Specialistica s.r.l.: voltura autorizzativa di alcune specialistiche autorizzate con D.D. n. 9740 del 4 dicembre 2012 e D.D. n. 9064 del 28 novembre 2013 al Centro Medico Cairoli s.r.l. Pag. 101

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA - SERVIZIO SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9640**.

POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività b1. Pacchetto competitività 2012-2013. Bando TIC Innovazione 2013 approvato con D.D. n. 8183/2013 e smi. Integrazione modulistica e adeguamento vademecum di attuazione e rendicontazione approvati con D.D. n. 8202/2014 Pag. 102

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9641**.

Approvazione graduatoria unica regionale provvisoria degli aspiranti al convenzionamento per la medicina pediatrica di libera scelta da valere per l'anno 2015 Pag. 113

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9655**.

Farmed s.r.l.: sospensione dell'efficacia della D.D. n. 210 del 20 gennaio 2009 relativa alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano nel magazzino sito in Ponte Valleceppi (PG) Pag. 113

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9657**.

Avviso pubblico per l'assegnazione borse di studio per sportivi/studenti dello sport umbro (art. 20 legge regionale 19/2009, D.D. 7 novembre 2014, n. 9093) - Modifica D.D. 14 novembre 2014, n. 9386 e termini di presentazione domanda al 15 dicembre 2014 Pag. 114

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9684**.

Associazione "Mamme in coro... per la Vita" con sede in Castiglione del Lago (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94 Pag. 118

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9685**.

"Associazione Volontari Sellano" con sede in Sellano (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94 Pag. 118

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 novembre 2014, n. 9699.

L.R. 22/2004. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Rettifica alla D.D. n. 9017 del 5 novembre 2014 in relazione al n. foglio e n. d'ordine Pag. 119

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Pubblicazione, per estratto, del bilancio consuntivo per l'anno 2013 del Centro per le Pari Opportunità - CPO
Pag. 120

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO RAGIONERIA E FISCALITÀ REGIONALE

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria alla data del 30 settembre 2014 Pag. 129

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 56 del 3 dicembre 2014.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
DELL'UMBRIA
SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 novembre 2014, n. 9691.

DD.G.R. n. 971 del 28 luglio 2014, n. 1187 del 22 settembre 2014 e n. 1393 del 3 novembre 2014 - Contributi per l'acquisto della prima casa a favore di nuclei familiari monoparentali - Approvazione del bando e del modello di domanda.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 56 del 3 dicembre 2014.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
DELL'UMBRIA
SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA E RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 novembre 2014, n. 9728.

DD.G.R. n. 1038 del 4 agosto 2014 e n. 1261 del 6 ottobre 2014 - Contributi finalizzati a sostenere la locazione a favore di nuclei familiari composti da anziani. Approvazione del bando e del modello di domanda.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 23.

Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione istituisce il Premio Peccati-Crispolti, di seguito denominato Premio, intitolato alla memoria delle dipendenti regionali Margherita Peccati e Daniela Crispolti uccise il 6 marzo 2013 nell'assolvimento del proprio lavoro, al fine di onorarne la professionalità, l'impegno e la serietà.

Art. 2
(Premio Peccati-Crispolti)

1. Il Premio è conferito annualmente alle due migliori tesi di laurea in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla stessa pubblica amministrazione nell'utilizzo, nella gestione e nell'erogazione dei finanziamenti pubblici statali e comunitari. La Giunta regionale, al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, provvede a divulgare i contenuti delle tesi di laurea vincitrici.

2. Il Premio, conferito alle tesi di cui al comma 1, è fissato in euro 6.000 ciascuna.

3. Il Premio consiste nella premiazione delle migliori tesi di laurea e nello svolgimento, al fine di un approfondimento pratico della materia trattata nella tesi stessa, di un tirocinio extracurriculare di cui all'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale).

4. Il tirocinio di cui al comma 3 ha durata di sei mesi e comporta un impegno settimanale di trenta ore complessive. Il tirocinio può essere svolto presso una pubblica amministrazione del territorio regionale, previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione interessata.

Art. 3
(Bando pubblico)

1. Per l'erogazione del Premio la struttura regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominata struttura competente, indice apposito bando pubblico.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti che alla data di scadenza del bando risultano:

a) in possesso di diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico conseguito presso l'Università degli Studi di Perugia o l'Università per Stranieri di Perugia, non oltre l'anno precedente alla data di scadenza del bando stesso;

b) disoccupati o inoccupati.

Art. 4
(Commissione per la valutazione delle tesi di laurea)

1. La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente della struttura regionale competente che la presiede, da un membro designato dall'Università degli Studi di Perugia e da un membro designato dall'Università per Stranieri di Perugia.

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento della presente legge è autorizzata, a partire dal 2015, la spesa di euro 12.000,00 sulla Unità previsionale di base 10.1.002 "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria" (capitolo 939 n.i.).

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 2015 e 2016, con riduzione di pari importo dello stanziamento della l.r. 18.10.2006, n. 13 (Unità previsionale di base 13.1.001 capitoli 2711 - 2713) del bilancio pluriennale 2014-2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 novembre 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Vice Presidente Casciari, deliberazione 1 settembre 2014, n. 1051, atto consiliare n. 1624 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III "Sanità e servizi sociali", per competenza in sede redigente, e I "Affari istituzionali e comunitari", per competenza in sede consultiva, in data 8 settembre 2014;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 settembre 2014, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Buconi (Atto n. 1624/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 18 novembre 2014, deliberazione n. 371.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il testo dell'art. 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante "Norme sul sistema formativo regionale" (pubblicata nel B.U.R. 26 ottobre 1981, n. 58), come modificato dalle leggi regionali 28 maggio 1991, n. 14 (in B.U.R. 5 giugno 1991, n. 28) e 17 settembre 2013, n. 17 (in B.U.R. 25 settembre 2013, n. 43), è il seguente:

«Art. 13

Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini.

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

- a) curricolari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
- b) extracurricolari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, stabilendo in particolare:

- a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;
- b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;
- d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c).».

Note all'art. 5, comma 2:

— La legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13, recante "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale", è pubblicata nel B.U.R. 31 ottobre 2006, n. 50.

— La legge regionale 4 aprile 2014, n. 6, recante "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016", è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 24.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione garantisce la libera scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia professionale e nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione, con la presente legge, tutela e promuove l'esercizio delle medicine non convenzionali nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, "concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti" (di seguito Accordo Stato-Regioni).

3. La Regione riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle medicine non convenzionali e, in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ne promuove la cultura con particolare attenzione alla formazione dei sanitari ed all'informazione dei pazienti.

4. La Regione favorisce l'accoglimento e l'integrazione di metodologie cliniche provenienti da altre culture e da altre esperienze conoscitive secondo le più recenti indicazioni fornite da studi di filosofia della scienza secondo il concetto di paradigma epistemologico.

Art. 2
(Medicine non convenzionali)

1. Le disposizioni della presente legge riguardano le seguenti medicine non convenzionali:

- a) Agopuntura;
- b) Fitoterapia;
- c) Omeopatia;
- d) Omotossicologia;
- e) Medicina Antroposofica;
- f) Medicina Ayurvedica;
- g) Medicina Tradizionale Cinese.

Art. 3
(Elenchi dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)

1. I medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti, che hanno effettuato i percorsi formativi di cui al comma 2, possono iscriversi agli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali appositamente istituiti dagli Ordini professionali. L'iscrizione non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

2. Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di un protocollo di intesa, nel rispetto della normativa comunitaria e statale nonché dell'Accordo Stato-Regioni, definiscono:

a) i percorsi formativi tenuti dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati dalla Regione secondo i criteri di cui all'articolo 5, per l'ammissione agli elenchi di cui al comma 1;

b) le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il protocollo di intesa di cui al comma 2 può prevedere altre pratiche di medicine non convenzionali oltre a quelle previste dall'articolo 2.

Art. 4

(Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali)

1. È istituita, presso la competente Direzione regionale della Giunta regionale, la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, di seguito Commissione.

2. La Commissione è composta:

- a) dal direttore regionale della direzione regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) da quattro dirigenti o funzionari regionali esperti nei settori della formazione professionale, farmaceutico, della sanità umana e della sanità animale;
- c) da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale, indicati dai relativi Ordini professionali per ognuna delle sette medicine non convenzionali di cui all'articolo 2, previa intesa con gli Ordini stessi.

3. Nell'ipotesi in cui il protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, preveda altre pratiche di medicine non convenzionali ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, la Commissione viene integrata da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale, indicati dai relativi Ordini professionali per ognuna delle medicine non convenzionali previste, previa intesa con gli Ordini stessi.

4. La Commissione può inoltre essere integrata, su determinazione della stessa o per iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con esperti di comprovata esperienza professionale nello specifico argomento oggetto di trattazione.

5. La Commissione è nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la funzione di segreteria della Commissione è svolta da un funzionario della Direzione regionale competente presso la quale è istituita.

6. La Commissione, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto l'anno precedente; la Giunta provvede a trasmettere il rapporto annuale all'Assemblea legislativa.

7. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'adozione di provvedimenti attuativi delle finalità di cui alla presente legge e in particolare:

- a) propone, fatta salva la normativa regionale in materia e nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione pubblici e privati nelle singole discipline di medicine non convenzionali;
- b) propone le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco regionale aggiornato degli istituti di formazione accreditati nelle singole discipline di medicine non convenzionali, e ne cura il relativo monitoraggio.

Art. 6

(Norme transitorie)

1. Gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvedono all'iscrizione negli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali dei soggetti che risultino in possesso dei titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista sino alla definizione dell'Accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo Stato-Regioni.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 novembre 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa del consigliere Nevi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 luglio 2012, atto consiliare n. 916 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 11 luglio 2012;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 settembre 2014, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Cintioli (Atto n. 916/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 18 novembre 2014, deliberazione n. 372.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 2:

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

— L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, è stato sancito nella seduta della Conferenza permanente Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

Nota all'art. 3, comma 2:

— Per l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 si vedano le note all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a):

— Per l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 si vedano le note all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 10 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 (si vedano le note all'art. 1, comma 2):

«Art. 10
Fase transitoria

1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l'organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
 - b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
 - c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
 - d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei.
4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l'iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista.»

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 25.

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), disciplina il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate IPAB, aventi sede legale nel territorio regionale.

2. Il riordino delle IPAB, nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di fondazione delle stesse, è attuato con le seguenti modalità:

- a) trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, o in persone giuridiche di diritto privato;
- b) estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. La presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, favorisce il coinvolgimento della comunità locale nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, promuovendo il ruolo delle organizzazioni non a scopo di lucro.

4. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge, operanti in ambito socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti.

5. La presente legge disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle ASP.

**Art. 2
(Ambito di applicazione)**

1. Il riordino e la trasformazione riguarda le IPAB, comprese quelle riunite, raggruppate e/o consorziate che, in conformità agli statuti e alle tavole di fondazione:

- a) operano nel comparto dei servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici;
- b) erogano contributi economici per gli interventi e i servizi di cui alla lettera a).

**TITOLO II
RIORDINO E TRASFORMAZIONE DELLE IPAB**

**Art. 3
(Trasformazione delle IPAB)**

1. Le IPAB si trasformano in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. La trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui:

- a) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;

- c) sia verificata l'inattività da almeno due anni;
- d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

Art. 4

(Procedimento per la trasformazione)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la trasformazione, in conformità con la normativa vigente.

2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominata struttura regionale competente, entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto di cui al comma 1, richiede all'organo di governo delle IPAB di:

- a) comunicare la decisione degli organi competenti in merito alla trasformazione;
- b) elencare le attività e i servizi erogati;
- c) provvedere alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio;
- d) effettuare la ricognizione del personale in servizio;
- e) effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando le situazioni debitorie e creditorie nei confronti di soggetti terzi;
- f) trasmettere la proposta di un nuovo statuto contenente gli elementi di cui all'articolo 5 e, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il piano operativo di cui all'articolo 6.

3. L'organo di governo delle IPAB deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo comma 2.

4. La struttura regionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, richiede al comune in cui ha sede l'IPAB, il parere obbligatorio e vincolante sulla trasformazione, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La Giunta regionale approva, nei successivi trenta giorni dal ricevimento del parere, la trasformazione delle IPAB e, nel caso di trasformazione in ASP, il relativo statuto. Qualora il comune non renda il parere nei termini di cui al comma 4 oppure nel caso in cui tale parere sia negativo, la struttura regionale competente indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

6. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

7. Per quanto concerne le IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, il relativo riconoscimento è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)) e della normativa regionale vigente.

8. La struttura regionale competente, nel caso delle IPAB che non hanno provveduto agli adempimenti nei termini di cui ai commi 2 e 3, diffida le stesse ad adempiere entro novanta giorni.

9. Decorso il termine di cui al comma 8 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario ad acta con il compito di procedere alla trasformazione ovvero, ove ne sussistano le condizioni, alla fusione o all'estinzione ai sensi degli articoli 6 e 7.

10. La durata dell'incarico del commissario ad acta è stabilita nell'atto di cui al comma 9.

Art. 5

(Statuto)

1. Lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), nel rispetto delle originarie finalità statutarie e/o delle tavole di fondazione, deve contenere e disciplinare, ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi;
- b) la presenza, negli organi di cui agli articoli 10 e 17, di soggetti privati, di rappresentanti dei soci e di rappresentanti del comune nel caso in cui gli stessi risultino previsti negli originari statuti e/o nelle tavole di fondazione;
- c) le modalità organizzative e gestionali, che prevedono anche la funzione di direzione;
- d) le modalità e i criteri di nomina degli organi di cui agli articoli 10 e 17, la durata in carica, la revoca e la decadenza, nonché il loro funzionamento, gli eventuali compensi ed i rimborsi spese, ove spettanti;
- e) i requisiti per ricoprire le cariche previste dallo Statuto.

Art. 6

(Risanamento e fusione)

1. Le IPAB, al fine di consentire il superamento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono deliberare l'adozione di un piano operativo di risanamento, razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie, anche mediante convenzionamento o fusione con una o più IPAB, tali da consentire la ripresa dell'attività nel campo socio assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo e scolastico, ed optare per la trasformazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

2. L'IPAB presenta il piano di cui al comma 1 alla struttura regionale competente entro novanta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 4, comma 2.

3. La struttura regionale competente, sul piano di cui al comma 1, richiede il parere obbligatorio e vincolante del comune ove ha sede l'IPAB, da rendersi entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il piano di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il comune non fornisca il parere nei termini di cui al comma 3 o nel caso di parere negativo la Giunta regionale indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso di indizione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 8.

6. La Giunta regionale, qualora l'IPAB non presenti il piano di cui al comma 1, scioglie gli organi e nomina, sentito il comune ove ha sede l'IPAB, un commissario ad acta con il compito di predisporre il piano di risanamento e di redigere l'inventario sullo stato patrimoniale, entro novanta giorni dalla nomina. La Giunta regionale, nei successivi trenta giorni, approva detto piano.

7. Le IPAB possono prevedere ipotesi di fusione anche nel caso in cui la fusione stessa consenta una migliore realizzazione delle finalità statutarie ed una migliore integrazione delle attività e dei servizi erogati.

8. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e/o dalle tavole di fondazione, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.

9. Gli organi di governo delle IPAB interessati al risanamento e alla fusione di cui al presente articolo deliberano la fusione medesima e la proposta di trasformazione, con le modalità di cui all'articolo 4.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il risanamento, la fusione e la conseguente trasformazione.

Art. 7 (Estinzione)

1. La Giunta regionale, qualora il commissario ad acta accerti l'impossibilità di predisporre il piano di risanamento di cui all'articolo 6, comma 1, delibera l'estinzione dell'IPAB destinando il patrimonio alle finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione. In assenza di disposizioni statutarie specifiche, il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'IPAB, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, delibera altresì l'estinzione dell'IPAB, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 8 (Conferenza di servizi)

1. La struttura regionale competente, fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, può indire la Conferenza di servizi ai sensi del Capo VII della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), per le finalità di cui al presente Titolo.

2. Alla Conferenza di servizi partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti per materia, gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e altre istituzioni pubbliche qualora interessate.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)

Art. 9 (Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le ASP sono enti pubblici non economici che perseguono finalità di rilevanza socio assistenziale e/o socio sanitaria e/o socio educativa e scolastica, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Le ASP svolgono le proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

2. Le ASP, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

3. Qualora le ASP si avvalgano delle cooperative sociali per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi della normativa vigente, le stesse cooperative sociali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).

4. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che avevano al momento del riordino e della trasformazione e, nel caso di fusione, la denominazione risultante dall'atto di fusione, sostituendo l'acronimo "IPAB" con quello di "ASP".

Art. 10 (Organi)

1. Sono organi delle ASP:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

2. Per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa, lo statuto può altresì prevedere l'assemblea dei soci quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'ASP medesima.

Art. 11 (Presidente)

1. Il Presidente, nominato con le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 5, è il legale rappresentante dell'ASP e la rappresenta in giudizio.
2. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo statuto può attribuire al Presidente ulteriori funzioni, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 5, è l'organo di governo dell'ASP.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) approva lo statuto e le relative modifiche;
 - b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
 - c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
 - d) approva i bilanci;
 - e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
 - f) nomina il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
 - h) delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
 - i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
 - j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
 - k) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati nello Statuto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d). È comunque fatta salva ogni diversa previsione statutaria relativa al potere di nomina del Presidente e del Vice Presidente.
3. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa, gli statuti determinano il numero di componenti del Consiglio di amministrazione la cui nomina spetta all'assemblea dei soci di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Nelle ASP di cui al comma 3, le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h) sono esercitate dall'assemblea dei soci, salvo ulteriori funzioni previste nello statuto.
5. Agli amministratori delle ASP si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 13 (Organo di revisione)

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria ed è scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
2. L'organo di revisione è composto da un solo componente effettivo.
3. Lo statuto può prevedere che le funzioni dell'organo di revisione siano svolte dall'organo di revisione operante in altra ASP o nel comune ove l'ASP ha sede legale, previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati.

Art. 14 (Direttore)

1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione con atto motivato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto. Il Direttore è scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali. In mancanza di figura professionale idonea, il Direttore è scelto anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica posseduta.

2. Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservati agli organi di cui all'articolo 10.

3. Previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati, più ASP possono avvalersi di un unico Direttore.

Art. 15
(Regolamenti)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12 approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina, in particolare:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;
- c) ogni altra funzione organizzativa.

3. Il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio, disciplina, in particolare:

- a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;
- b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

TITOLO IV
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB IN PERSONE GIURIDICHE
DI DIRITTO PRIVATO

Art. 16
(Presupposti per la trasformazione)

1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all'articolo 4, nel rispetto delle finalità previste dallo statuto originario e/o dalle tavole di fondazione.

Art. 17
(Statuti e organizzazione interna)

1. Gli statuti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato possono prevedere l'adesione di altri soggetti che partecipano alla realizzazione dei propri scopi mediante apporto di risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. L'organo di governo della persona giuridica di diritto privato deve comprendere tra i suoi componenti i soggetti previsti dallo statuto originario e/o dalle tavole di fondazione.

3. L'adesione di cui al comma 1 trova adeguata rappresentazione nell'assemblea di partecipazione, con funzione di proposta e di vigilanza, secondo le modalità disposte dallo statuto.

4. L'organo di governo può deliberare di attribuire le funzioni di direzione ad apposita figura professionale, definendone l'inquadramento contrattuale.

5. L'organo di governo adotta i regolamenti interni per il funzionamento della persona giuridica di diritto privato.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18
(Personale e contabilità)

1. Le IPAB trasformate in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.

2. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. Le ASP informano la gestione economico finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile, garantendo il pareggio di bilancio.

5. Le ASP adottano il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale, relativo all'esercizio successivo.

TITOLO VI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 19 (Vigilanza e controllo sulle ASP)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi socio assistenziali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici, la struttura regionale competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle ASP.

2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:

a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;

b) sui risultati di gestione.

3. Le ASP, per le finalità di cui al comma 1, trasmettono annualmente alla struttura regionale competente:

a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;

b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

4. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:

a) sugli atti di disposizione immobiliare;

b) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.

Art. 20 (Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato)

1. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.

2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di svolgimento del controllo.

Art. 21 (Potere sostitutivo)

1. Nei casi di accertata e grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, o di gravi irregolarità della gestione, nonché di irregolare costituzione o funzionamento degli organi, la struttura regionale competente diffida l'ASP a provvedere, in un termine non superiore a sei mesi dal ricevimento della diffida.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e in caso di dissesto economico-finanziario, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, scioglie gli organi dell'ASP e nomina un commissario ad acta.

3. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere le finalità statutarie o di esaurimento delle stesse, ove non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, dispone l'estinzione dell'ASP e nomina un commissario liquidatore per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, al netto delle passività, secondo le disposizioni statutarie.

4. In assenza delle disposizioni statutarie di cui al comma 3, il patrimonio è destinato al comune in cui ha sede l'ASP, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali e/o socio sanitari e/o socio educativi e scolastici.

Art. 22 (Controllo di attuazione e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga una ricognizione aggiornata delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio.

2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;

b) il numero delle ASP derivanti dalla fusione di IPAB;

c) il numero di IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;

d) le IPAB trasformate;

e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

3. La Giunta regionale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa la verifica dello stato di attuazione del processo di riordino e trasformazione delle IPAB con particolare riferimento:

- a) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP;
- b) all'ambito territoriale di operatività delle ASP ed ai settori d'intervento delle medesime;
- c) alle eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle ASP.

ATITOLO VII ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 2011, N. 8

Art. 23

(Modificazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Dopo l'articolo 141-quinquies della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), è inserito il seguente Capo:

“CAPO XVIII-bis.1

*Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato
di Interventi e Servizi Sociali)*

Art. 141-quinquies.1

(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 è sostituito con i seguenti:

“2. La Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e dell'articolo 4 della l.r. 9/2005.

3. A decorrere dall'anno 2016, la Regione, con l'atto di programmazione del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, destina una quota dello stesso Fondo, compresa tra il tre ed il dieci per cento, per le finalità di cui al comma 2. Tale quota è ripartita dalla Regione tra i comuni per i quali risultano affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e di servizi a favore delle cooperative di tipo B, secondo quanto previsto al medesimo comma 2, riferibili all'anno precedente a quello della ripartizione, in misura percentuale non inferiore al cinque per cento del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi, operati dagli stessi comuni e riferibili al medesimo anno precedente la ripartizione, al netto dell'IVA. I comuni per essere ammessi alla ripartizione devono presentare apposita richiesta.

4. La Giunta regionale, con il medesimo atto di programmazione di cui al comma 3, specifica i criteri per la ripartizione della quota di cui allo stesso comma 3, anche tenendo conto di elementi di ponderazione socio-demografici, indica procedure, termini e modalità per la presentazione della richiesta da parte dei comuni di cui al comma 3 ed individua le tipologie e le procedure di verifica e di controllo, potendo avvalersi ai fini delle verifiche e dei controlli, anche dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

5. La quota da ripartire tra i comuni di cui al presente articolo non costituisce contributo ai fini dell'articolo 7 della l.r. 9/2005.”.

Art. 141-quinquies.2

(Modificazione all'articolo 46)

1. L'articolo 46 della l.r. 26/2009 è sostituito con il seguente:

“Art. 46

(Fondo sociale regionale)

1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno l'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Inoltre, una percentuale del Fondo sociale regionale compresa tra il cinque e il dieci per cento è destinata per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3;

b) una percentuale non superiore al cinque per cento del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000.

2. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta, da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, la percentuale del Fondo sociale regionale destinata alle finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, è ripartita secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a), primo periodo.

3. L'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale cui al comma 1, lettera a), primo periodo, è vincolato al raggiungimento dei LIVEAS.”.

Art. 141-quinquies.3
(Modificazione dell'articolo 47)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 47 della l.r. 26/2009, dopo le parole: “all'articolo 4” sono inserite le seguenti: “e per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3,”.”.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI, DI PRIMA APPLICAZIONE ED ABROGAZIONI

Art. 24
(Norma finale)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le IPAB a carattere interregionale che hanno sede legale in Umbria sono tenute a trasformarsi con le modalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni statutarie e/o delle tavole di fondazione, mantenendo il carattere interregionale, previa intesa con le Regioni interessate.

Art. 25
(Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 2015, il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2009 è ripartito, con atto di programmazione della Giunta regionale, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 46 della l.r. 26/2009 nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26
(Abrogazione di norme)

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 (Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica);
- b) legge regionale 2 aprile 1975, n. 19 (Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni);
- c) legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 (Soppressione degli enti comunali di assistenza);
- d) legge regionale 17 maggio 1980, n. 46 (Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

2. L'articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 novembre 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Vice Presidente Casciari, deliberazione 12 maggio 2014, n. 477, atto consiliare n. 1540 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari”, per competenza in sede referente, e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, in data 26 maggio 2014;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 25 settembre 2014, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Mariotti per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza (Atto n. 1540/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 18 novembre 2014, deliberazione n. 373.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note al titolo della legge:

— La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 4 aprile 2014, n. 4 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

— La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 12 novembre 2012, n. 18 (in B.U.R. 15 novembre 2012, n. 50, E.S.), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 12 luglio 2013, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), 27 settembre 2013, n. 19 (in B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44, E.S.), 23 dicembre 2013, n. 32 (in B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58, E.S.), 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17), 29 aprile 2014, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21) e 13 giugno 2014, n. 10 (in B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30).

Note all'art. 1, commi 1, 3 e 4:

— La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265.

— Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, è pubblicato nella G.U. 1° giugno 2001, n. 126.

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Si riporta il testo dell'art. 118, quarto comma, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):

«Art. 118

Omissis.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Per la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note al titolo della legge.

Nota all'art. 4, comma 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”, è pubblicato nella G.U. 7 dicembre 2000, n. 286.

Nota all'art. 8, comma 1:

— Il testo degli artt. da 30 a 39 del Capo VII della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

«Capo VII Disciplina della conferenza di servizi

Art. 30 Conferenza di servizi.

1. Il presente Capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest'ultima, nonché dagli enti locali territoriali.

2. La Regione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-ter, della L. 241/1990, disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

Art. 31 Ricorso alla conferenza di servizi.

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui l'amministrazione procedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla L. 241/1990.

Art. 32

Convocazione della conferenza di servizi.

1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante PEC e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione procedente, in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione. Entro e non oltre i successivi tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l'amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima. La nuova data richiesta può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso che la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.

3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente.

Art. 33

Svolgimento dei lavori.

1. Alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l'istanza dedotta in conferenza, anche assistito da propri consulenti.

2. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell'amministrazione procedente.

3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:

a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;

b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni;

c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4 della L. 241/1990.

4. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.

5. Per le attività ad alto rischio ambientale o che hanno impatto rilevante su beni costituzionalmente protetti, al fine di una congrua analisi procedurale dei rischi, in sede di conferenza possono essere richiesti entro un limite massimo di due volte ulteriori chiarimenti e documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.

7. Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali, dagli altri organismi comunque denominati controllati dalla medesima, dalle Province e dai Comuni, sono pubblici e sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

Art. 34

Partecipazione alla conferenza.

1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l'amministrazione procedente trasmette a questi ultimi la convocazione.

3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro quindici giorni dalla notizia di cui al comma 4, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia.

4. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali e gli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché gli enti locali territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire la partecipazione di cui al comma 3, la notizia dell'avvenuta indizione della conferenza.

Art. 35

Rappresentante della Regione nelle conferenze.

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti la Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.

3. Qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

4. Qualora nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria della Regione e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, sulla base dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

Art. 36

Dissenso e assenso condizionato.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibi-

lità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. L'amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni. Se le prescrizioni non sono accolte dalla conferenza l'assenso condizionato equivale al dissenso di cui all'articolo 14-quater della L. 241/1990.

Art. 37

Conferenza interna di servizi della Regione.

1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati da parte di altre strutture organizzative della Regione, indice una conferenza interna di servizi fra le strutture interessate.

2. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati.

4. La determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1.

Art. 38

Conferenza di servizi telematica.

1. La Regione in coerenza a quanto previsto dall'articolo 18, promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 39

Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica.

1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché dal responsabile del procedimento dell'ente territoriale locale competente all'adozione del provvedimento finale, quando è necessario acquisire intese, concerti, pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, non soggetti a forme di semplificazione e, comunque, riguardanti, gli interessi di cui all'articolo 20, comma 4 della L. 241/1990.

2. Per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda alla struttura competente, il responsabile del procedimento, ove non ravvisi l'incompletezza o l'irregolarità della richiesta medesima, ha l'obbligo di convocare la conferenza di servizi in via telematica ai sensi e per gli effetti del comma 1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ravvisi, invece, l'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, detto obbligo decorre scaduti dieci giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.».

Nota all'art. 9, comma 3:

— La legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, recante "Norme sulla cooperazione sociale" (pubblicata nel B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), è stata modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58) e 7 ottobre 2010, n. 21 (in B.U.R. 13 ottobre 2010, n. 48).

Nota all'art. 12, comma 5:

— Si riporta il testo dell'art. 78, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106):

«Articolo 78

Doveri e condizione giuridica

Omissis.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Omissis.».

Note all'art. 20, commi 1 e 2:

— Per il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 4.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del codice civile:

«Art. 23.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [c.c. 16] possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 1445, 2391].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [c.c. 2378; disp. att. c.c. 10].

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [disp. att. c.c. 9].».

Note all'art. 23, alinea e parte novellistica:

— Per la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note al titolo della legge.

— Per la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note al titolo della legge.

Il testo vigente degli artt. 33, 46 e 47, comma 1-bis, come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33

Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

1. I Piani sociali di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del D.Lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione.

2. La Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e dell'articolo 4 della l.r. 9/2005.

3. A decorrere dall'anno 2016, la Regione, con l'atto di programmazione del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, destina una quota dello stesso Fondo, compresa tra il tre ed il dieci per cento, per le finalità di cui al comma 2. Tale quota è ripartita dalla Regione tra i comuni per i quali risultano affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e di servizi a favore delle cooperative di tipo B, secondo quanto previsto al medesimo comma 2, riferibili all'anno precedente a quello della ripartizione, in misura percentuale non inferiore al cinque per cento del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 2, operati dagli stessi comuni e riferibili al medesimo anno precedente la ripartizione, al netto dell'IVA. I comuni per essere ammessi alla ripartizione devono presentare apposita richiesta.

4. La Giunta regionale, con il medesimo atto di programmazione di cui al comma 3, specifica i criteri per la ripartizione della quota di cui allo stesso comma 3, anche tenendo conto di elementi di ponderazione socio-demografici, indica procedure, termini e modalità per la presentazione della richiesta da parte dei comuni di cui al comma 3 ed individua le tipologie e le procedure di verifica e di controllo, potendo avvalersi ai fini delle verifiche e dei controlli, anche dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

5. La quota da ripartire tra i comuni di cui al presente articolo non costituisce contributo ai fini dell'articolo 7 della l.r. 9/2005.

Art. 46

(Fondo sociale regionale)

1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno l'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Inoltre, una percentuale del Fondo sociale regionale compresa tra il cinque e il dieci per cento è destinata per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3;

b) una percentuale non superiore al cinque per cento del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000.

2. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta, da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, la percentuale del Fondo sociale regionale destinata alle finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, è ripartita secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a), primo periodo.

3. L'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, è vincolato al raggiungimento dei LIVEAS.

Art. 47

Norma finanziaria.

Omissis.

1-bis. A partire dal 2014 al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 e per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, si provvede con quota del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), con imputazione alle unità previsionali di base del bilancio regionale di previsione 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2884) e 13.1.014 denominata "Interventi socio assistenziali" (cap. 2899 n.i.).

Omissis.».

— Si riporta il testo degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali" (pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283):

«1

Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

Omissis;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Omissis.

5.

Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

Omissis.».

— Il testo degli artt. 4 e 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (si veda la nota all'art. 9, comma 3), è il seguente:

«Art. 4

Affidamenti e convenzioni.

1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.

3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.

5. [La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo secondo le modalità previste dall'articolo 5, della legge n. 381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui all'articolo 11 della presente legge].

Art. 7

Sostegno alla cooperazione sociale.

1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso.

3. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale.

4. [Al fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della cooperazione sociale, il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, è elevato fino al cinquanta per cento].

5. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.».

— Il testo dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 27 gennaio 2010, n. 5), è il seguente:

«Art. 10

Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1. È istituito, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale.

2. Al fine di garantire massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei lavori, fermi gli obblighi in materia di comunicazioni all'Osservatorio regionale previsti dalla normativa statale e nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo generale d'intesa sottoscritto tra l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dal Protocollo stipulato tra la medesima Autorità di vigilanza e la Regione Umbria, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) ed il responsabile unico del procedimento per gli aspetti di relativa competenza, rilevano i dati e le informazioni riguardanti l'intero ciclo degli appalti e degli affidamenti e li comunicano all'Osservatorio regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11.

3. Con regolamento attuativo la Giunta regionale definisce i dati, le informazioni, i tempi e le modalità procedurali di trasmissione da parte dei soggetti aggiudicatori e del responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce l'organizzazione dell'Osservatorio regionale e la sua articolazione in sezioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, lett. c), d), e), f) ed m) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 4):

«8.
Funzioni delle regioni.

Omissis.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

Omissis;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

Omissis;

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

Omissis.».

Note all'art. 25:

— Il testo dell'art. 45, comma 1, lett. b) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 45
Risorse finanziarie.

1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal:

Omissis;

b) Fondo sociale regionale;

Omissis.».

— Per il testo vigente dell'art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note all'art. 23, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 26:

— La legge regionale 19 luglio 1972, n. 8, recante "Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica", è pubblicata nel B.U.R. 20 luglio 1972, n. 20.

— La legge regionale 2 aprile 1975, n. 19, recante "Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Terni", è pubblicata nel B.U.R. 9 aprile 1975, n. 15.

— La legge regionale 31 luglio 1978, n. 36, recante "Soppressione degli enti comunali di assistenza", è pubblicata nel B.U.R. 2 agosto 1978, n. 31.

— La legge regionale 17 maggio 1980, n. 46, recante "Norme sullo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", è pubblicata nel B.U.R. 22 maggio 1980, n. 33, E.S..

— Il testo dell'art. 9 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi" (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 9
Deleghe.

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'art. 8.] Abrogato.».

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 1345.

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Trasferimento al patrimonio della Azienda Ospedaliera di Perugia di beni immobili, siti nel Comune di Perugia, provenienti dal comparto sanitario.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs n. 502/1992, in riferimento al trasferimento al patrimonio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia di beni immobili siti nel comune di Perugia;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 dal patrimonio del Comune di Perugia, C.F. 00163570542, al patrimonio della Azienda Ospedaliera di Perugia, avente sede a S. Andrea delle Fratte, Perugia, C.F. e partita IVA 02101050546, i beni immobili, provenienti dal comparto sanitario, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio, che qui si intende integralmente richiamato, con le modalità, per le motivazioni, per le finalità e alle condizioni ivi riferite;

3) di dare atto che i suddetti beni, che manterranno, nel tempo, il vincolo di destinazione sanitaria, sono trasferiti in piena proprietà all'Azienda Ospedaliera di Perugia, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, malgrado qualsiasi errore od inesattezza catastale, con tutti gli accessori, le pertinenze, le servitù attive e passive e con surroga dell'Azienda Ospedaliera di Perugia in tutti i diritti, azioni e ragioni già spettanti al Comune di Perugia;

4) di dare atto che ai sensi del richiamato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, il presente provvedimento regionale costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per l'ente interessato di ogni onere relativo ad imposte e tasse;

5) di incaricare il Servizio competente della Direzione regionale Salute e coesione sociale di attivare le procedure necessarie per la pratica attuazione del presente provvedimento;

6) di dare atto che l'Azienda Ospedaliera di Perugia si è impegnata a rimborsare al Comune di Perugia le spese sostenute dal medesimo per gli adempimenti catastali riferiti all'immobile in questione;

7) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Trasferimento al patrimonio della Azienda Ospedaliera di Perugia di beni immobili, siti nel comune di Perugia, provenienti dal comparto sanitario.

A seguito della entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, sono state costituite le Unità Sanitarie Locali, configurate quali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13). In tali strutture sono confluite le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (come le Province) private delle loro precedenti funzioni in materia.

I beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle Unità Sanitarie Locali, data la loro configurazione giuridica dell'epoca, sono stati trasferiti al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie medesime (artt. 65 e 66). In particolare l'art. 66, c. 1 distingueva tra:

a) *“i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico sanitari;*

b) *“i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)..... nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali”.*

In Umbria con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 380 del 30 giugno 1980, in attuazione della citata legge n. 833/1978 e della correlata l.r. 19 dicembre 1979, n. 65 (poi abrogata dalla l.r. 27 marzo 1990 n. 9), è stato disposto il trasferimento alla ULSS di Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano delle funzioni igienico sanitarie della Provincia di Perugia, e precisamente quelle svolte dal laboratorio di igiene e profilassi, dal centro di rieducazione psicomotoria, dal centro di citologia e quelle svolte dai servizi psichiatrici operanti nell'ambito territoriale dell'USL medesima oltre alle funzioni del consorzio antitubercolare di Perugia, specificando che i beni mobili ed immobili e le attrezzature, relativi alle funzioni trasferite, diventavano per legge di proprietà dei Comuni dove gli stessi erano collocati con vincolo di destinazione alla USL medesima.

Come previsto dalla norma allora vigente, la Provincia di Perugia, con delibera della Giunta provinciale n. 1277 del 26 maggio 1980, ha effettuato una ricognizione degli immobili interessati dal suddetto passaggio patrimoniale di cui il Comune di Perugia, per quanto di propria competenza, ha preso atto con le deliberazioni della Giunta municipale n. 1071 del 9 aprile 1981 e n. 1152 del 22 aprile 1982, trascritte presso la Conservatoria dei RR.II. di Perugia con nota del 2 agosto 1982, Reg. Gen. n. 13597, Reg. Part. n. 9796.

Tale ricognizione è stata successivamente integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 219 del 9 luglio 1987 e conseguente presa d'atto del Comune di Perugia avvenuta con deliberazione della Giunta municipale n. 4645 del 12 novembre 1987, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Perugia con nota del 10 febbraio 1988, Reg. Gen. n. 3228, Reg. Part. n. 2222.

Successivamente con l'art. 3, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le Unità Sanitarie Locali sono state configurate come Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica cui veniva attribuito un proprio patrimonio.

Sulla base dell'art. 5 del citato decreto legislativo è stato, infatti, disposto il trasferimento alle Aziende USL e alle Aziende Ospedaliere di tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che alla data del 1° gennaio 1993 facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali.

Tale devoluzione è attuata tramite emissione di apposito provvedimento regionale che costituisce il titolo per la trascrizione dei beni in esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

In coerenza con la legislazione nazionale, la Giunta regionale con deliberazione n. 3372 dell'11 maggio 1995, avente ad oggetto *“Direttiva vincolante alle Aziende sanitarie regionali in ordine alla titolarità dei beni da trasferire al loro patrimonio ex art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”*, ha disposto che detti trasferimenti fossero attuati rispettando la provenienza dei singoli cespiti patrimoniali ricavabile dalle ricognizioni straordinarie effettuate in occasione della attuazione della legge n. 833/1978, o dalla destinazione intervenuta in sede di investimenti e/o trasformazioni patrimoniali successivamente operate.

Nella fattispecie è necessario ricordare che nella ricognizione straordinaria effettuata dalla Provincia di Perugia, in occasione della attuazione della legge n. 833/1978 con le citate DGP n. 1277/1980 e DCP n. 219/1987, non risultavano indicati i cespiti provenienti dal patrimonio dell'ex Ospedale psichiatrico di S. Margherita, censiti presso il catasto dei terreni ma solo quelli distinti presso il catasto dei fabbricati.

È per tale ragione che quando la ULSS di Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano ha avuto necessità di reperire una superficie funzionale alla realizzazione di un magazzino nelle prossimità dell'ex Policlinico di Monteluca, ha inoltrato alla Provincia di Perugia la richiesta di disponibilità di un'area all'interno del Parco di S. Margherita.

Il Consiglio provinciale con deliberazione n. 145 del 5 giugno 1984 ha stabilito di alienare al Comune di Perugia, che a sua volta ne avrebbe concesso la disponibilità alla USL, una rata di terreno, destinata a servizi generali dall'allora vigente PRG, di circa mq 3.700, al prezzo simbolico di lire 10.000 (diecimila).

Conseguentemente il Comune di Perugia con atto della Giunta municipale n. 2394 del 6 giugno 1985, ha deliberato di acquistare dalla Provincia di Perugia la rata di terreno sita nel Parco di S. Margherita, distinta al NCT al foglio

n. 237, particelle n. 424, n. 425 e n. 426, per il suddetto prezzo simbolico, al fine di destinarlo ai servizi della USL di Perugia, Corciano, Deruta e Torgiano.

Poi la Giunta provinciale con proprio atto n. 3452 del 17 ottobre 1988, ad integrazione della già citata DCP n. 145/1984, ha disposto di alienare al Comune di Perugia, per le medesime finalità, anche le rate di terreno, comprensive dei manufatti sopraesistenti, distinte al tempo come di seguito riportato:

- NCT, foglio 237, particella 271, corrispondente alla 292 della partita 11 del NCEU;
- NCT, foglio 237, particella 272, corrispondente alla 293 della partita 11 del NCEU.

Conformemente alla concessione a costruire n. 305 dell'1 dicembre 1990, rilasciata dal Comune di Perugia alla allora esistente ULSS n. 3, è stato pertanto realizzato un edificio destinato ad uffici, laboratori e magazzini del servizio di farmacia in via E. dal Pozzo. Il fabbricato in questione tuttavia non è stato accatasto presso il NCEU, come risulta dalla nota dell'Agenzia del Territorio, prot 117762 del 16 aprile 2011.

Solo a seguito del suddetto accertamento sono state portate a compimento gli adempimenti catastali, conclusi con la variazione n. 34299 del 27 agosto 2013, a cura del Comune di Perugia ancora formalmente intestatario del bene di che trattasi.

Per tale ragione non era stato possibile procedere con gli adempimenti previsti dal già citato d.lgs. n. 502/1992.

A tal proposito l'Azienda Ospedaliera di Perugia con nota trasmessa allo scrivente Servizio prot. n. 0020621 del 16 ottobre 2014, ha evidenziato che *"dal momento dello scioglimento della ULSS n. 3 (anno 1995), e della costituzione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e della ASL n. 2, l'immobile è stato interamente utilizzato dal Servizio di Farmacia interna dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Detta destinazione d'uso è rimasta invariata a partire dall'anno di costruzione dell'immobile fino a che il servizio non è stato gestito in modo diverso. Anteriormente all'anno 1995 l'edificio era utilizzato quale farmacia interna ospedaliera, a servizio in via del tutto prevalente delle esigenze del Policlinico di Monteluce e del presidio Ospedaliero Silvestrini, poi trasferiti all'Azienda Ospedaliera di Perugia al momento della costituzione della stessa"*.

Con la medesima nota inoltre l'Azienda Ospedaliera ha precisato che le spese sostenute dal Comune di Perugia per il perfezionamento degli adempimenti catastali dell'immobile in questione, pari a € 1.500,00 (millecinquecento), saranno rimborsate al Comune medesimo al termine delle procedure di trasferimento del bene al patrimonio della Azienda.

Il fabbricato ex farmacia ospedaliera, comprensivo degli spazi accessori e delle aree pertinenziali, risulta oggi censito come di seguito riportato:

NCEU DEL COMUNE DI PERUGIA									
N	UBICAZIONE	FOGLIO	PART	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA		
1	via Enrico dal Pozzo, piano T	237	922	1	C/2	7	mq	55	
2	via Enrico dal Pozzo, piano S1 - T	237	922	2	B/4	2	mc	7.289	
3	via Enrico dal Pozzo, piano T	237	5007		C/3	5	mq	55	

NCT DEL COMUNE DI PERUGIA									
N	UBICAZIONE	FOGLIO	PART	SUB	CLASSAMENTO	CLASSE	CONSISTENZA		
1	Perugia	237	863		bosco ceduo	2	mq	175	
2	Perugia	237	864		bosco ceduo	2	mq	230	

I suddetti cespiti immobiliari sono ora da trasferire, nello stato di fatto a di diritto in cui si trovano, dal patrimonio del Comune di Perugia a quello della Azienda Ospedaliera di Perugia, secondo quanto disposto dal richiamato art. 5 del d.lgs. 502/92.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare il seguente dispositivo di deliberazione:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 1360.

Programma LIFE+ Nature. Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000". Presa d'atto della Convenzione di sovvenzione.

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto Regolamento (Ce) N. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE+;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del progetto LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000" e dei seguenti documenti che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Convenzione di sovvenzione (allegato A);
- disposizioni comuni (allegato B);
- Technical forms e relativo prospetto finanziario (allegato C 1, allegato C 2, allegato C 3);

3) di prendere atto, altresì, che l'assenso alla partecipazione al progetto LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000" era stato dato in via preventiva dal dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia stante l'imminente scadenza del termine utile per la presentazione del progetto stesso;

4) di incaricare il dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia di assolvere gli adempimenti connessi alla realizzazione del Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000" (LIFE SUN);

5) di prevedere l'apertura di un apposito capitolo per gli adempimenti connessi alle operazioni finanziarie inerenti il progetto di cui trattasi;

6) di rimandare a successivo atto la formalizzazione, delle convenzioni di partenariato da concordare con i Beneficiari Associati (BA): Comunità Ambiente s.r.l. Roma, Associazione Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS Roma, Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi de L'Aquila dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale, Università degli Studi di Camerino Scuola di Architettura e Design E. Vittoria;

7) di autorizzare il dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia ad avviare, secondo la disciplina regionale vigente in materia, le procedure di selezione per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di referente amministrativo per la realizzazione del progetto LIFE, la cui durata è prevista fino al 30 settembre 2017 precisando che i dati principali relativi all'incarico in questione sono i seguenti:

tipologia incarichi	durata incarico (periodo incarico previsto)	spesa complessiva a carico dell'amministrazione	Capitolo e tipologia risorse	previsione spesa 2015	previsione spesa 2016	previsione spesa 2017
Referente amministrativo	01/01/2015-30/09/2017	70.000,00	Fondi comunitari	23.300,00	23.300,00	23.400,00

8) di precisare che gli incarichi individuali esterni di cui al punto 6) sono a valere su risorse comunitarie e pertanto escluse dai vincoli di spesa di cui al DL 78/2010;

9) di dare mandato al Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma LIFE+ Nature. Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000”. Presa d’atto della Convenzione di sovvenzione.

Preso atto che relativamente allo strumento finanziario LIFE + Natura della Commissione europea, la Regione Umbria ha partecipato come Ente Beneficiario Capofila (BC) al bando 2013 insieme agli Enti Beneficiari Associati (BA): Comunità Ambiente s.r.l. Roma, Associazione Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS Roma, Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi de L’Aquila Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale, Università degli Studi di Camerino Scuola di Architettura e Design E. Vittoria;

Atteso che:

- l’obiettivo del progetto: LIFE13 NAT/IT/000371 - “La strategia Umbra per Natura 2000” è la definizione di una strategia di gestione dell’intera rete regionale dei siti Natura 2000 atta a garantirne una gestione efficace e duratura mediante il raggiungimento e il mantenimento dello stato di conservazione favorevole di habitat e specie, attraverso l’individuazione di misure di conservazione, di ripristino della connettività e della funzionalità ecologica e delle relative possibili fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali;

- la strategia individuata intende sperimentare una gestione integrata, unitaria e coordinata della Rete, introducendo da una parte nuove misure di gestione, conservazione e riqualificazione del paesaggio, in applicazione della Convenzione europea del paesaggio e dall’altra misure atte a perseguire l’obiettivo di uno sviluppo equilibrato dell’occupazione “verde” e del turismo, compatibilmente con la conservazione degli habitat e delle specie protette;

- Il principale prodotto del progetto è la produzione di un piano strategico per la gestione dell’intera Rete Natura 2000 della Regione Umbria, da implementare dopo il termine del progetto, nei successivi 3 anni.

Considerato che con atto n. 323 del 15 aprile 2013 la Giunta regionale ha deliberato l’approvazione del Quadro delle Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell’Umbria, relative al periodo 2014 - 2020, nell’ambito del quale sono individuate le priorità d’intervento per la tutela di habitat e specie basate, in particolare, sulle misure di conservazione contenute nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati dalla Giunta regionale nonché i tipi di finanziamento necessari per realizzarle (fondi FEASR, FESR, FSE 2014-2020 e LIFE) e, contestualmente, le misure da porre in essere per rispondere a tali priorità;

Vista la nota del 2 aprile 2014 prot. n. 46282, con la quale veniva inviato il progetto LIFE13 NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000 e le schede giuridiche del beneficiario incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati, il modulo di identificazione finanziaria del beneficiario incaricato del coordinamento;

Vista nota della Commissione europea - Direzione generale Ambiente del 24 giugno 2014 acquisita al prot. regionale n. 85304 del 27 giugno 2014 relativa all’accoglimento della richiesta di cofinanziamento del Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000” per complessivi € 2.344.702,00 di cui:

Partner	Costo Totale (€)	Contributo Partner (€)	Contributo CE (€)
Regione Umbria (BC)	561.679,00	420.448,00	136.231,00
Comunità Ambiente s.r.l. (BA)	178.972,00	44.743,00	134.229,00
Associazione Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS Roma (BA)	360.070,00	90.018,00	270.052,00
Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (BA)	585.944,00	292.972,00	292.972,00
Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (BA)	288.633,00	144.316,00	144.317,00
Università degli Studi de L’Aquila dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale (BA)	162.682,00	81.341,00	81.341,00
Università degli Studi di Camerino Scuola di Architettura e Design E. Vittoria (BA)	206.722,00	103.361,00	103.361,00
TOTALE	2.344.702,00	1.177.199,00	1.162.503,00

Considerato che la partecipazione economica di co-finanziamento, di competenza della Regione Umbria, ammonta ad € 420.448,00 di cui:

€ 409.820,00 come spesa pro quota, fino al 30 settembre 2017, per personale dipendente già in carico all'Ente; € 10.628,00 con propri fondi da imputare al cap. 9023;

Preso atto che in data 7 luglio 2014 prot. n. 88929 è stata trasmessa alla Commissione europea la Convenzione di sovvenzione LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000" debitamente firmata dal dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia della Regione Umbria in qualità di Beneficiario Capofila del progetto;

Vista la nota della Commissione Europea - Direzione generale Ambiente del 24 luglio 2014, acquisita al prot. regionale n. 99357 del 28 luglio 2014, relativa alla trasmissione della convenzione di sovvenzione debitamente sottoscritta;

Considerato che il progetto LIFE13 NAT/IT/000371: "La strategia Umbra per Natura 2000", avrà inizio l'1 ottobre 2014 e si concluderà il 30 settembre 2017.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATI *Omissis*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 1369.

Repertorio regionale dei profili professionali e Repertorio regionale degli standard di percorso formativo: inserimento "Addetto qualificato alle paghe e contributi".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'inserimento del profilo professionale di "Addetto qualificato alle paghe e contributi" (Allegato A) nel Repertorio regionale dei profili professionali e del relativo Standard di percorso formativo (Allegato B) nel Repertorio regionale degli standard di percorso formativo;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e sul canale web della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Riommi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Repertorio regionale dei profili professionali e Repertorio regionale degli standard di percorso formativo: inserimento "Addetto qualificato alle paghe e contributi".**

La Direttiva regionale sul sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, di cui

alla DGR n. 51 del 18 gennaio 2010, ha istituito all'art. 1 comma 1 il Repertorio regionale dei profili professionali minimi e degli standard di competenza ed il Repertorio degli standard di percorso formativo intesi come l'insieme delle rappresentazioni formali del lavoro adottate dalla Regione per i propri atti di programmazione.

Nel contempo la Giunta regionale, con DGR n. 1241 del 24 gennaio 2011 ha approvato l'avviso pubblico "Catalogo unico regionale dell'offerta Formativa individuale" per consentirne l'integrazione e l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare di quella regionale per quanto attiene al sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione.

Il Catalogo unico contiene l'offerta formativa regionale ad accesso individuale, destinata a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati, relativi ai progetti non direttamente finanziati. Per i corsi per i quali è richiesto, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 69 del 21 ottobre 1981, il riconoscimento da parte della Regione, il Catalogo costituisce l'unico riferimento per il rilascio delle attestazioni sugli apprendimenti previste dalla D.G.R. 51/2010.

A seguito della presentazione per l'inserimento nel suddetto Catalogo di numerosi progetti formativi relativi al profilo professionale dell'"Addetto qualificato alle paghe e contributi", il Servizio Istruzione, università e ricerca ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del relativo profilo professionale ed al relativo Standard di percorso formativo in conformità con la DGR n. 51/2010, che è stato sottoposto alla concertazione delle parti sociali interessate.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

Addetto qualificato alle paghe e contributi

- **Denominazione del profilo**

Addetto qualificato alle paghe e contributi.

- **Definizione**

L'addetto qualificato alle paghe e contributi si occupa della gestione degli aspetti contributivi, assicurativi e fiscali, legati alla retribuzione del personale durante tutte le fasi del rapporto di lavoro tra impresa e individuo, dall'assunzione alla cessazione. L'Addetto alle paghe e contributi gestisce la tenuta dei libri obbligatori secondo le leggi vigenti, verifica l'esattezza contabile degli stipendi, gestisce le relazioni con gli interlocutori esterni di riferimento (servizi per l'impiego, agenzie interinali, gestori buoni pasto, enti previdenziali, etc.)

- **Livello**

– Inquadramento EQF: 4

- **Riferimento a codici di classificazioni**

– Codice ISTAT CP 2011:
4.3.2.2.0 - *Addetti alle buste paga*

- **Profili contigui regolamentati in Umbria**

• --

- **Area/settore economico di attività**

- Area professionale del repertorio: Area comune – Segreteria e lavori di ufficio
- ATECO 2007:
 - tutti i settori, con particolare riferimento a *82.1 – Attività di supporto per le funzioni d'ufficio*

- **Caratteristiche del contesto in cui tipicamente la figura/il profilo opera**

L'addetto qualificato alle paghe e contributi, svolge il suo lavoro con un livello di autonomia e di responsabilità che varia a seconda della dimensione dell'azienda in cui è impiegato. L'orario di lavoro è quello normale di ufficio anche se, in corrispondenza di determinate scadenze (fine mese, calcolo delle tredicesime, scadenze fiscali, etc.) può essere necessario effettuare ore di lavoro straordinario. Nell'esercizio della propria attività l'addetto qualificato alle paghe e contributi è chiamato a mostrare un'attenzione particolare alla gestione delle scadenze e deve possedere doti di precisione.

- **Condizioni di accesso all'esercizio della professione**

L'esercizio della professione in forma dipendente non richiede il possesso di una specifica abilitazione. Il mercato del lavoro generalmente richiede il diploma di scuola superiore e/o il possesso di una qualifica, ottenuta attraverso frequenza di un corso di istruzione e formazione professionale, oppure derivante da un percorso di apprendistato o da un'esperienza professionale in lavori d'ufficio.

Attività	Contenuti
Gestione procedure di assunzione e inserimento in organico di personale	<ul style="list-style-type: none"> • Compilare la documentazione obbligatoria relativa all'assunzione. • Gestire le comunicazioni con gli uffici e soggetti di riferimento (servizi per l'impiego, agenzie interinali, etc.). <p>Ove richiesto, eventualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestire le fasi preliminari alla selezione: organizzazione primi colloqui, compilazione scheda personale del candidato, • Gestire richieste di nulla-osta ai servizi per l'impiego, prevedere visita medica, ove richiesta; • Gestire eventuali graduatorie in caso di assunzioni a concorso.
Gestione amministrativa dei dipendenti dell'impresa durante l'intero rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Calcolare e produrre prospetti paga/retribuzione periodici. • Aggiornare i registri obbligatori: compilare la documentazione periodica relativa agli adempimenti obbligatori in tema fiscale, assicurativo e contributivo. • Aggiornare le modalità di gestione e la documentazione a seguito di modifiche legislative. • Aggiornare l'archivio storico del personale. • Gestire l'assegnazione dei prestiti e degli anticipi ai dipendenti. • Gestire i trasferimenti interni, le aspettative di diversa natura, le ferie e i congedi, l'erogazione di eventuali benefit. • Istruire le pratiche connesse ad eventuali periodi di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria. • Compilare la documentazione relativa ai rapporti con i soggetti esterni del settore (agenzie interinali, gestori buoni pasto, etc.). <p>Il tutto attraverso l'utilizzo di supporti informatici e software gestionali specifici</p>
Gestione delle procedure di cessazione rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire, dal punto di vista amministrativo, le fasi di uscita del personale (liquidazioni, indennità varie, situazioni ai fini della pensione).
Gestione delle relazioni e contatti con i soggetti interni ed esterni di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire le relazioni con i soggetti interni all'azienda (Imprenditori, Direzione del personale, Responsabile delle relazioni sindacali, ...). • Gestire le relazioni con i soggetti esterni interessati, in particolare uffici pubblici quali servizi per l'impiego, enti previdenziali e assicurativi, consulenti, etc.

Unità di Competenza

Macro Processo	Unità di Competenza
Definire obiettivi e risorse	UC.1 “Esercitare la professione di addetto qualificato alle paghe e contributi”
Gestire il sistema cliente	UC.2 “Gestire le relazioni e le comunicazioni con il personale dell’azienda e i soggetti esterni di riferimento”
Produrre beni/ Erogare servizi	UC.3 “Gestire gli adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva durante tutte le fasi del rapporto di lavoro”
	UC.4 “Calcolare la retribuzione”
Gestire i fattori produttivi	UC.5 “Interagire con le risorse professionali operative sul luogo di lavoro”
	UC.6 “Lavorare in sicurezza in ufficio”
	UC.7 “Valutare la qualità del proprio operato nell’ambito dell’erogazione di un servizio”

UC.1

“Esercitare la professione di addetto qualificato alle paghe e contributi”

Inquadramento EQF: 3

Risultato generale atteso

Comprendere il contesto di riferimento. Conoscere e gestire gli aspetti caratteristici e normativi propri della prestazione professionale di Addetto qualificato alle paghe e contributi.

Abilità

- **Conoscere e comprendere le caratteristiche della prestazione professionale di addetto qualificato alle paghe e contributi**
 - Conoscere e comprendere le caratteristiche di un'impresa e dei diversi ruoli professionali ivi operanti (attività di riferimento, livelli di responsabilità, etc.), prestando particolare attenzione alle relazioni con il proprio.
 - Conoscere e comprendere l'evoluzione del lavoro in ambito amministrativo, assicurativo obbligatorio, fiscale, contributivo.
 - Conoscere e comprendere le principali tipologie di contratti collettivi nazionali di lavoro e loro integrazioni aziendali.
- **Definire le condizioni della prestazione professionale di addetto qualificato alle paghe e contributi**
 - Negoziare le condizioni della propria prestazione professionale, a partire dal sistema contrattuale applicabile e dagli incentivi economici a disposizione del committente.
 - Stipulare il contratto di prestazione, nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali – generali e specifiche – applicabili.
- **Conoscere e comprendere le caratteristiche del contesto normativo, istituzionale e dei prestatori di servizi proprio dell'Addetto qualificato alle paghe e contributi**
 - Conoscere e comprendere le diverse tipologie contrattuali applicabili al personale e le loro caratteristiche.
 - Conoscere e comprendere le eventuali controversie in materia di lavoro, procedimenti, ricorsi e soggetti presso cui rivolgersi.
 - Conoscere e comprendere le tipologie di interlocutori coinvolti nella gestione amministrativa, assicurativa e fiscale del personale.

Conoscenze minime

- CCNL di riferimento e *format* tipo di contratto.
- Modalità organizzative e di funzionamento di un'impresa, anche con riferimento a prestatori di servizi nell'ambito di consulenza del lavoro.
- Principi europei in materia di lavoro: mobilità professionale, riconoscimento qualifiche.
- Legislazione del lavoro.
- Contratti collettivi nazionali di lavoro.
- Casistiche contrattuali: rapporto di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato, rapporto di lavoro parasubordinato, rapporto di lavoro somministrato.
- Ricorsi e procedimenti giudiziari.
- Interlocutori tipici coinvolti nella gestione amministrativa del personale ruoli e funzioni (direzione del personale, rappresentanze sindacali, servizi per l'impiego, agenzie interinali, enti previdenziali, assicurativi, etc).

UC.2

“Gestire le relazioni e le comunicazioni con il personale dell’azienda e i soggetti esterni di riferimento”

Inquadramento EQF: 3

Risultato generale atteso

Gestire le relazioni con gli interlocutori interni (imprenditore, direzione del personale, singoli lavoratori, ...) ed esterni all'azienda (servizi per l'impiego, enti previdenziali, assicurativi, fondi interprofessionali e soggetti della previdenza complementare, ...) coinvolti nel processo di gestione del personale dal punto di vista amministrativo, fiscale ed assicurativo, durante le tutte le fasi del rapporto di lavoro dei dipendenti.

Abilità

- **Comunicare correttamente ed ottenere informazioni in modo efficace**
 - Riconoscere le varie tipologie di interlocutori/situazioni ed utilizzare codici e modalità di interazione diversi, a seconda delle loro caratteristiche.
 - Saper fornire ed ottenere informazioni chiare e precise.
 - Gestire situazioni critiche.

Conoscenze minime

- Modelli teorici di comunicazione
- Fondamentali psicologici utili alla comprensione delle dinamiche relazionali riguardo le differenti tipologie di interlocutore.

UC.3**“Gestire gli adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva durante tutte le fasi del rapporto di lavoro”*****Inquadramento EQF: 4******Risultato generale atteso***

Gestire le procedure finalizzate a predisporre, redigere ed aggiornare i documenti necessari alle pratiche amministrative ed agli adempimenti obbligatori di tipo previdenziale, fiscale e contributivo durante tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall'assunzione alla cessazione.

Abilità

- **Comprendere e realizzare gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa del personale dall'assunzione alla cessazione del rapporto, applicando la normativa relativa agli obblighi retributivi**
 - Adempiere a tutte le operazioni richieste dalla normativa vigente, dalle regole in uso in azienda e dai contratti previsti, inerenti l'assunzione e l'inserimento di personale.
 - Conoscere e comprendere la legislazione previdenziale ed assicurativa al fine di effettuare le operazioni obbligatorie nei tempi previsti.
 - Conoscere e comprendere la legislazione fiscale al fine di effettuare le operazioni obbligatorie nei tempi previsti (scadenze).
 - Gestire i trasferimenti interni, le aspettative di diversa natura, le ferie e i congedi, erogazione di eventuali benefit.
 - Adempiere a tutte le operazioni richieste dalla normativa vigente, dalle regole in uso in azienda e dai contratti previsti, inerenti la cessazione del rapporto di lavoro.
 - Effettuare le comunicazioni, anche telematiche, pertinenti con gli uffici di riferimento esterni ed interni.
 - Distinguere gli elementi costitutivi dei documenti di gestione amministrativa del personale per le operazioni di archiviazione e registrazione.
 - Gestire tramite data base dedicato i dati relativi ai lavoratori ed alle loro condizioni contrattuali.

Conoscenze minime

- Legislazione fiscale, previdenziale e assicurativa (adempimenti e scadenze):
 - adempimenti previdenziali e assicurativi e Enti di riferimento (apertura della posizione assicurativa e previdenziale; INAIL, INPS, Enti e Casse previsti dalla contrattazione, etc.);
 - adempimenti fiscali (il datore di lavoro come sostituto d'imposta, la base imponibile, l'imposta sui redditi di lavoro dipendente, versamenti e certificazioni, dichiarazioni).
- Pratiche necessarie ad assunzioni/inserimenti in organico, cessazioni e pensionamenti (comunicazioni telematiche di assunzione variazione e cessazione, nulla osta, *format* lettere di assunzione, etc.)
- Elaborazione TFR, indennità varie di cessazione rapporto di lavoro.
- Le assenze: malattia, ferie, congedi, aspettative e permessi
- La formazione finanziata: risorse pubbliche, fondi interprofessionali, copertura del cofinanziamento tramite costo del personale in formazione.
- La previdenza volontaria complementare.
- Tipologie di benefit.

- Libri e documenti obbligatori per il datore di lavoro: modalità di registrazione e di archiviazione dei documenti anche mediante *software* dedicati.
- Problemi derivanti da contenzioso fiscale.
- Strumenti utilizzati per controllo presenze, permessi, ferie, straordinari per elaborazioni mensili e statistiche.

UC.4

“Calcolare la retribuzione”

Inquadramento EQF: 4

Risultato generale atteso

Calcolare la retribuzione del personale, elaborando la busta paga, nelle scadenze previste, con riferimento ad elementi della retribuzione, normativa vigente e differenti tipologie contrattuali.

Abilità

- **Comprendere il quadro normativo e procedurale per redigere una busta paga, avendo una completa visione di tutte le specifiche necessarie riguardo alle differenti tipologie contrattuali**
 - Conoscere e determinare gli elementi della retribuzione.
 - Adottare modalità e strumenti di gestione e predisposizione delle buste paga utilizzando i più diffusi software per l’elaborazione delle stesse.
 - Compilare i libri obbligatori e garantire che la documentazione venga gestita con adeguati sistemi di archiviazione che ne consentano la conservazione ed il recupero da parte di tutti gli interessati.

Conoscenze minime

- Caratteristiche della busta paga e degli elementi della retribuzione: elementi fissi ed elementi variabili.
- Modalità di compilazione di buste paga.
- Libro Unico (matricola e paga)
- Liquidazione delle retribuzioni periodiche.
- Funzioni e modalità d’uso di software di gestione ed elaborazione buste paga di largo mercato.

UC.5**“Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro”*****Inquadramento EQF: 3******Risultato generale atteso***

Interagire con le risorse professionali (colleghi, responsabili, etc.) interne coinvolte nella realizzazione delle attività di riferimento.

Abilità**• Coordinarsi con le altre risorse professionali coinvolte nell'attività**

- Coordinarsi con i propri colleghi e lavorare in gruppo in un contesto organizzativo.
- Recepire le indicazioni operative fornite dal proprio responsabile in merito alla modalità di realizzazione delle attività programmate, assumendo un atteggiamento collaborativo e propositivo.
- Interagire con risorse professionali interne alla struttura e impiegate in ruoli di responsabilità, dimostrando disponibilità a fornire ogni eventuale informazioni in possesso rispetto allo stato delle attività.
- Interagire con le risorse professionali esterne al fine di prevenire/identificare ogni eventuale irregolarità nell'ambito delle attività in cui questi ultimi sono coinvolti.

Conoscenze minime

- Concetti di gruppo, posizione, ruolo, comportamenti individuali e collettivi, dinamiche di gruppo, clima organizzativo.
- Tipiche situazioni di interazione.
- Comportamenti spontanei in situazione di stress e loro modalità di indirizzo e governo.

UC.6
“Lavorare in sicurezza in ufficio”

Inquadramento EQF: 3

Risultato generale atteso

Rispettare le norme relative alla sicurezza sul luogo di lavoro (ufficio).

Abilità

• **Prevenire e ridurre il rischio professionale, ambientale e del beneficiario**

- Adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio professionale ed ambientale.
- Adottare comportamenti per la prevenzione del rischio elettrico.
- Adottare comportamenti per la prevenzione degli incendi.

Conoscenze minime

- Normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione incendi e igiene del lavoro, urbanistica, anche con riferimento agli obblighi previsti dal T.U.81/08 *Fattori di rischio professionale ed ambientale*, e successive disposizioni integrative e correttive.

UC.7**“Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un servizio”*****Inquadramento EQF: 3******Risultato generale atteso***

Valutare la qualità del proprio operato controllando la corretta applicazione della normativa vigente, il rispetto dei requisiti minimi obbligatori e la conformità alle proprie procedure di qualità.

Abilità**• Valutare la qualità del servizio erogato**

- Comprendere e applicare le procedure di qualità interne all'azienda.
- Percepire il grado di soddisfazione del cliente interno/esterno.
- Individuare le criticità e proporre interventi di miglioramento.

Conoscenze minime

- Aspetti di gestione della qualità di un processo di erogazione di servizi.
- Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita.
- Modalità operative di valutazione della qualità di un servizio.

ALLEGATO B
Standard di Percorso Formativo “Addetto qualificato alle paghe e contributi”

- CANALE DI OFFERTA FORMATIVA: Adulti in azioni di adattabilità, occupabilità e capitale umano.
- DURATA MINIMA DEL CORSO AL NETTO DI STAGE/WORK EXPERIENCE: ore 160
- ARTICOLAZIONE MINIMA DEL CORSO FORMATIVO: vedi tavola

<i>Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Durata minima</i>	<i>Prescrizioni cogenti (Segmenti /UFC) ed indicazioni progettuali di indirizzo (moduli)</i>
Segmento di accoglienza e messa a livello	Presentare il corso, creare dinamiche di integrazione fra i partecipanti, anche in ragione della loro prevedibile diversità di esperienze professionali e contesti di provenienza.	2	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza. Non ammesso il ricorso alla FaD.
UFC 1. “L’attività professionale di Addetto qualificato alle paghe e contributi”	Acquisire la UC “Esercitare la professione di Addetto qualificato alle paghe e contributi”	38	Ammesso il ricorso alla FaD nella misura massima del 50% della durata della UFC, restando l’obbligo di realizzazione di esercitazione pratica.
• Modulo di inquadramento 1.1 “Modalità organizzative e di funzionamento di un’impresa e ruolo dell’Addetto qualificato alle paghe e contributi”	• Acquisire le conoscenze utili a comprendere le modalità organizzative di un’impresa e le caratteristiche del ruolo di Addetto qualificato alle paghe e contributi.	4	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
• Modulo di inquadramento 1.2 “Legislazione in materia di lavoro”.	• Acquisire le conoscenze in materia di diritto del lavoro per esercitare le attività proprie del profilo professionale.	16	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
• Modulo di inquadramento 1.3 “Tipologie di rapporto di lavoro e contratti collettivi nazionali”.	• Acquisire le conoscenze e la capacità di comprendere le diverse forme di rapporto di lavoro e le tipologie di CCNL e loro integrazioni aziendali	8	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
• Modulo di inquadramento 1.4 “Principi e norme di esercizio dell’attività professionale di addetto qualificato alle paghe e contributi”.	• Acquisire le conoscenze minime relative alle condizioni della prestazione professionale di addetto qualificato alle paghe e contributi	4	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
• Modulo di inquadramento 1.5 “Soggetti istituzionali e prestatori di servizi: ruoli e caratteristiche. Principali tipologie di contenzioso”.	• Acquisire le conoscenze e la capacità di comprendere le caratteristiche dei diversi soggetti coinvolti nell’esercizio delle attività di addetto qualificato alle paghe e contributi.	6	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli	Obiettivi formativi	Durata minima	Prescrizioni cogenti (Segmenti /UFC) ed indicazioni progettuali di indirizzo (moduli)
UFC 2. "Gestione della relazione e della comunicazione"	Acquisire la UC "Gestire le relazioni e le comunicazioni con il personale dell'azienda e i soggetti esterni di riferimento"	8	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza. Non ammesso il ricorso alla FaD
<ul style="list-style-type: none"> Modulo di inquadramento 2.1 "Fondamenti psicologici della comunicazione" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze relative ai fondamenti psicologici della comunicazione, utili alla comprensione delle dinamiche relazionali riguardo le differenti tipologie di interlocutore. 	4	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
<ul style="list-style-type: none"> Modulo di inquadramento 2.2 "Modelli teorici di comunicazione: tecniche di comunicazione". 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze di base di tecniche della comunicazione telefonica e verbale utili ad intrattenere le relazioni con tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'addetto alle paghe e contributi. 	4	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli	Obiettivi formativi	Durata minima	Prescrizioni cogenti (Segmenti /UFC) ed indicazioni progettuali di indirizzo (moduli)
UFC 3. "Adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva"	Acquisire la UC "Gestire gli adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva durante tutte le fasi del rapporto di lavoro"	56	Amnesso il ricorso alla FaD nella misura massima del 50% della durata della UFC, restando l'obbligo di realizzazione di esercitazione pratica.
<ul style="list-style-type: none"> Modulo di inquadramento 3.1 "Adempimenti previdenziali ed assicurativi" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze e le abilità necessarie a svolgere gli adempimenti previdenziali ed assicurativi obbligatori (apertura della posizione assicurativa e previdenziale; INAIL, INPS, Enti e Casse previsti dalla contrattazione, etc.); 	12	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
<ul style="list-style-type: none"> Modulo di inquadramento 3.2 "Adempimenti fiscali" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze e le abilità necessarie a svolgere gli adempimenti fiscali obbligatori (il datore di lavoro come sostituto d'imposta, la base imponibile, l'imposta sui redditi di lavoro dipendente, versamenti e certificazioni, dichiarazioni). 	12	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al restante percorso formativo
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 3.3 "Comunicazioni e modulistica" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze e le abilità per effettuare le necessarie comunicazioni con i soggetti di riferimento; compilare i moduli obbligatori nelle fasi di inserimento e fuoriuscita di personale (comunicazioni telematiche di assunzione variazione e cessazione, nulla osta, format lettere di assunzione, etc.). 	6	--
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 3.4 "Il trattamento di fine rapporto" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze e le abilità per elaborare il TFR. 	4	--
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 3.5 "Le assenze: malattia, ferie, congedi, aspettative e permessi. Tipologie di benefit" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze e le abilità per gestire le assenze del personale. Acquisire le conoscenze e le abilità per gestire le varie tipologie di benefit attribuiti al personale. 	6	--
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 3.6 "Esercitazioni pratiche" 	<ul style="list-style-type: none"> Applicare le conoscenze tecnico-professionali della presente UFC al fine di mettere in pratica quanto acquisito. 	16	--

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli	Obiettivi formativi	Durata minima	Prescrizioni cogenti (Segmenti /UFC) ed indicazioni progettuali di indirizzo (moduli)
UFC 4. "La retribuzione: calcolo, moduli, tenuta dei libri obbligatori"	Acquisire la UC "Calcolare la retribuzione"	36	Ammesso il ricorso alla FaD nella misura massima del 50% della durata della UFC, restando l'obbligo di realizzazione di esercitazione pratica.
<ul style="list-style-type: none"> Modulo di inquadramento 4.1 "Elementi della retribuzione: fissi e variabili" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze necessarie alla corretta comprensione degli elementi della retribuzione finalizzati all'elaborazione della busta paga. 	6	Modulo di cui è consigliata la propedeuticità rispetto alla restante articolazione della UFC
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 4.2 "Elaborazione della busta paga: modalità di compilazione, modulistica, documenti, tenuta dei libri obbligatori, liquidazione periodica" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze relative a modalità di compilazione, modulistica e documentazione necessari a elaborare in autonomia una busta paga e a gestire i libri obbligatori. 	4	--
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 4.3 "Software di gestione ed elaborazione buste paga" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze e le capacità per l'utilizzo dei principali software di gestione ed elaborazione delle buste paga. 	6	--
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 4.4 "Esercitazioni pratiche" 	<ul style="list-style-type: none"> Applicare le conoscenze tecnico-professionali della presente UFC al fine di mettere in pratica quanto acquisito. 	20	Esercitazione su software di largo mercato.

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli	Obiettivi formativi	Durata minima	Prescrizioni cogenti (Segmenti /UFC) ed indicazioni progettuali di indirizzo (moduli)
UFC 5. "Gruppo, posizione, ruolo, clima organizzativo" <ul style="list-style-type: none"> Modulo 5.1 "Concetti di gruppo, posizione, ruolo, comportamenti individuali e collettivi, dinamiche di gruppo, clima organizzativo." 	Acquisire la UC "Interagire con le altre risorse professionali operative sul luogo di lavoro" <ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze relative a concetti di gruppo, autonomia, responsabilità, etc. al fine di coordinarsi con i propri colleghi e governare eventuali situazioni di stress. 	4	4 Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza. Non ammesso il ricorso alla FaD
UFC 6. "Sicurezza sul luogo di lavoro"	Acquisire la UC "Lavorare in sicurezza in ambiente di ufficio"	8	
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 6.1 "Fattori di rischio professionale e comportamenti di prevenzione e protezione" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire le conoscenze relative alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, ruoli, funzioni e responsabilità richieste. 	8	--
UFC 7. "La valutazione della qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione del servizio"	Acquisire la UC "Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un servizio"	8	8 Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza. Non ammesso il ricorso alla FaD.
<ul style="list-style-type: none"> Modulo 7.1 "Valutazione della qualità del servizio" 	<ul style="list-style-type: none"> Acquisire conoscenze in materia di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio reso. 	4	--
<ul style="list-style-type: none"> Project work: Definizione di un sistema di valutazione della qualità 	<ul style="list-style-type: none"> Applicare le conoscenze e gli schemi di azione introdotti in modo da definire le caratteristiche essenziali di un sistema di valutazione della qualità. 	4	--

ULTERIORI VINCOLI COGENTI DI PERCORSO

- Assolvimento da parte dei partecipanti dell'obbligo di istruzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2014, n. 1392.

L.R. n. 23 del 28 novembre 2003 e s.m.i. - DD.GG.RR. n. 50 del 28 gennaio 2013, n. 243 del 18 marzo 2013 e n. 301 dell'8 aprile 2013. Contributi a favore di nuclei familiari per l'acquisto della prima casa. Criteri per la proroga del termine stabilito per la stipula dell'atto di compravendita.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto che i beneficiari dei contributi per l'acquisto della prima casa di cui alle DD.GG.RR. n. 50 del 28 gennaio 2013, n. 243 del 18 marzo 2013 e n. 301 dell'8 aprile 2013 devono acquistare l'alloggio entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento;

3) di prendere atto, altresì, che sono pervenute, da parte di alcuni dei suddetti beneficiari, richieste di proroga del termine per l'acquisto di cui al punto 2);

4) di stabilire che tali richieste possono essere accolte solo qualora determinate da situazioni sopravvenute dopo l'ammissione definitiva a finanziamento ed indipendenti dalla volontà dei soggetti interessati;

5) di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 33/2013;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 23 del 28 novembre 2003 e s.m.i. - DD.GG.RR. n. 50 del 28 gennaio 2013, n. 243 del 18 marzo 2013 e n. 301 dell'8 aprile 2013. Contributi a favore di nuclei familiari per l'acquisto della prima casa. Criteri per la proroga del termine stabilito per la stipula dell'atto di compravendita.

Con le deliberazioni indicate in oggetto la Giunta regionale ha approvato i criteri e le procedure per l'erogazione di contributi a favore di giovani coppie, single e monoparentali da destinare all'acquisto della prima casa.

I relativi bandi, scaduti nel corso del 2013, hanno consentito di approvare le graduatorie definitive dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo di cui trattasi i quali sono stati, complessivamente, 201 (97 giovani coppie, 71 single e 33 monoparentali).

Le modalità di erogazione dei contributi a favore di tali soggetti, stabilite nei bandi stessi, prevedevano che il contratto di compravendita doveva essere stipulato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva e che la residenza del nucleo familiare beneficiario nell'alloggio acquistato doveva essere trasferita nei tre mesi successivi.

Ad oggi la maggior parte dei beneficiari ammessi nei tre bandi è stata liquidata mentre per alcuni soggetti ancora da liquidare sono pervenute segnalazioni relative a problematiche, sopravvenute dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, che impediscono ai soggetti stessi di portare a termine la compravendita nel rispetto della tempistica prevista.

Si fa riferimento, ad esempio, a casi quali il protrarsi dei tempi da parte delle banche per la concessione dei mutui, la sopravvenuta indisponibilità dell'alloggio per vincoli non conosciuti all'epoca della prenotazione dell'alloggio stesso, ecc. ecc.

Si ritiene, al riguardo, che la proroga richiesta dai beneficiari ammessi a contributo possa essere concessa qualora sussistano situazioni in cui il mancato rispetto dei termini fissati non sia dipeso da una responsabilità diretta dell'interessato ma da problematiche del tutto indipendenti dalla sua volontà e comunque sopravvenute dopo l'approvazione delle graduatorie definitive.

Infatti, il rigetto di tali domande arrecherebbe un danno economico ai soggetti interessati tale da impedire l'acquisto dell'alloggio e conseguentemente comporterebbe il venir meno della finalità propria della normativa volta a sostenere economicamente coloro che intendono acquistare la prima casa.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2014, n. 1401.

L.R. n. 9/1998 e s.m. - Elenco di idonei alla nomina a direttore generale di ARPA Umbria di cui alla DGR n. 1160/2014.

N. 1401. Deliberazione della Giunta regionale 10 novembre con la quale - tra l'altro - viene approvato l'elenco di cui all'oggetto e si dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione degli allegati 1, 3 e 4 alla stessa.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

Gli allegati di cui sopra sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* - serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 2 dicembre 2014.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2014, n. 1425.

Approvazione atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto predisposto dal Servizio Urbanistica e espropriazioni e la conseguente proposta dell'assessore Fabio Paparelli;

Visto l'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) recante "*utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico*";

Visto l'art. 4 della L.R. n. 7/2011 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) recante "*attività di indirizzo e coordinamento della Regione*";

Vista la propria deliberazione n. 41 del 18 gennaio 2013 di emanazione dell'atto di indirizzo relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Preso atto della necessità di nuove considerazioni e riflessioni per l'applicazione della disciplina suddetta finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale, derivanti dall'ordinanza n. 442/2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalità dell'anzidetto art. 42 bis del T.U.;

Ritenuto pertanto necessario emanare un atto di indirizzo aggiornato sulla base delle nuove considerazioni, relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e contemporaneamente revocare la propria deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013 al fine di non creare dubbi e incertezze sull'applicazione medesima;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare quale atto di indirizzo e coordinamento dell'azione amministrativa dell'autorità espropriante, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, il documento "allegato A" alla presente deliberazione relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

3) di revocare la propria deliberazione n. 41 del 18 gennaio 2013;

4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le autorità esproprianti;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Paparelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011, relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013.

Premesso che:

— l'articolo 34, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha introdotto nel testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 l'art. 42-bis, riservato alla «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico». La nuova disposizione riprende in parte i contenuti del previgente art. 43, soppresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293/2010. Con l'istituzione dell'art. 42-bis si pone pertanto fine ad un periodo di vuoto normativo in materia di occupazioni illegittime introducendo importanti innovazioni tra le quali si distinguono:

a) il ristoro da riconoscere al proprietario che si compone sia di una prestazione indennitaria aggiuntiva rispetto a quella propria dell'espropriazione, sia di una prestazione risarcitoria decorrente dal momento in cui l'occupazione dell'immobile è avvenuta senza titolo;

b) la specifica motivazione del provvedimento con riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;

c) il provvedimento di acquisizione va comunicato in copia integrale, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Procura regionale della Corte dei Conti al fine dell'eventuale accertamento di responsabilità erariali connesse ai fatti per i quali non è stata in precedenza condotta una legittima azione amministrativa finalizzata all'esproprio del bene;

— con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013 è stato emanato un atto di indirizzo relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

— con ordinanza 13 gennaio 2014 n. 442 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'anzidetto art. 42 bis del T.U. in quanto l'acquisizione sanante da esso normata risulterebbe irragionevole, lesiva dei principi di uguaglianza, di difesa, dei principi a tutela e garanzia della proprietà privata e di legalità dell'azione amministrativa, nonché contrastante con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 e all'art. 1 del I° prot. add. alla Carta europea dei diritti dell'uomo e ancora confliggente con il principio del giusto processo affermato dall'art. 111 Cost. e con i principi enunciati dagli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost. (parità tra i cittadini, diritto di difesa, tutela della proprietà e imparzialità dell'azione amministrativa);

— a seguito della suddetta impugnazione si rendono necessarie delle nuove considerazioni e riflessioni per l'applicazione della disciplina medesima finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

Premesso altresì che:

— l'art. 4, comma 2, lett. b), della L.R. n. 7/2011 dispone che la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia di espropriazioni;

Atteso che:

— ai fini dello svolgimento dell'attività di cui sopra, è richiesta una comprovata conoscenza della materia giuridica e amministrativa nonché quella in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Considerato che:

— per le finalità sopra indicate il Servizio regionale Urbanistica, centri storici e espropriazioni competente in materia, per l'emanazione del precedente atto n. 41/2013 si era avvalso della specifica collaborazione del dott. Fulvio Rocco, Consigliere di Stato, esperto a livello nazionale con competenze anche nella materia espropriativa, il quale si è dichiarato disponibile alla predisposizione in collaborazione con il Servizio medesimo, di un nuovo documento di indirizzi per i procedimenti delle autorità esproprianti, senza aggravio di costi per l'amministrazione regionale;

Ritenuto pertanto necessario emanare un atto di indirizzo aggiornato sulla base delle nuove considerazioni, relativo all'applicazione dell'art. 42-bis del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e contemporaneamente revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013 al fine di non creare dubbi e incertezze sull'applicazione medesima.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

1. La disciplina contenuta nell'articolo 42 bis del T.U approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 380 trova la sua origine nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 8 ottobre 2010, recante la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327, il quale sino a quel momento aveva disciplinato il procedimento di sanatoria per tutti casi di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, disciplina, questa, sostitutiva pertanto dell'istituto di fonte giurisprudenziale dell'accessione c.d. "*invertita*", non accettato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), la quale, per contro, ha sostenuto e sostiene a tutt'oggi la necessità che sia il legislatore a normare tali fattispecie.

Tale pronuncia della Corte era stata indotta dall'avvenuta violazione, da parte del legislatore, dell'art. 76 Cost., non rinvenendosi nell'ambito della legge-delega che aveva consentito l'emanazione del T.U. 327 del 2001 un'espressa disposizione recante l'autorizzazione a normare il relativo istituto.

Nell'ambito dei lavori preparatori della L.R. 22 luglio 2011 n. 7, recante disposizioni in materia di pubblica utilità, era stata predisposta anche la bozza di una disciplina che ovviasse all'interno dell'ordinamento regionale ai problemi insorti dal vuoto normativo con ciò creatosi, facendosi in tal modo carico, nell'attesa di una nuova disciplina di fonte statutale in materia, delle affermazioni della giurisprudenza che, al riguardo, reputava comunque in tale contesto ineludibile, nelle ipotesi di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, la ricerca da parte dell'Amministrazione di un accordo con il proprietario del bene appreso.

Il relativo articolato è stato peraltro stralciato non appena il legislatore statutale ha introdotto nel T.U. 327 del 2001, per effetto dell'art. 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111, il nuovo art. 42-bis, recante la disciplina sostitutiva di quella dichiarata costituzionalmente illegittima.

2. Ora, peraltro, nonostante che la disciplina contenuta nell'art. 42-bis abbia iniziato a ricevere una convinta e corretta applicazione da parte delle amministrazioni che si sono trovate nelle condizioni di sanare la loro risalente utilizzazione senza titolo di beni appresi ai privati per scopi di pubblica utilità, è insorto in sede giurisdizionale un ulteriore problema che consiglia talune valutazioni prudenziali su tali tipologie di procedimento.

Con ordinanza 13 gennaio 2014 n. 442 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'anzidetto art. 42 bis del T.U. in quanto l'acquisizione sanante da esso normata risulterebbe irragionevole, lesiva dei principi di uguaglianza, di difesa, dei principi a tutela e garanzia della proprietà privata e di legalità dell'azione amministrativa, nonché contrastante con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 e all'art. 1 del I° prot. add. alla Carta europea dei diritti dell'uomo e ancora confliggente con il principio del giusto processo affermato dall'art. 111 Cost. e con i principi enunciati dagli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost. (parità tra i cittadini, diritto di difesa, tutela della proprietà e imparzialità dell'azione amministrativa).

E' ben evidente che, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, rimane pacifica la piena operatività della disciplina contenuta nell'art. 42-bis anzidetto, e risulta pertanto di per sé possibile iniziare procedimenti di acquisizione sanante nella sua applicazione, nonché proseguire i procedimenti già iniziati in tal senso.

Tuttavia, l'eventuale venir meno con effetto retroattivo dell'anzidetto art. 42-bis in dipendenza di una pronuncia della Corte Costituzionale che dichiari fondate le censure di incostituzionalità sollevate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione induce a qualche riflessione intesa ad evitare l'automatica caducazione di atti eventualmente adottati ai sensi di tale disciplina nelle more della pronuncia medesima. Ciò in quanto verrebbe in tale evenienza a riprodursi una situazione del

tutto identica a quella a suo tempo determinatasi allorché la medesima Corte Costituzionale ebbe a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 43 del T.U. 327 del 2001, con la conseguente caducazione degli effetti anche per gli atti non ancora divenuti inoppugnabili che fossero stati emanati in applicazione della disciplina divenuta incostituzionale, nonché delle pronunce giurisdizionali non ancora passate in giudicato e che parimenti fossero fondate sull'applicazione della disciplina medesima (cfr. ad es. sul punto, sempre con riguardo alla precedente vicenda dell'art. 43 del T.U. 327 del 2001, Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2011 n. 4408).

In tale contesto e considerando che la Corte Costituzionale impiegherà ragionevolmente un lasso di tempo compreso tra uno e due anni per emanare la propria pronuncia, si esprimono pertanto le seguenti considerazioni:

a) Se avverso il provvedimento acquisitivo già emanato e completo in tutte le sue parti, ivi compresa la sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari e l'inoltro in copia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, non dovesse a far tempo dall'inoltro del provvedimento medesimo al proprietario del bene, essere proposta impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa o straordinaria (art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro i rispettivi termini decadenziali, l'acquisizione diviene inoppugnabile e resiste all'eventuale sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis che dovesse sopravvenire.

b) Né le cose parrebbero mutare nell'ipotesi in cui il proprietario del bene appreso si risolvesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 14 e dell'art. 42-bis, comma 4, a contestare in sede giurisdizionale ordinaria l'ammontare contemplato dal provvedimento di acquisizione, ma senza impugnare in sede giurisdizionale l'acquisizione medesima. In tale evenienza, infatti, l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente dovrebbe ragionevolmente configurarsi quale "*rapporto esaurito*" che resiste all'eventuale caducazione del pur presupposto art. 42-bis in quanto parimenti fondato su di un provvedimento divenuto inoppugnabile, nel mentre seguirebbe il giudizio innanzi alla giurisdizione ordinaria in ordine alla congruità dell'indennizzo.

c) Se, viceversa, sono già intervenute o intervengono impugnative dell'acquisizione in sede di giurisdizione amministrativa o straordinaria, la perdurante pendenza di tali contestazioni (e, conseguentemente, la non intervenuta inoppugnabilità del provvedimento impugnato, ossia la mancata definizione della causa mediante pronuncia passata in giudicato) determinerà comunque la caducazione del provvedimento di acquisizione nell'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dovesse affermare l'incostituzionalità dell'art. 42-bis.

3. E' bene sin d'ora precisare che, nell'ipotesi in cui dovesse essere espunto dal nostro ordinamento l'art. 42-bis, si riprodurrebbe nel lasso di tempo intercorrente tra la sua caducazione e la sua sostituzione da parte del legislatore con altra disciplina, una situazione assolutamente analoga a quella già verificatasi all'atto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 del T.U. 327 del medesimo 2001.

In tale evenienza, pertanto, l'amministrazione che intendesse sanare la propria utilizzazione a fine pubblico di un bene altrui potrà unicamente ottenere il consenso della controparte per la stipula di un contratto di vendita, anche con funzione transattiva, oppure agire con un nuovo procedimento espropriativo (così l'anzidetta sentenza di Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011 n. 4408), tenendo comunque presente che il privato ha sempre e comunque diritto a chiedere la restituzione dell'area illegittimamente e illecitamente occupata dall'amministrazione medesima e che, nell'ipotesi in cui l'area di cui trattasi risulti irreversibilmente trasformata, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2058, comma 2, cod. civ., in forza del quale il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, ove sia stata richiesta non solo la restituzione del bene, ma anche il ripristino dello status *quo ante*; peraltro, il risarcimento in forma specifica può essere negato

quando il costo di ripristino supererebbe il valore di mercato del bene (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011 n. 3561).

Né va sottaciuto che qualora il proprietario abbia richiesto unicamente il risarcimento per equivalente, prendendo atto dell'irreversibile trasformazione del bene, non può di per sé attribuirsi alla rinuncia alla restituzione un effetto abdicativo della proprietà in favore dell'amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l'esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l'effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato; sicché resta fermo il dovere dell'amministrazione di addivenire ad un accordo transattivo con il proprietario che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell'immobile, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 676).

Va anche esclusa, sempre nell'ipotesi in cui il privato chieda la restituzione del bene occupato, l'applicazione dell'art. 2933, secondo comma, cod. civ., in forza del quale *“non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale”* nel caso in cui la restituzione incida su interessi circoscritti alla realtà locale; la previsione in questione ha infatti carattere eccezionale e trova applicazione nei riguardi della demolizione delle sole opere che sono fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza (così Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 2011 n. 3331).

Va pure ricordato che laddove l'amministrazione abbia non solo affidato ad altro soggetto la realizzazione dell'opera pubblica, ma anche delegato il soggetto medesimo allo svolgimento delle procedure espropriative, in caso di danni cagionati all'espropriato per occupazione illegittima si configura la responsabilità solidale tra delegante e delegato quante volte vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi, anche solo per omesso controllo del primo sul secondo, e salva la diversa conclusione cui può pervenirsi sulla base di concreti e specifici elementi che escludano la responsabilità dell'uno o dell'altro dei predetti soggetti (così T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 settembre 2013 n. 1025).

4. Chiarito ciò, va evidenziato che il legislatore statale ha sensibilmente diversificato il contenuto sostanziale dell'istituto rispetto alle disposizioni previgenti.

Infatti, il precedente art. 43 contemplava che l'Autorità che utilizzava un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, *“valutati gli interessi in conflitto”*, poteva disporre che il bene stesso fosse *“acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”*. La misura di tali danni, salve eventuali e diverse disposizioni di legge, era commisurata *“al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7”* del medesimo T.U. 327, *“col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo”*.

Ora, viceversa, l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, *“valutati gli interessi in conflitto”*, può disporre che il bene medesimo *“sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”* (venti per cento in caso di utilizzazione del terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati).

In tal modo, pertanto, le conseguenze dell'apprensione senza titolo sono state ricondotte dal legislatore non già, come in passato, ad un fatto illecito generante l'obbligo del risarcimento di un

danno, ma ad un accadimento comunque assistito dal pubblico interesse e dal quale pertanto consegue la corresponsione di un indennizzo ulteriore e distinto rispetto a quello ordinariamente spettante per l'esproprio e da liquidarsi, come detto, in via forfetaria nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ovvero nella misura del venti per cento sia nell'ipotesi di apprensione avvenuta per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, sia nelle ipotesi di finalità di interesse pubblico realizzate mediante attribuzione del terreno in uso speciale a soggetti privati.

Questo profilo è stato ben esplicito nella sentenza n. 1438 del 2012 del Consiglio di Stato, laddove si afferma che l'art. 42-bis del D.P.R. 327 del 2001 è disciplina che prevede in capo alla pubblica amministrazione un mutamento del titolo della pretesa economica che il proprietario leso può far valere dinanzi occupazioni sine titolo.

Il soggetto leso vanta, infatti, il diritto al pagamento di un indennizzo per il danno patrimoniale subito e non il risarcimento del danno, come era nel regime del precedente art. 43; il che determina anche specifiche ripercussioni in termini di giurisdizione nella materia di cui trattasi, infatti "sottoposta alla cognizione del giudice civile, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo (approvato con D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104) , per il quale non sussiste la giurisdizione esclusiva quando si tratti della determinazione e della corresponsione "delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" nel cui novero rientra senz'altro quello emesso ai sensi dell'art. 42-bis" (cfr. sent cit).

Risulta, altresì, con ogni evidenza che il ristoro patrimoniale per il proprietario è sensibilmente più ridotto rispetto alla disciplina precedente, anche perché l'acquisizione al patrimonio pubblico non è retroattiva.

Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è comunque determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo T.U. 327 del 2001.

Peraltro, ai sensi del comma 3, dello stesso art. 42-bis, per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato secondo i parametri descritti al paragrafo 3, sempreché dagli atti del procedimento non risulti la prova di una diversa entità del danno.

Si pone da subito il problema circa l'applicazione al riguardo dell'istituto della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. nell'ipotesi in cui non sia intervenuto da parte del proprietario un qualsivoglia atto interruttivo.

Parrebbe che la risposta debba essere positiva, avuto riguardo al carattere eminentemente generale dell'istituto stesso, anche se non va sottaciuto che la natura marcatamente speciale della disciplina contenuta nell'art. 42-bis potrebbe anche deporre nel senso che quanto spettante al proprietario a titolo risarcitorio per gli anni di occupazione gli debba essere comunque riconosciuto, anche a prescindere dell'eventuale esistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione.

In base a quanto testè riferito, il ristoro da riconoscere al proprietario si compone dunque sia di una prestazione indennitaria aggiuntiva rispetto a quella propria dell'espropriazione, sia di una prestazione risarcitoria decorrente dal momento in cui l'occupazione dell'immobile è avvenuta senza titolo.

Al di là della definizione nominalistica di quest'ultima, qualificata, per l'appunto, quale risarcimento del danno comunque correlato all'esercizio di una pubblica funzione, si è dell'opinione che per entrambi i casi sussista l'anzidetta giurisdizione del giudice ordinario, posto che il computo della prestazione risarcitoria è reso conseguente dallo stesso legislatore all'indennità di espropriazione calcolata al fine della legittimazione dell'uso pubblico dell'immobile.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 42-bis, il provvedimento di acquisizione emesso dalla competente Autorità deve recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e, ove possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio.

Il provvedimento deve inoltre essere specificamente motivato con riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

Con il provvedimento è liquidato l'indennizzo e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni.

Il provvedimento va notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, del T.U. 327 del 2001; va inoltre trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, e va pure trasmesso in copia all'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del medesimo T.U. 327 del 2001.

Va posta quindi l'attenzione sulla necessità, anche con richiamo in via sistematica a quanto previsto in via generale dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, di un puntuale adempimento da parte delle Amministrazioni procedenti degli obblighi motivazionali contemplati dall'articolo in esame e testè richiamati, in quanto la loro trasgressione potrebbe incentivare i privati a proporre, a fini dilatori, ulteriori contenziosi innanzi al giudice amministrativo, con contestuale richiesta in tale sede di giudizio di maggiori danni derivanti dall'illegittimità del provvedimento di acquisizione.

Va inoltre evidenziato che il legislatore non prevede, di per sé, la contestuale liquidazione nel provvedimento di acquisizione del risarcimento conseguente al periodo di occupazione senza titolo dell'immobile; pare tuttavia ragionevole che tale liquidazione sia disposta in via contestuale se sussiste al riguardo un consenso scritto del proprietario sul suo ammontare.

In caso contrario, quest'ultimo dovrà adire le vie giudiziarie per il suo pagamento: circostanza, questa, che non determina nel frattempo l'arresto del procedimento finalizzato all'emissione del decreto di acquisizione dell'immobile.

Anche le eventuali contestazioni sull'entità dell'indennizzo non arrestano l'emissione del provvedimento di acquisizione, posto che il relativo contenzioso si incentrerà comunque sull'importo dell'indennizzo medesimo depositato ai sensi dell'art. 20, comma 14, del T.U. 327 del 2001, senza impedire l'acquisizione coattiva dell'immobile da parte dell'Amministrazione procedente (salva ovviamente restando l'anzidetta facoltà del destinatario del provvedimento di impugnazione innanzi al giudice amministrativo).

Va anche rimarcato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 42-bis, il provvedimento di acquisizione va pure comunicato in copia integrale, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, e ciò al fine dell'eventuale accertamento di responsabilità erariali connesse ai fatti per i quali non è stata in precedenza condotta una legittima azione amministrativa finalizzata all'esproprio del bene.

Si ritiene opportuno, al riguardo, raccomandare il contestuale inoltro alla Procura di una dettagliata relazione sui fatti pregressi che hanno impedito il corretto svolgersi del procedimento di espropriazione, in modo da consentire al magistrato contabile l'accertamento, ove del caso, dei presupposti che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della L. 14 gennaio 1994 n. 20, consentono l'esercizio del proprio potere di riduzione della responsabilità, nonché la considerazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici eventualmente soggetti al giudizio di responsabilità.

Va anche evidenziato che, ai sensi della seconda parte del comma 2, dell'articolo in esame, il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per

l'annullamento dell'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero dell'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o, ancora, del decreto di esproprio.

In tali evenienze l'Amministrazione, qualora reputi che gli atti impugnati siano in effetti illegittimi può provvedere al loro annullamento in via di autotutela (nell'articolo in esame si parla, peraltro, in via impropria di mero "ritiro" degli atti stessi) facendo cessare pertanto per sopravvenuta carenza di interesse il procedimento innanzi al giudice amministrativo, facendo quindi seguire l'adozione del provvedimento di acquisizione.

Le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, devono essere detratte da quelle dovute in dipendenza dell'applicazione dell'art. 42-bis.

Per espressa previsione dell'articolo in esame, le disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

In tale evenienza l'Autorità procedente può disporre, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

La disciplina complessivamente contenuta nell'art. 42-bis trova applicazione, come espressamente previsto al comma dello stesso, anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia già stato adottato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato.

In tali casi l'Amministrazione procedente deve peraltro sempre rinnovare nel nuovo provvedimento di acquisizione del bene la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione stessa, e le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, devono essere detratte da quelle dovute ai sensi della nuova disciplina.

Una non ancora consolidata giurisprudenza attribuisce l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42-bis alla competenza dirigenziale (cfr. al riguardo T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 15 novembre 2011 n. 2127), configurandolo quale mero atto di gestione.

È preferibile, tuttavia, anche in considerazione della circostanza che il provvedimento stesso il più delle volte è deputato a definire pregressi contenziosi o, comunque ipotesi di possibile contenzioso, ricondurlo "latu sensu" ad un'ipotesi di transazione o comunque di acquisto immobiliare, con il conseguente riconoscimento al riguardo di una competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

5. Alternative all'art. 42 bis

A partire dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del T.U si è posto il problema per le autorità esproprianti di quali possono essere le alternative possibili al provvedimento di acquisizione sanante per poter ottenere la proprietà di un bene, queste possono essere:

a) Acquisto del bene

Questa prima possibilità deve essere concretizzata attraverso la stipula di un atto di compravendita che prevede un "prezzo" (indennizzo + risarcimento) anche se riguarda un'area già occupata dalla pubblica amministrazione. Infatti, in relazione alla giurisprudenza della Corte Europea e ai principi della Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo riconosciuta come operante anche nel nostro ordinamento attraverso alcune sentenze della Corte Costituzionale ed a seguito del Trattato di Lisbona, il proprietario dell'area non perde il diritto di proprietà nemmeno dopo l'occupazione abusiva la quale resta un fatto illecito non idoneo a trasferire la proprietà del bene.

b) Nuova procedura espropriativa

Per poter addivenire ad una nuova procedura espropriativa presupposto essenziale è la riapprovazione del progetto dell'opera e conseguentemente una nuova dichiarazione di pubblica utilità. Infatti l'art. 13, del T.U. degli espropri prevede che "la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità" quindi non viene esclusa la possibilità di rinnovare il procedimento per una nuova dichiarazione di pubblica utilità. La riapprovazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità oltre a confermare le ragioni di interesse pubblico che erano alla base dell'originario progetto, devono essere precedute dal procedimento per la partecipazione degli interessati delle aree da espropriare al fine di permettere agli stessi di formulare osservazioni.

Si rileva comunque che nel caso di modifica irreversibile del bene in atto, la realizzazione della procedura in esame appare problematica anche per la circostanza che è difficile configurare il rapporto tra il nuovo procedimento e l'utilizzo senza titolo per il periodo precedente per il quale spetterebbe al proprietario il risarcimento del danno.

Né va sottaciuto che, fronte di una giurisprudenza che ammette il rinnovo del procedimento ablatorio (cfr., ad es., T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 novembre 2011 n. 1762), altra lo esclude recisamente, affermando al riguardo l'infungibilità della disciplina contenuta nell'art. 42-bis (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 febbraio 2012 n. 53).

c) Restituzione del bene

Può essere sempre chiesta dal proprietario o spontaneamente disposta dalla pubblica amministrazione occupante. La restituzione non è subordinata all'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo non portato a termine con l'emissione del decreto di espropriazione, ma può essere ostacolata solo dalla maturazione della usucapione ventennale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 2 novembre 1911 n. 1913).

La restituzione, peraltro, implica comunque il ripristino dell'area a cura e spese dell'amministrazione (cfr. sempre T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 novembre 2011 n. 1762) e il pagamento dell'indennità per l'occupazione pregressa, se non corrisposta e limitata ai cinque anni precedenti, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. qualora il proprietario non abbia idoneamente interrotto per il lasso di tempo ulteriormente antecedente il termine della prescrizione.

d) Usucapione

Va premesso al riguardo che l'amministrazione neppure in astratto è dotata del potere di dichiarare l'intervenuta usucapione di un bene, atteso che solo una pronuncia giudiziale (specificamente del giudice ordinario, avente giurisdizione in materia di diritti reali), e non la semplice dichiarazione di una parte, seppure pubblica, può determinare l'usucapione di un immobile e fondare, successivamente, il legittimo esercizio del potere dell'amministrazione medesima a tutela della sua proprietà (cfr. al riguardo, ad es., T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 27 agosto 2013 n. 1802).

Comunque sia, non si ignora la giurisprudenza di vari T.A.R. che ammettono al riguardo la possibilità in astratto per l'amministrazione di adire, per l'appunto, la via giudiziale ordinaria al fine di usucapire immobili da loro occupati a fini pubblici al fine di sanare la mancata emanazione del provvedimento di espropriazione (così, ad es., T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24 luglio 2013 n. 3879; 9 luglio 2013 n. 3568).

Non pare, tuttavia, che tale strada sia agevolmente percorribile se non altro per la presumibile lunghezza del relativo contenzioso e per le prevedibili contestazioni che in sede CEDU insorgerebbero a fronte di un utilizzo generalizzato di tale istituto civilistico, stante l'implicita conseguenza della non debenza di ristori patrimoniali di sorta al proprietario.

Va infatti al riguardo ribadito che, in effetti, con sentenza n. 11147 dd. 4 luglio 2012 la Sezione I della Corte di Cassazione ha affermato che l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della pubblica amministrazione è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'amministrazione occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere

ablato, che connota tale tipo di occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; né rileverebbe al riguardo in senso contrario la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001, posto che l'acquisto postumo del diritto di proprietà risulterebbe logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.

Ma, come ben si vede, la Suprema Corte riferisce in tal modo la possibilità di utilizzo dell'usucapione alle sole ipotesi nelle quali l'area sia stata appresa dall'amministrazione senza emissione di provvedimenti propri del diritto pubblico, nel mentre le ipotesi sanabili delle quali qui ci si occupa sono per ampia parte contraddistinte dall'avvenuta apprensione delle aree mediante idonei provvedimenti di occupazione non seguiti peraltro dal provvedimento di esproprio (cc.dd. "*occupazioni appropriate*"); e l'eventuale venir meno dell'art. 42-bis ragionevolmente non potrebbe comunque determinare l'estensione dell'istituto dell'usucapione, in funzione "*sanante*", anche a tale tipologia di occupazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2014, n. 1503.

Programma attuativo di intervento per l'impiantistica sportiva, anno 2014. Approvazione bando.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabio Paparelli;

Preso atto della legge regionale di assestamento di bilancio 17 novembre 2014, n. 20;

Preso atto altresì:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare il bando ed i criteri per la realizzazione del programma attuativo d'intervento per l'impiantistica sportiva anno 2014 che in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive di procedere, alla scadenza del bando, all'istruttoria delle domande e alla determinazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo;

4. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 26, D.Lgs n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria (BUR);

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell'assessore Paparelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Programma attuativo di intervento per l'impiantistica sportiva, anno 2014. Approvazione bando.

La legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni", all'art. 10 prevede che la Giunta regionale, con il programma annuale di settore, adotti le priorità e le necessità d'intervento in materia di sostegno per il patrimonio impiantistico sportivo, compreso le strutture scolastiche. Prevede altresì, che con lo stesso programma stabilisca le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento e la ridestinazione d'uso del patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Il Consiglio regionale con proprio atto 1 luglio 2014, n. 331, approva il piano triennale 2014/2016 per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva - art. 8 L.R. 23 settembre 2009, n. 19.

Tra gli obiettivi specifici del piano triennale, al punto 3, è indicata espressamente l'azione di sostegno alle infrastrutture e agli impianti sportivi al fine di migliorarne il livello funzionale, a beneficio di una maggiore diffusione della pratica sportiva e dell'ospitalità di grandi eventi sportivi internazionali e nazionali che valorizzano il territorio.

Tale azione di sostegno per l'impiantistica sportiva viene ribadita nel programma del 2014 che esalta ancora meglio la priorità dell'intervento regionale per la messa a norma dell'impiantistica sportiva di natura strategica che consente di ospitare grandi eventi sportivi di carattere internazionale e nazionale che portano economia al territorio.

Nel documento istruttorio del programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa, adottato con DD 23 giugno 2014, n. 757, viene ribadita (punto 4) la prospettiva in materia di impiantistica sportiva, di dare priorità agli interventi di messa a norma degli impianti che ospitano attività federali, nell'eventualità di un riparto di fondi.

L'assestamento del bilancio regionale, approvato legge regionale 17 novembre 2014, n. 20, al capitolo 6892, UPB 10.2.002, presenta una disponibilità di € 900.000,00 (novecentomila/00). È stato quindi predisposto il bando allegato al presente documento, quale parte integrante e sostanziale dal quale si evince che possono accedere ai benefici finanziari, per gli interventi di cui al comma 1, art. 25 della L.R. 19/2009, i soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dello stesso art. 25, gli Enti locali proprietari di impianti sportivi.

Per sostenere le necessità più impellenti del patrimonio impiantistico regionale e contemporaneamente valorizzare la vocazione sportiva di eccellenza della regione, il bando dà la priorità ad impianti sportivi in cui operano direttamente le Federazioni sportive nazionali e adatti a ospitare l'organizzazione di manifestazioni di livello internazionale e nazionale.

Per concorrere al contributo regionale le progettualità oggetto di domanda dovranno riguardare lavori di manutenzione straordinaria, messa a norma e/o abbattimento delle barriere architettoniche di impianti sportivi di proprietà pubblica nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) lavori di impianti di manutenzione straordinaria di impianti sede di centro federale nazionale;
- b) lavori di adeguamento in impianti preposti allo svolgimento di campionati italiani, europei e/o mondiali;
- c) lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) lavori di messa a norma ai fini dell'agibilità e della sicurezza.

Ciò premesso, si richiede alla Giunta regionale di condividere e fare propri i criteri e le priorità citate, quindi di approvare il bando in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Perugia, li 19 novembre 2014

L'istruttore
F.TO LAMBERTO PARMEGIANO PALMIERI

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO DI INTERVENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA, ANNO 2014.

.....

La Giunta regionale, in attuazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19, avente ad oggetto: "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed Integrazioni" e di quanto previsto nel piano triennale 2014/2016 in materia di impiantistica sportiva di cui alla DGR 19 maggio 2014, n. 516, approvata dal Consiglio regionale con atto del 1 luglio 2014 n. 331, intende realizzare il programma annuale d'intervento a sostegno del patrimonio impiantistico regionale di proprietà pubblica per l'anno 2014.

La legge regionale di assestamento di bilancio 17/11/2014, n. 20, al capitolo 6892, UPB 10.2.002 prevede una disponibilità di € 900.000,00 (novecentomila/00) per l'impiantistica sportiva. Il programma annuale di settore che viene finanziato con tale somma, segue le linee guida per la redazione di piani di settore in materia di opere pubbliche e procedure amministrative di cui all'art. 6, comma 2, L.R. 21 gennaio 2010, n. 3, approvate con delibera di Giunta regionale 11/10/2010 n. 1405.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici finanziari del presente bando, per gli interventi di cui al comma 1, art. 25 della L.R. 19/2009, i soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dello stesso art. 25, vale a dire gli **Enti Locali proprietari di impianti sportivi**.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Le progettualità oggetto di domanda per concorrere al contributo regionale dovranno riguardare lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento, messa a norma ai fini dell'agibilità e della sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche di impianti sportivi di proprietà pubblica .

Sarà data priorità:

- a) ai lavori di manutenzione straordinaria di impianti sede di centro federale nazionale;
- b) ai lavori di adeguamento in impianti preposti allo svolgimento di campionati italiani, europei e/o mondiali;
- c) all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) alla messa a norma ai fini dell'agibilità e della sicurezza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, così come sostituito dall'art. 2 del regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, le domande di contributo dovranno essere presentate sulla base del presente bando, **entro quindici giorni** dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria).

Per quanto riguarda la data d'invio delle richieste farà fede, pena l'esclusione, la trasmissione avvenuta tramite il sistema informatizzato TraMA – Sezione Bandi, al seguente indirizzo web: <http://www.operepubbliche.regione.umbria.it> – spalla sinistra cliccando su TraMA e poi direttamente su: <http://pianisetto.regione.umbria.it>.

Le domande dovranno essere formulate esclusivamente on line utilizzando il modello allegato al presente bando, diversamente saranno escluse.

I soggetti che hanno già presentato domanda di contributo, dovranno ripresentare l'istanza con le modalità previste dal presente bando.

Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento soltanto le domande che prevedono il cofinanziamento per un importo non inferiore al 50% del costo dell'opera. Il contributo regionale non potrà, in ogni caso, superare i 100.000,00 (centomila/00) euro.

La domanda dovrà essere corredata pena l'esclusione da:

- progetto preliminare o definitivo o esecutivo, di cui al Dgls n. 163/2006 e successive sue modificazioni ed integrazioni (il progetto definitivo ed esecutivo costituiscono requisito per il punteggio in graduatoria);
- deliberazione di approvazione dello stesso da parte dell'organo collegiale competente, contenente l'impegno al cofinanziamento ed alla realizzazione del progetto dei lavori o di un suo stralcio funzionale per cui si richiede il contributo alla Regione Umbria;
- modalità di cofinanziamento del soggetto richiedente per la realizzazione degli interventi previsti;
- ogni altro documento ritenuto funzionale per il buon esito della domanda.

Il progetto da allegare alla domanda dovrà in ogni caso essere dotato dei seguenti elaborati:

- a) disegni delle opere che individuino esattamente i lavori da eseguire;
- b) relazione tecnico-descrittiva, stima dei lavori e computo metrico estimativo a firma del tecnico iscritto all'albo professionale.

Ogni Ente locale richiedente, per lo stesso esercizio finanziario, potrà presentare una sola domanda di finanziamento per un solo impianto sportivo (comma 3, art. 7, regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, concernente "Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva" coordinato con le modificazioni e le integrazioni di cui al regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6".

CRITERI DI PRIORITA' E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Tipologia di intervento	Punti
a) lavori di manutenzione straordinaria di impianti sede di centro federale nazionale	20
b) a lavori di adeguamento in impianti preposti allo svolgimento di campionati italiani, europei e/o mondiali	20
c) abbattimento delle barriere architettoniche	20
d) messa a norma ai fini dell'agibilità e della sicurezza.	20

Livello di progettazione	
Progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente	5
Progetto definitivo ai sensi della normativa vigente	3
Progetto preliminare ai sensi della normativa vigente	1
Gestione dell'impianto	
Diretta in economia con proprio personale	4
Affidata ad associazione sportiva giuridicamente riconosciuta, iscritta al registro CONI	4
Affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N	3
Affidata ad associazione sportiva giuridicamente non riconosciuta, iscritta al registro CONI	2
Utenza, polifunzionalità ed interesse sovracomunale dell'impianto	
Scolastica, extrascolastica proveniente da due o più comuni documentata (<i>convenzione, programma, intesa, ecc.</i>)	3
Scolastica ed extrascolastica dello stesso comune	2
Polifunzionalità dell'impianto (<i>tre o più attività extrascolastiche</i>)	2
Percentuale di cofinanziamento	
80% dell'importo progettuale	6
70% dell'importo progettuale	4
60% dell'importo progettuale	2

Sarà data priorità alle progettualità degli Enti Locali che avranno fornito informazioni ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 13 della L.R. 19/2009 (comma 7, art. 9 regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6).

A parità di punteggio sarà data priorità agli interventi presentati dagli Enti locali che negli ultimi cinque anni hanno beneficiato di un minor contributo regionale assegnato ai sensi della l.r. 19/2009 per l'impiantistica sportiva.

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione e la rendicontazione dei contributi avverrà ai sensi di quanto disposto dal comma 6 e seguenti, dell'art. 9 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, concernente "Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva" coordinato con le modificazioni e le integrazioni di cui al regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante "Modificazioni ed integrazione al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6".

L'erogazione del contributo regionale assegnato in ogni caso sarà condizionata dall'applicazione di quanto disposto al comma 7, art. 9, del regolamento sopra citato.

Ove si verificassero residui per il mancato utilizzo del contributo regionale si provvederà alla riassegnazione delle somme disponibili per scorrimento della graduatoria che potrà essere utilizzata anche nel caso di assegnazione di maggiori risorse.

CRONO PROGRAMMA E INIZIO DEI LAVORI

L'inizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo dovrà avvenire, pena di revoca del contributo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR (Bollettino

Ufficiale della Regione Umbria) del programma annuale d'intervento. L'inizio dei lavori dovrà seguire, a pena di revoca, il seguente cronoprogramma come per altro la durata degli stessi:

Cronoprogramma della durata totale dell'intervento						
Redazione e approvazione progetto	Impegno regionale	Gara e verbale consegna inizio lavori	Ultimazione dei lavori	Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori	Approvazione collaudo e comunicazione alla Regione	Atto della Regione di liquidazione finale
Deliberazione allegata alla domanda di contributo	All'assegnazione del contributo	Entro 180 gg dalla pubblicazione del contributo	Entro 540 gg dall'inizio degli stessi	Entro 180 gg dall'ultimazione lavori	Entro 45 gg	Entro 45 gg
		Al termine dei di 180 giorni eventuale revoca del contributo				

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi concessi potranno essere revocati e riassegnati ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 11 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6, concernente "Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva" coordinato con le modificazioni e le integrazioni di cui al regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 2, recante "Modificazioni ed integrazione al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6".

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti l'Ufficio è il seguente: Servizio Valorizzazione delle risorse Culturali e Sportive - Palazzo Broletto – Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia – tel. 0755045490 – 5400 – 5456. Fax 0755045568. E-mail sport@regione.umbria.it .

Da presentare su carta intestata del soggetto richiedente il contributo)

REGIONE UMBRIA
Servizio Valorizzazione Attività Culturali
e Sportive
via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA

Oggetto: L.R. 19/2009 - Programma attuativo per l'impiantistica sportiva anno 2014.
Richiesta contributo ai sensi dell'art. 25.

Il sottoscritto:

in qualità di:

chiede,

la concessione del contributo per la realizzazione dei lavori presso l'impianto di proprietà pubblica denominato _____

Sito in _____

e terminato di costruire in data _____; funzionante dal _____;

già ristrutturato e messo a norma nell'anno _____ con il contributo regionale |_|
senza il contributo regionale e con fondi provenienti:

TIPOLOGIA DELLE OPERE DA REALIZZARE

Lavori di _____

Importo totale € _____

Contributo richiesto € _____

Cofinanziamento € _____ % _____

Progetto: Preliminare Definitivo Esecutivo

Eventuali stralci funzionali indicati in ordine di priorità:

1 - Lavori di

Importo totale € _____

Contributo richiesto € _____

Cofinanziamento € _____ % _____

Progetto: Preliminare Definitivo Esecutivo

2 - Lavori di

Importo totale € _____

Contributo richiesto € _____

Cofinanziamento € _____ % _____

Progetto: Preliminare Definitivo Esecutivo

3 - Lavori di

Importo totale € _____

Contributo richiesto € _____

Cofinanziamento € _____ % _____

Progetto: Preliminare Definitivo Esecutivo **Si allega:**

- progetto preliminare , definitivo , esecutivo ;
- deliberazione di approvazione con impegno al co-finanziamento;
- convenzione di affidamento del servizio di gestione dell'impianto;
- il regolamento d'uso pubblico dell'impianto e il piano delle tariffe applicate

Si dichiara che la gestione dell'impianto è:

- diretta in economia con proprio personale
- affidata a cooperativa affiliata ad una F.S.N. o E.P.S.N.
- affidata ad associazione sportiva riconosciuta iscritta al registro CONI
- affidata ad associazione sportiva non riconosciuta iscritta al registro CONI

Si dichiara altresì, che:

l'impianto è fruito da utenza scolastica proveniente da (indicare gli istituti scolastici e numero degli alunni):

L'impianto è fruito da utenza extrascolastica proveniente da (indicare il numero delle associazioni, società sportive e il numero atleti):

L'impianto è polifunzionale e vi si possono praticare (indicare le attività e discipline sportive):

L'impianto è al servizio di più Comuni (indicare quali):

Data

Timbro e Firma

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 ottobre 2014, n. **8537**.

L.R. 22/2004. Associazione Costantino Imperatore centro storico Spello. Spello (PG). Presa d'atto cambio denominazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2014 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";

Vista la D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2014, art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale,

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 L.R. 22/2004;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11400 del 6 dicembre 2006 con la quale il Centro Sociale di Spello con sede legale in via S. Filippo, 1 - 06038 Spello (PG) veniva iscritto al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale alla sezione D), foglio 23, numero d'ordine 23;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3510 dell'11 maggio 2012 con la quale si prendeva atto del cambio denominazione del Centro Sociale in Associazione Costantino Imperatore Centro Storico Spello;

Vista la nota prot. 132259 del 9 ottobre 2014 con la quale l'associazione di cui sopra comunicava ancora una nuova modifica della denominazione nel modo seguente: Centro Sociale Costantino Imperatore Spello;

Considerato, pertanto, che la nuova denominazione dell'associazione Costantino Imperatore centro Storico di Spello è ora Centro Sociale Costantino Imperatore Spello;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto della modifica della denominazione dell'associazione Costantino Imperatore Centro Storico Spello con sede legale in via S. Filippo, 1 - 06038 Spello (PG), in Centro Sociale Costantino Imperatore Spello;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione interessata ed al servizio Affari Giuridico-legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 ottobre 2014

Il dirigente
NERA BIZZARRI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 ottobre 2014, n. **8643**.

L.R. 22/2004. Associazione Terracomunica - Gubbio - PG. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2014 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";
Vista la D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2014, art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);
Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 L.R. 22/2004;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall'associazione Terracomunica con sede legale in via B. Croce, 15 - 06024 Gubbio (PG), del 17 ottobre 2014 prot. 136636;
Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima e verificato che l'associazione è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale, ne consentono l'iscrizione;
Considerato, altresì, che l'associazione di cui sopra rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover iscrivere l'associazione Terracomunica di Gubbio nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione dell'associazione Terracomunica con sede legale in via B. Croce, 15 - 06024 Gubbio (PG), alla sezione B), foglio 222, numero d'ordine 222 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione interessata ed al servizio Affari Giuridico-legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza,
3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 24 ottobre 2014

Il dirigente
NERA BIZZARRI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 novembre 2014, n. **9017**.

L.R. 22/2004. Associazione Amici di Collemancio - Vocabolo Cicaletto - Collemancio di Cannara (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
 Visto il regolamento interno di questa Giunta;
 Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
 Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
 Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2014 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";
 Vista la D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2014, art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";
 Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);
 Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;
 Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 L.R. 22/2004;
 Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall'associazione Amici di Collemancio con sede legale in vocabolo Cicaletto frazione Collemancio di Cannara (PG) il 17 ottobre 2014 prot. 136642;
 Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima e verificato che l'associazione è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale, ne consentono l'iscrizione;
 Considerato, altresì, che l'associazione di cui sopra rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. B) della richiamata legge regionale;
 Ritenuto, pertanto, di dover iscrivere l'associazione Amici di Collemancio nella apposita sezione;
 Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione dell'associazione Amici di Collemancio con sede legale in vocabolo Cicaletto frazione Collemancio di Cannara (PG) alla sezione B), foglio 223, numero d'ordine 223 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione interessata ed al servizio Affari Giuridico-legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 5 novembre 2014

Il dirigente
 NERA BIZZARRI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 novembre 2014, n. 9018.

L.R. 22/2004. Associazione dei Quartieri Pesci d'Oro Città di Castello (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
 Visto il regolamento interno di questa Giunta;
 Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2014 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";

Vista la D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2014, art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 L.R. 2272004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall'Associazione dei Quartieri Pesci d'Oro, Boschetto, Montesca, Casalsole, Popolo, San Paterniano, con sede legale in via Cortonese, 4 - 06012 Città di Castello (PG) il 18 aprile 2014 prot. 54287;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità di acquisire ulteriore documentazione ad integrazione di quanto pervenuto in allegato alla domanda summenzionata;

Considerato che con note dell'8 maggio, 11 giugno, 11 luglio, 7 agosto 2014 protocolli n. 63349, 77870, 92395 e 103919 si richiedeva all'associazione la documentazione mancante;

Preso atto che in data 21 ottobre prot. 136901 l'associazione integrava solo parzialmente quanto richiesto;

Considerato che in data 23 ottobre 2014 si provvedeva a richiedere all'associazione la documentazione ancora mancante;

Preso atto che il 31 ottobre prot. 143726 l'associazione inviava tutto quanto domandato;

Considerato, altresì, che l'associazione di cui sopra rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover iscrivere l'associazione in oggetto nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione dell'Associazione dei Quartieri Pesci d'Oro, Boschetto, Montesca, Casalsole, Popolo, San Paterniano con sede legale in via Cortonese, 4 - 06012 Città di Castello (PG), alla sezione B), foglio 223, numero d'ordine 223 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione interessata ed al servizio Affari Giuridico-legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 5 novembre 2014

Il dirigente
NERA BIZZARRI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ENERGIA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 novembre 2014, n. 9383.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2, commi 6, 7, 8 e 9. Approvazione dell'elenco regionale dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale. Istanze presentate nell'anno 2014.

N. 9383. Determinazione dirigenziale 14 novembre con la quale si approva l'elenco in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 14 novembre 2014

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

Elenco dei Tecnici Competenti nel campo dell'acustica ambientale abilitati nel 2014

Cognome Nome	Titolo di studio	Residenza
Arzilli Gloria	Diploma di Geometra	Perugia (PG)
Bagaglini Daniele	Laurea in Ingegneria meccanica	Velletri - Roma
Barzotti Maria Chiara	Laurea in Ingegneria per L'ambiente e il territorio	Città di Castello (PG)
Battistoni Valeria	Laurea in Ingegneria dei materiali	Terni (TR)
Belloni Alessandro	Laurea in tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro	San Giustino (PG)
Borghi Maurizio	Laurea in Architettura	Perugia (PG)
Calzuola Elena	Laurea in Ingegneria	Gubbio (PG)
Campagnacci Michele	Laurea in Ingegneria	Spello (PG)
Ciarlini Chiara	Laurea in Ingegneria Civile	Todi (PG)
Corbianco Marco	Laurea in Ingegneria meccanica	Orvieto (TR)
Di Giovanni Mauro	Perito industriale elettronica	Roma
Federici Ernesto	Diploma di Maturità scientifica	Roma
Garroni Emanuele	Laurea in Ingegneria elettronica	Magione (PG)
Loreti Marco	Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Foligno (PG)
Lucidi Roberto	Laurea in Fisica	Perugia (PG)
Manuali Valentina	Laurea in Chimica	Perugia (PG)
Masciarri Leonardo	Laurea in Ingegneria meccanica	Città di Castello (PG)
Minelli Ruggero	Laurea in Ingegneria civile	Foligno (PG)
Morbidoni Simona	Laurea in Ingegneria Civile	Corciano (PG)
Morettini Valentina	Laurea in Ing. Civile ambiente e territorio	Marsciano (PG)
Morini Elena	Laurea in Ingegneria civile	Città di Castello (PG)
Paciotti Fabio	Laurea in Ingegneria dei materiali	Terni (TR)
Palladino Domenico	Laurea in Ingegneria Civile	Perugia (PG)
Pellegrini Dario	Laurea in Ingegneria meccanica	Castel Viscardo (TR)
Pignatta Gloria	Laurea in Ingegneria civile	Perugia (PG)
Pirani Marta	Laurea in Ingegneria civile indirizzo edile	Perugia (PG)
Ratini Matteo	Laurea in Ingegneria dei materiali	Terni (TR)
Salari Sandro	Laurea in Ingegneria Elettronica	Spello (PG)
Santilli Gianni	Laurea in Ingegneria Civile	Foligno (PG)
Scarparolo Stefano	Laurea in Architettura	Montecchio (TR)
Stortini Massimo	Diploma professionale tecnico delle industrie meccaniche	Amelia (TR)
Stracqualursi Giuseppe	Laurea in Ingegneria meccanica	Anzio (RM)
Tajolini Danilo	Laurea in Ingegneria civile	Magione (PG)
Todini Matteo	Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Corciano (PG)
Valigi Michele	Laurea in Ingegneria civile	Perugia (PG)

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 novembre 2014, n. 9391.

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Residenza protetta "Valle Serena s.r.l." sita nel comune di Terni, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l'art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs, n. 229 del 10 giugno 1999;
Vista la L.R. n. 3 del 20 gennaio 1998 "Ordinamento del Sistema Sanitario Regionale", art. 25 - "Accreditamento";
Visto il regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3: "Disciplina in materia di Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";
Vista la D.G.R. n. 570 del 7 maggio 2003 "Approvazione del Modello Operativo per l'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";
Viste la D.G.R. n. 367 del 27 marzo 2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l'Accreditamento istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 7 ottobre 2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;
Vista la D.G.R. n. 1991 del 15 dicembre 2004 "Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare";
Vista la DGR n. 413 dell'8 marzo 2010 "Accreditamento istituzionale: determinazioni";
Vista la DGR n. 1120 del 26 luglio 2010 "Accreditamento istituzionale: ulteriori determinazioni";
Vista la DGR n. 1551 del 4 novembre 2010 "Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell'operatività dell'Agenzia Umbria Sanità";
Vista la D.D. n. 7768 del 28 ottobre 2011 di aggiudicazione della gara all'Organismo di Certificazione Cermet;
Vista la D.D. n. 86 dell'11 gennaio 2012 "Istituzione, approvazione e pubblicazione dell'Elenco Regionale dei Valuatori ed Esperti Tecnici per svolgere l'attività di Audit per l'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria";
Vista la D.D. n. 1387 del 28 febbraio 2012 "Aggiornamento del Disciplinare per l'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative";
Vista la legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012 - Art. 49 "Accreditamento istituzionale";
Vista la D.G.R. n. 74 del 4 febbraio 2013: "Accreditamento istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con legge 27 febbraio 2014, n. 15 - art. 7: "proroga di termini in materia di salute";
Vista la D.D. n. 12385 del 27 dicembre 2002: "Autorizzazione residenza protetta per anziani non autosufficienti Valle Serena s.r.l. di Terni";
Vista la D.D. n. 6340 dell'1 luglio 2009: "Rilascio dell'Accreditamento istituzionale alla Residenza protetta Valle Serena s.r.l. sita nel comune di Terni, ai sensi dell'art.8-quater del D.Lgs. 502/92.";
Vista la richiesta della Residenza protetta Valle Serena s.r.l. tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 3/2002, il rinnovo dell'Accreditamento istituzionale, pervenuta in data 7 giugno 2012 prot. n. 88531 e successive integrazioni (ns. prot. n. 28696 del 25 febbraio 2013, e n. 49423 del 4 aprile 2013);
Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva ha svolto l'Audit di rinnovo dell'Accreditamento in data 5 agosto 2013;
Acquisito il Rapporto Finale di Audit di rinnovo contenente n. 3 rilievi (ns. prot. n. 126495 del 23 settembre 2013);
Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 12 dicembre 2013;
Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva ha svolto il Post Audit di rinnovo in data 11 agosto 2014;
Acquisito il Rapporto Finale di Post Audit (ns. prot. n.122213 del 19 settembre 2014)
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) Di rinnovare l'Accreditamento istituzionale senza prescrizioni ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del regolamento

regionale n. 3/2002, alla **“Residenza protetta Valle Serena s.r.l.”** - sita nel comune di Terni - via Piermatti n. 8 - partita IVA 00763720554 legalmente rappresentata dal sig. Vallerignani Franco **per l'attività di Residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto** di cui alla D.D. n. 12385 del 27 dicembre 2002;

2) Di rilasciare al riguardo specifico attestato;

3) Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

4) Il sig. Vallerignani Franco, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a segnalare al Servizio Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione della Direzione regionale Salute e coesione sociale, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;

5) L'Accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

6) Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale*;

7) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. 9419.

Ditta “AGRI COMPANY S.R.L.” con sede legale e stabilimento in Amelia (TR), via Orvieto n. 14. Voltura atto di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 (ex D.L.vo 123/99 art. 2, comma 2, c).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 172 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 24 novembre 1999, n. 1761;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1533;

Visto il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1718 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. 8 febbraio 2006, n. 813 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. 4 ottobre 2006, n. 9039;

Vista la D.G.R. 12 dicembre 2001, n. 1606 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. 12 gennaio 2012, n. 109;

Vista la D.D. 16 agosto 2007, n. 7561 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il riconoscimento prot. 12790/III del 22 ottobre 2002 rilasciato alla ditta “ZIRI RANIERO” con sede in Amelia (TR), via Orvieto n. 14, quale stabilimento di fabbricazione per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita) ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, c), e l'attribuzione del relativo numero ITα000056TR;

Vista la notifica presentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 art. 18 comma 1, dalla ditta in questione;

Vista l'istanza presentata dalla ditta “AGRI COMPANY S.R.L.” con sede legale in Amelia (TR), via Orvieto n. 14, tendente ad ottenere la voltura del suddetto riconoscimento rilasciato ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, c), alla ditta “ZIRI RANIERO”;

Visto il parere favorevole della Azienda USL Umbria 2 - Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche competente per territorio, espresso a seguito dell'esame della domanda nonché del sopralluogo effettuato presso la ditta richiedente;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di volturare in capo alla ditta "AGRI COMPANY S.R.L" con sede legale in Amelia (TR), via Orvieto n. 14 e sede dello stabilimento in Amelia (TR), via Orvieto n. 14 il riconoscimento prot.12790/III del 22 ottobre 2002 rilasciato alla ditta "ZIRI RANIERO" con sede in Amelia (TR), via Orvieto n. 14, quale stabilimento di fabbricazione per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele con gli additivi di cui al capitolo I.3.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita) ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123, art. 2, comma 2, c), mantenendo inalterato il numero di riconoscimento ITα000056TR, iscrivendola nello specifico Registro regionale;

2. di stabilire che:

— la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute e coesione sociale - Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite della Azienda USL Umbria n. 2 territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;

— la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti;

— il presente atto deve essere reso in bollo;

3. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 17 novembre 2014

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9420**.

Ditta "ZIRI RANIERO" con sede legale in Amelia (TR), via Orvieto n. 14 e sede stabilimento in Amelia (TR), viale Europa 35/A. Revoca atto di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 (ex D.L.vo 123/99 art. 3, comma 1).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21.5.2000, n. 172 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 24 novembre 1999, n. 1761;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1533;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n.123 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n.172 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 24 novembre 1999, n. 1761;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2000, n. 1533;

Visto il Regolamento (CE) n.183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1718 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. 8 febbraio 2006, n. 813 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. 4 ottobre 2006, n. 9039;

Visto il riconoscimento prot. 9619/III del 19 luglio 2001 rilasciato alla ditta "ZIRI RANIERO" con sede in Amelia (TR), viale Europa 35/A, quale intermediario che immette in commercio premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita, vitamine A e D - oligoe-

lementi, rame e selenio), ai sensi del D.Lvo 13.4.99 n.123, art. 3 comma 1, e l'attribuzione del relativo numero ITα000007TR;

Vista la notifica presentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 art. 18 comma 1, dalla ditta in questione;

Vista l'istanza presentata, per il tramite della Az. USL Umbria 2 competente per territorio, dalla Ditta "ZIRI RANIERO" con sede legale in Amelia (TR), via Orvieto n. 14, tendente ad ottenere la revoca del suddetto riconoscimento rilasciato ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n. 123, art. 3 comma 1;

Visto l'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di revocare l'atto di riconoscimento rilasciato con prot. 9619/III del 19 luglio 2001 alla ditta "ZIRI RANIERO" con sede legale in Amelia (TR), via Orvieto n. 14 e sede dello stabilimento in Amelia (TR), viale Europa 35/A, quale intermediario che immette in commercio premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I (antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fattori di crescita, vitamine A e D - oligoelementi, rame e selenio), ai sensi del D.Lvo 13 aprile 1999, n.123 art. 3 comma 1, e l'attribuzione del relativo numero di riconoscimento ITα000007TR;

2. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 17 novembre 2014

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. 9421.

Ditta Mattatoio comunale di Cascia con sede legale via Aldo Moro n. 3 - Cascia (PG) e sede operativa in via della Molinella snc - Cascia (PG) macello riconosciuto CE F8Y89 ai sensi del Reg. CE 853/2004 - Blue Tongue - Autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone di restrizione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento CE 1266/2007 del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (Blue Tongue);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 980 del 5 febbraio 2008, "Blue Tongue - designazione macelli", che fornisce indicazioni in merito ai criteri da utilizzare per la designazione degli impianti di macellazione interessati ad introdurre animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione nei Paesi colpiti dalla febbre catarrale (Blue Tongue);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 19053-P del 4 ottobre 2013 "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale";

Vista la richiesta del Comune di Cascia del 29 ottobre 2014 con sede legale via Aldo Moro n. 3 - Cascia (PG) tendente ad ottenere l'autorizzazione a macellare animali provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) per il Mattatoio Comunale di Cascia sito in via della Molinella snc - Cascia (PG) pervenuta dal competente Servizio Veterinario Az. Usl Umbria 2 con PEC n. 122324 del 4 novembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e di Sanità animale dell'Az. USL Umbria 2 territorialmente competenti, PEC n. 122324 del 4 novembre 2014, da cui risultano soddisfatti i requisiti indicati nelle note del Ministero della Salute sopracitate;

Tenuto conto di quanto comunicato dalla Az. USL Umbria 2 relativamente alla capacità giornaliera di macellazione 6 bovini;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare il Mattatoio comunale di Cascia con sede legale via Aldo Moro n. 3 - Cascia (PG) e impianto di macellazione riconosciuto CE F8Y89 con sede in via della Molinella snc - Cascia (PG) a macellare animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), con la seguente capacità giornaliera di macellazione: 6 bovini;

2. di stabilire che:

- la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nelle note del Ministero della Salute sopra citate, ed ogni altra prescrizione impartita dai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e di Sanità animale dell'Az. USL Umbria 2 territorialmente competenti;

- al Veterinario Ufficiale dell'impianto di macellazione (F8Y89) è affidato il controllo sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente;

3. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 17 novembre 2014

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. 9422.

Ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale in via Circonvallazione Orvietana Est n. 11 - Todi (PG) ed operativa via dei Tessitori - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto - (TR) - Blue Tongue - macello riconosciuto CE 1337 M - Rinnovo autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone di restrizione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento CE 1266/2007 del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (Blue Tongue);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 980 del 5 febbraio 2008, "Blue Tongue - designazione macelli", che fornisce indicazioni in merito ai criteri da utilizzare per la designazione degli impianti di macellazione interessati ad introdurre animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione nei Paesi colpiti dalla febbre catarrale (Blue Tongue);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 19053-P del 4 ottobre 2013 "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)- Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale";

Vista la D.D. n. 7991 del 28 ottobre 2013 con la quale, a seguito di richiesta presentata dalla ditta Battisti SRL è stato autorizzato il macello riconosciuto CE (1337 M) sito in via dei Tessitori - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (TR) alla macellazione di animali sensibili (bovini e ovini) provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale (Blue Tongue);

Tenuto conto della scadenza dell'autorizzazione nel mese di ottobre 2014;

Considerato il cambio di ragione sociale da ditta Battisti SRL a ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL;

Vista la richiesta della ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale in via Circonvallazione Orvietana Est n. 11 - Todi (PG) tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a macellare animali provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'impianto sito in via dei Tessitori - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto - (TR), pervenuta dal competente Servizio Veterinario Az. USL Umbria 2 con PEC n. 140355 del 24 ottobre 2014;

Visti i pareri favorevoli, nonché la nota di precisazione del 30 ottobre 2014 e la mail del 6 novembre 2014, dei Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e di Sanità animale dell'Az. USL Umbria 2 territorialmente competenti, da cui risultano soddisfatti i requisiti indicati nelle note ministeriali sopracitate;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale in via Circonvallazione Orvietana Est n. 11 - Todi (PG) per il mattatoio riconosciuto CE 1337 M sito in via dei Tessitori - loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto - (TR) a macellare animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale (BT), con capacità massima giornaliera di macellazione n. 30 capi bovini e 60 ovi-caprini oppure, in giornata di macellazione esclusivamente dedicata, n. 200 ovi-caprini;

2. di stabilire che:

- la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nelle note del Ministero della Salute sopra citate, ed ogni altra prescrizione impartita dai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e di Sanità Animale dell'Az. USL Umbria 2 territorialmente competente;

- al Veterinario Ufficiale dell'impianto di macellazione (1337 M) è affidato il controllo sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente;

3. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.L.vo 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 17 novembre 2014

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n. **9423**.

Ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale via Circonvallazione Orvietana Est n. 11 - Todi (PG) e impianto in via dei Tessitori - loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (TR) Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto (1337 M) ai sensi Reg. CE n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento comunitario CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria";

Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 "Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione in Euro", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R. 1606/2001”;

Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli atti prot. 2264-1/III e 2264-2/III del 25 febbraio 2003 con i quali è stato riconosciuto (1337 M) l’impianto sito in via dei Tessitori snc - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (TR) della ditta Mattatoio comunale di Orvieto idoneo alla attività della Sez. I - carne di ungulati domestici - macello e sezionamento;

Visto l’atto prot. 136634 del 14 settembre 2012 di voltura del riconoscimento (1337 M) da ditta Mattatoio comunale di Orvieto (TR) a ditta Battisti SRL;

Vista la D.D. n. 7374 del 16 settembre 2014 di voltura del riconoscimento (1337 M) da ditta Battisti SRL a Ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL;

Considerata la nota PEC prot. 109820 del 7 ottobre 2014 del Servizio Veterinario dell’Az. USL Umbria 2 di trasmissione del parere favorevole intestato alla ditta CMO SRL e della comunicazione della ditta Battisti SRL del 12 giugno 2014 relativa alle modifiche strutturali ed impiantistiche, che non comportano variazioni alla tipologia produttiva apportate all’impianto sopra citato;

Vista la nota PEC n. 142064 del 28 ottobre 2014 di questo Servizio di richiesta di chiarimenti e tenuto conto di quanto comunicato dalla Az. USL territorialmente competente con PEC prot. 123085/2014 (prot. PEC entrata 145894 del 5.11.2014);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche, che non comportano variazioni alla tipologia produttiva, apportate allo stabilimento sito in via dei Tessitori - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (TR) della ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL, già riconosciuto ai sensi Reg. 853/2004, idoneo allo svolgimento delle seguenti attività, di cui al numero 1337 M:

SEZIONE	CATEGORIA	ATTIVITA' codice SANCO	SPECIE	PRODOTTI
SEZ. I	Carne di ungulati domestici	- Laboratorio di sezionamento - CP - Macello - SH	bovini suini ovi-caprini	Carni di bovini, suini e ovicaprini

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 17 novembre 2014

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 novembre 2014, n. 9472.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i., Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto: “Modifica/estensione impianto esistente ed autorizzato per il recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi (R1) sito in Terni”. Proponente: Società TERNI BIOMASSA srl.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi.

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 861 del 26 luglio 2011.

Vista l'istanza pervenuta in data 13 agosto 2014, acquisita agli atti regionali al prot. n. n. 0107769 del 14 agosto 2014, con la quale il soggetto proponente, sig. Fabrizio Tozzi, in qualità di legale rappresentante della soc. Terni Biomassa Srl, con sede legale in via dello Zuccherificio n. 10, frazione Mezzano, nel comune di Ravenna, CAP 48123 (RA), ha presentato istanza per la sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del Progetto: "Modifica/estensione impianto esistente ed autorizzato per il recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi (R1) sito in Terni", in via Ratini, 1.

Atteso che l'intervento in progetto è assoggettato a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della DGR 861/2011, in quanto intervento compreso nell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi, categoria progettuale *punto 8, lettera t*) e tipologia progettuale: "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o IV già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica od estensione non inclusa nell'allegato III)", in cui la modifica ed estensione attiene alla categoria progettuale di cui alla lett. n) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi, e tipologia progettuale: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11 ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Viste le dichiarazioni del responsabile dell'Ufficio certificazioni Urbanistiche del Comune di Terni secondo cui l'area interessata dal progetto è compatibile con lo strumento urbanistico vigente (Rif.: prot. comunale n. 110493 del 5 agosto 2014) e non ricade all'interno delle aree di cui all'art. 10 comma 2 lett b) della legge regionale 12/2010 (Rif.: prot. n. 110500 del 5 agosto 2014).

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web della Giunta regionale avvenuta in data 21 agosto 2014.

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee debitamente sottoscritto.

Vista l'attestazione della veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione ad essa allegata debitamente sottoscritta.

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza.

Considerato che il soggetto proponente, in data 22 settembre 2014 con nota PEC n. 0122985-2014, ad integrazione della documentazione già depositata in data 13 agosto 2014, trasmetteva due note del Comune di Terni e del Comune di Narni in cui, a parziale rettifica dell'attestazione di avvenuto deposito della documentazione (rilasciate rispettivamente con prot. n. 113181 del 12 agosto 2014 e con prot. n. 21290 del 12 agosto 2014) dichiaravano: "l'avvenuto deposito dell'attestazione della veridicità dei contenuti della documentazione depositata, congiuntamente al progetto preliminare ed allo studio preliminare ambientale".

Considerato che a seguito della documentazione presentata e dell'integrazione volontaria di cui sopra, verificata la conformità dell'istanza, il Servizio Valutazioni ambientali, in data 26 settembre 2014 con nota PEC n. 0125759-2014, comunicava al Proponente la procedibilità dell'istanza.

Rilevato che nei 45 giorni utili sono pervenute le seguenti osservazioni:

— Osservazioni a firma avv. Valeria Passeri su incarico del Comitato "No inceneritori" del 24 settembre 2014, acquisita al prot. n. 126248 del 29 settembre 2014;

— Osservazioni a firma Gruppo Consiliare M5S al Comune di Terni del 27 settembre 2014, trasmessa con PEC n. 126252-2014 del 29 settembre 2014;

— Osservazioni a firma Gruppo Consiliare M5S al Comune di Terni del 27 settembre 2014, trasmessa con PEC n. 126108-2014 del 29 settembre 2014;

— Osservazioni a firma sig.ra Serena Borsini del 30 settembre 2014, trasmessa a mezzo PEC n. 127184 -2014 del 30.09.2014;

— Osservazioni a firma sig.ra Serena Borsini del 30 settembre 2014, trasmessa a mezzo PEC n. 127680-2014 dell'1 ottobre 2014;

— Osservazioni a firma avv. Valeria Passeri su incarico del Comitato "No inceneritori" del 24 settembre 2014, trasmessa a mezzo PEC n. 127421-2014 del 30 settembre 2014.

— successivamente, con nota prot. 134332 del 14 ottobre 2014, venivano acquisite ulteriori osservazioni dell'Associazione Grilli Ternani.

Atteso che tali osservazioni sono state trasmesse a tutti i Soggetti convocati per la Conferenza istruttoria in allegato alla convocazione stessa (PEC n. 0133759-2014 del 13 ottobre 2014 e PEC 0136877-2014 del 17 ottobre 2017) ai fini di una loro compiuta valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Tenuto conto che con la sopra richiamata nota (PEC n. 0133759-2014 del 13 ottobre 2014) il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a convocare la Conferenza istruttoria per il giorno 28 ottobre 2014, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri e le valutazioni definitive di competenza, specificando inoltre che, alla luce delle recenti normative nazionali e regionali in materia di semplificazione, i pareri e le valutazioni pervenuti oltre il settimo giorno lavorativo, successivo alla data della seduta della Conferenza istruttoria, non sarebbero stati presi in considerazione nell'istruttoria del procedimento e nel successivo provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Tenuto conto del Verbale e degli esiti della Conferenza istruttoria svoltasi in data 28 ottobre 2014.

Visti i pareri pervenuti nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative espressi da:

— Servizio Risorse idriche e rischio idraulico (PEC n. 0142761-2014 del 29 ottobre 2014);

— Servizio Recupero ambientale, bonifica, educazione ambientale (prot. n. 0142620 del 29 ottobre 2014);

— Servizio Paesaggio, territorio e geografia (PEC n. 0145610-2014 del 4 novembre 2014).

— ARPA Umbria - Direzione generale, Unità operativa tecnica (ricev. PEC n. 0147266-2014 del 10 novembre 2014 - invio PEC AOO ARPA Umbria, uop1 Perugia n. 0021831 del 06/11/2014).

Atteso che il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico e ARPA Umbria hanno ritenuto opportuno e necessario che il progetto in argomento venga assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale sulla base di specifiche motivazioni riportate nei rispettivi pareri di competenza.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011, la sottoposizione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto "modifica/estensione impianto esistente ed autorizzato per il recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi (R1) sito in Terni", sulla base delle motivazioni rappresentate nei pareri definitivi rilasciati dal Servizio Risorse idriche e rischio idraulico e da ARPA Umbria, integralmente riportate nel seguito:

1.1 SERVIZIO RISORSE IDRICHE E RISCHIO IDRAULICO

• *"l'impianto in argomento insiste sull'acquifero denominato "Conca Ternana", individuato come uno degli acquiferi di interesse regionale dalla Tav. n. 6 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 1 dicembre 2009, n. 357. Inoltre, in prossimità dell'impianto stesso, sono presenti il campo pozzi "Cerasola" ed il campo pozzi "Cospea" dai quali viene captata acqua destinata al consumo umano tramite acquedotto pubblico (si veda allo scopo l'estratto allegato);*

• *dall'analisi della documentazione tecnica presentata e dai successivi accertamenti effettuati dallo scrivente Servizio è emerso che la zona in esame ricade nell'area a rischio idraulico molto elevato (Fascia A, Rischio R4) del fiume Nera, perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Non è stata presentata alcuna relazione idraulica che valuti i rischi legati alla presenza dell'impianto in caso di esondazione del fiume Nera, anche al fine di consentire all'Autorità idraulica competente le opportune valutazioni nelle successive fasi autorizzative, né una relazione idrogeologica che analizzi le possibili interazioni tra il sito dell'impianto e i campi pozzi destinati alla captazione di acque per il consumo umano;*

• *nel progetto, inoltre, si ipotizza di trattare presso l'impianto anche rifiuti di provenienza ospedaliera classificati come pericolosi (sebbene l'impianto sia destinato al recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi), per la gestione dei quali è necessario predisporre particolari accorgimenti, non indicati nel progetto presentato, vista la potenziale pericolosità degli stessi per la matrice acqua;*

• *non appare, poi, sufficientemente analizzata la gestione delle acque reflue prodotte, soprattutto per quanto attiene l'eventuale presenza di sostanze pericolose nelle acque provenienti dalla torre evaporitica (non sono state allegare al progetto le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ed in corpo idrico superficiale rilasciate dalle autorità competenti)".*

1.2. ARPA UMBRIA

• *"la modifica/estensione in oggetto comporta un aumento quantitativo dei rifiuti (capacità complessiva superiore a 100 t/giorno) e delle biomasse trattate, nonché l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi e di rifiuti ospedalieri (non pericolosi e pericolosi a rischio infettivo) e significative variazioni del processo produttivo;*

• *la modifica/estensione in oggetto contempla anche l'attività di recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 180103* e CER 180202*) facendo ricadere l'impianto (finora non autorizzato a svolgere operazioni di recupero su rifiuti pericolosi) nei progetti di cui all'Allegato III, lettera m), alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

• *non risultano adeguatamente definite le caratteristiche costruttive e funzionali dell'impianto nel nuovo assetto operativo di progetto che, tra l'altro come sopra indicato, prevede il trattamento di nuove tipologie di rifiuti tra cui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo per il cui trattamento è richiesta particolare attenzione in relazione ai rischi specifici caratteristici di questo tipo di rifiuti e al loro comportamento durante l'incenerimento (il potere calorifico e l'umidità possono presentare notevoli variazioni). Inoltre, visto anche il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, non sono state adeguatamente descritte le prestazioni dell'impianto in termini di temperatura operativa e di tenori di incombusti totali nelle ceneri con riferimento sia ai disposti del Titolo III-bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sia alle MTD di settore;*

• *nel progetto, pur essendo contemplata anche l'attività di recupero di rifiuti pericolosi CER 180103* e CER 180202* con la specifica a solo rischio infettivo, non è stato riportato, come previsto dal Titolo III-bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., né un elenco delle quantità e dei poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto né i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi;*

• *nell'ambito dello studio previsionale di diffusione degli inquinanti in atmosfera, nonostante le criticità della zona in cui ricade l'impianto in oggetto, non è stata effettuata alcuna stima delle concentrazioni in aria e conseguentemente delle deposizioni al suolo dei microinquinanti IPA, diossine e metalli; inoltre, non sono stati presi in considerazione nel quadro emissivo dell'impianto gli inquinanti NH3 e PCB come, peraltro, disposto dal Titolo III-bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

• nell'ambito dello studio previsionale di diffusione degli inquinanti in atmosfera di cui al punto precedente si evidenziano le seguenti incongruenze relative ai dati di input:

— in riferimento ai dati meteorologici non risulta chiaramente esplicitato come è stata impostata e condotta la simulazione effettuata mediante il modello WRF né il modello a scala maggiore usato e le eventuali simulazioni di "nesting" fino alla risoluzione di 4 km;

— il valore di portata dei fiumi utilizzato sembrerebbe sotto stimato rispetto ai quantitativi di rifiuti in alimentazione pari a 6 t/h; si sottolinea, comunque, che non risulta possibile una adeguata valutazione del dato di portata non essendo stati inseriti i dati di targa dell'impianto ed il dettaglio del bilancio termico riferiti alla modifica tecnologica proposta;

• non risultano quantificate le variazioni medie di concentrazione dei singoli inquinanti in atmosfera derivanti dal trattamento delle nuove tipologie di rifiuti e dei maggiori quantitativi rispetto all'attuale assetto impiantistico;

• non è stata effettuata alcuna analisi per verificare lo stato preesistente dei suoli (nonostante il contesto critico in cui è localizzato l'impianto) e, come già espresso al punto 1.9, non è stata valutata la quantità di accumulo nel terreno dei contaminanti previsti in fase di esercizio dell'impianto, pertanto non risulta stimata l'eventuale variazione che la modifica/estensione in progetto potrebbe produrre in termini di qualità dei suoli;

• non risultano valutati né valutabili gli effetti di fitotossicità che potrebbero generarsi a seguito dell'accumulo di contaminanti al suolo, dal momento che non sono state stimate le concentrazioni totali dei contaminanti a seguito della modifica/estensione in oggetto e, conseguentemente, non possono essere effettuati confronti con i valori di attenzione per la fitotossicità;

• non risulta valutato l'impatto prodotto dalla modifica/estensione in oggetto sullo stato di salute e benessere della popolazione (viene semplicemente richiamata la corretta gestione dei rifiuti), impatto che, peraltro, considerato il contesto critico in cui è localizzato l'impianto, dovrebbe essere esaminato non solo in termini di diffusione degli inquinanti in atmosfera e di bioaccumulo degli inquinanti su prodotti vegetali e/o animali per giungere alla stima del rischio, ma anche dal punto di vista epidemiologico;

• le rilevazioni fonometriche eseguite, come ante-operam, in corrispondenza delle postazioni P3-P4, in prossimità del ricettore R1 (abitazione, attualmente disabitata, in direzione est a circa 70 metri dal confine di proprietà) e della postazione P5, in prossimità del ricettore R2 (abitazione sita a sud a circa 400 metri dall'area di proprietà) sono state epurate dagli effetti del traffico veicolare, pertanto i risultati delle stesse e, conseguentemente, le stime previsionali effettuate presso i medesimi ricettori non possono considerarsi rappresentative dei livelli di rumore a cui sono effettivamente esposti detti ricettori, in virtù anche del fatto che, come peraltro riportato nello Studio Preliminare Ambientale, il traffico veicolare insistente su via Flagiello e su via Ratini influisce notevolmente sulla rumorosità della zona in esame;

• non sono stati adeguatamente valutati i flussi di traffico indotto, infatti nello Studio Preliminare Ambientale vengono riportati i flussi di traffico generati dalla configurazione dell'impianto attualmente autorizzato e non viene stimato l'incremento di traffico che si verrebbe a determinare a seguito della modifica/estensione in oggetto che comporta non solo l'aumento dei rifiuti trattati ma anche l'incremento del consumo di biomasse; inoltre non risulta quantificata la percentuale di traffico indotto dall'impianto in esame rispetto al traffico totale che insiste sulla zona interessata".

2. Di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notificata:

— al soggetto proponente, sig. Fabrizio Tozzi, in qualità di legale rappresentante della soc. Terni Biomassa Srl, con sede legale in via dello Zuccherificio, n. 10, frazione Mezzano, nel comune di Ravenna, CAP 48123 (RA);

— alla Provincia di Terni;

— al Comune di Terni;

— a tutti i soggetti invitati a partecipare al procedimento di Verifica di Assoggettabilità.

b) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale.

3. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l'archivio regionale - Servizio archivistico e BUR.

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 novembre 2014

Il dirigente
FRANCESCO CICHELLA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO FORESTE, ECONOMIA E TERRITORIO MONTANO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9496.

Comunanza agraria di Roccaporena. Autorizzazione ad effettuare permuta, modifica ed integrazione della precedente D.D. 4178 del 30 maggio 2012.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1;

Vista la precedente D.D. n. 4178 del 30 maggio 2012 con la quale si autorizzava la Comunanza agraria di Roccaporena ad effettuare una permuta con l'Ente Santuario di Santa Rita;

Vista la nota presentata dalla Comunanza agraria di Roccaporena, pervenuta in data 05/09/2014 con prot. 115574 ed integrata il 10 novembre 2014 prot. n. 146858 con cui si chiede di modificare ed integrare la D.D. n. 4178 del 30 maggio 2012;

Vista la delibera dell'Assemblea generale degli Utenti della Comunanza agraria n. 10 del 27 ottobre 2014, con la quale si approva di modificare in parte la precedente deliberazione dell'AGU del 14 marzo 2011, n. 5, in quanto a seguito dei frazionamenti è emerso che la superficie da cedere all'Ente Santuario di Santa Rita è inferiore rispetto a quella già autorizzata;

Considerato che la superficie da cedere subisce una diminuzione di mq. 74, dovuta alla installazione di una cabina per la distribuzione di gas metano, ubicata sulla particella 664 del fg.46 del NCT del comune di Cascia;

Considerato che i terreni da cedere sono individuati con le particelle 118, 135, 136 e 664 (ex 140) del fg.46 del NCT del comune di Cascia per una superficie complessiva di mq. 43709;

Considerato che a seguito dei frazionamenti eseguiti i terreni da acquisire da parte della Comunanza agraria sono catastalmente così individuati: fabbricato censito al fg. 46 part.66 cat.B/5 classe U di mc.470 e terreni di varia natura censiti al NCT del comune di Cascia al fg. 46 con i mappali n. 668 (67/p) di mq.16 e 670 (68/p) di mq. 81 per una superficie complessiva di mq.97;

Considerato che a seguito di ulteriori accordi tra la parti la Comunanza agraria mantiene il libero accesso pedonale e carrabile a confine con le particelle 133, 135, 136 e 664 (ex 140), 116 e 118 del fg. 46 del NCT del comune di Cascia;

Tenuto conto,che nella citata delibera dell'AGU n. 10 del 27 ottobre 2014 le parti, a parità di condizioni riconoscono il reciproco diritto di prelazione, in caso di eventuale alienazione stabilendo una penale di € 249.000,00;

Considerato che tutte le altre clausole contemplate nella precedente D.D. n. 4178 del 30 maggio 2012 rimangono invariate;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di modificare ed integrare la precedente D.D. n. 4178 del 30 maggio 2012;
2. di autorizzare la Comunanza agraria di Roccaporena a cedere in permuta all'Ente Santuario di Santa Rita le particelle 118, 135, 136, 140 del fg. 46 del NCT del comune di Cascia per una superficie di mq. 43709;
3. di autorizzare la Comunanza agraria di Roccaporena ad acquisire in permuta dall'ente Santuario di Santa Rita un fabbricato censito al fg. 46 part. 66 cat. B/5 classe U di mc. 470 e terreni di varia natura censiti al NCT del comune di Cascia al fg. 46 con i mappali n. 668 (67/p) di mq. 16 e 670 (68/p) di mq. 81 per una superficie complessiva di mq. 97;
4. di stabilire che la Comunanza agraria di Roccaporena mantiene il libero accesso pedonale e carrabile a confine con le particelle 133, 135, 136, 664 (ex 140), 116 e 118 del fg. 46;
5. di disporre che la permuta avvenga senza conguaglio;
6. di disporre che copia del presente provvedimento sia inviata alla II^a Commissione consiliare ai sensi dell'art.1 della L.R. 45/98;
7. di disporre la pubblicazione del presente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9498.

Associazione WWF “Valle Umbra Nord” con sede in Bastia Umbra (PG). Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge quadro sul volontariato”;

Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante: “Disciplina del volontariato”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9067 del 7 ottobre 2009 con la quale l'Associazione WWF “Valle Umbra Nord” di Bastia Umbra è stata iscritta al Registro regionale del volontariato nel Settore: attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale (n. 765);

Atteso che il presidente dell'Associazione WWF “Valle Umbra Nord”, con nota acquisita al prot. reg. n. 147654 dell'11 novembre 2014, ha trasmesso il verbale dell'Assemblea dei soci tenutasi il 9 giugno 2014, nella quale è stata deliberata la chiusura dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 266/91, all'Associazione WWF di Terni;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla cancellazione dell'Associazione in parola dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato;

Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

1. È **cancellata** a seguito della chiusura deliberata dall'Assemblea dei soci tenutasi il 9 giugno 2014, l'Associazione WWF “**Valle Umbra Nord**” con sede in Bastia Umbra (PG) via Eugenio Curiel n. 16, dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Settore: attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale (n. iscrizione 765);

2. Si dà atto che, per effetto della cancellazione, l'Associazione di cui sopra perde la qualifica di ONLUS di diritto di cui all'art. 10, comma 8, del D.lgs 460/97, e tutti gli ulteriori benefici della L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato);

3. l'atto sopra esteso è immediatamente efficace;

4. la presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9503.

Azienda ospedaliera di Perugia: autorizzazione all'esercizio dell'attività della struttura complessa servizio immuno-trasfusionale presso l'Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;
Vista la D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011 di recepimento dell'Accordo sopra menzionato;
Vista la D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014 "Attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 16.12.2010 e del 25 luglio 2012 in materia di verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";
Vista la determinazione dirigenziale n. 884 del 5 febbraio 2009 con la quale l'Azienda ospedaliera di Perugia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività dell'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" in località S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG);
Vista la richiesta presentata dall'Azienda ospedaliera di Perugia, con sede legale in località S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG), partita iva 0210 1050 546, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, dott. Walter Orlandi, tendente ad ottenere, ai sensi della DGR 260/2014, l'adeguamento all'Accordo Stato-Regioni sopra citato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Servizio Immuno-Trasfusionale presso l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia (PG), sito in località S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG);
Vista la nota prot.n. 92221 del 2 ottobre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria n. 1 attesta che la Struttura Complessa Immuno-Trasfusionale dell'Azienda ospedaliera di Perugia soddisfa i requisiti specifici ulteriori di cui agli Accordi del 16 dicembre 2010 e 25 luglio 2012 e alla D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014;
Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. **L'Azienda ospedaliera di Perugia**, con sede legale in località S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG), partita iva 0210 1050 546, legalmente rappresentata dal suo **direttore generale pro-tempore, dott. Walter Orlandi, è autorizzata all'esercizio dell'attività della Struttura Complessa Servizio Immuno-Trasfusionale, ai sensi della D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011, presso l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia (PG), sito in località S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;**
2. Il responsabile sanitario della Struttura Complessa Servizio Immuno-Trasfusionale è il **dott. Mauro Marchesi**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione, specializzato in Medicina Interna ed Ematologia ed iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 4048;
3. Il **direttore generale pro-tempore dell'Azienda ospedaliera di Perugia, dott. Walter Orlandi**, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18;
4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9505.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero "Beato Giacomo Villa" in Città della Pieve (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011 di recepimento dell'Accordo sopra menzionato;

Vista la D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014 "Attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012 in materia di verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3986 del 6 giugno 2011 con la quale l'Azienda USL Umbria n. 1 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività del Presidio Ospedaliero "Beato Giacomo Villa" in Città della Pieve (PG);

Vista la richiesta presentata dall'Azienda USL Umbria n. 1, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato, tendente ad ottenere, ai sensi della DGR 260/2014, l'adeguamento all'Accordo Stato-Regioni sopra citato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero "Beato Giacomo Villa", sito in via Beato Giacomo Villa, Città della Pieve (PG);

Vista la nota prot.n. 103391 del 5 novembre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria n. 1 attesta che la struttura in oggetto soddisfa i requisiti specifici ulteriori di cui agli Accordi del 16 dicembre 2010 e 25 luglio 2012 e alla D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. **L'Azienda USL Umbria n. 1**, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo **direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato**, è autorizzata all'esercizio dell'attività dell' "Unità di Raccolta Sangue", ai sensi della **D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011**, presso il **Presidio Ospedaliero "Beato Giacomo Villa"**, sito in via Beato Giacomo Villa, Città della Pieve (PG), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 2/2000;

2. Il responsabile sanitario dell'Unità di Raccolta Sangue è la **dott. ssa Speranza Cucciaioni**, laureata in medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitata all'esercizio della professione, specializzata in Patologia Clinica indirizzo Immunoematologico ed iscritta all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 4271;

3. Il **direttore generale pro-tempore dell'Azienda USL n. 1, dott. Giuseppe Legato**, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18;

4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9506.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero "Ospedale della Media Valle del Tevere" in Pantalla, Todi (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011 di recepimento dell'Accordo sopra menzionato;

Vista la D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014 "Attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012 in materia di verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

Vista la determinazione dirigenziale n. 4175 del 10 giugno 2011 con la quale l'Azienda USL Umbria n. 1 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività del Presidio ospedaliero "Ospedale della Media Valle del Tevere" in Pantalla, Todi (PG);

Vista la richiesta presentata dall'Azienda USL Umbria n. 1, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato, tendente ad ottenere, ai sensi della D.G.R. 260/2014, l'adeguamento all'Accordo Stato-Regioni sopra citato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero "Ospedale della Media Valle del Tevere", sito in strada provinciale del Buda, località Pantalla, Todi (PG);

Vista la nota prot. n. 103377 del 5 novembre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria n. 1 attesta che la struttura in oggetto soddisfa i requisiti specifici ulteriori di cui agli Accordi del 16 dicembre 2010 e 25 luglio 2012 e alla D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. **L'Azienda USL Umbria n. 1**, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo **direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato**, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue, ai sensi della D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011, presso il Presidio ospedaliero "Ospedale della Media Valle del Tevere", sito in strada provinciale del Buda, località Pantalla, Todi (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. Il responsabile dell'Unità di Raccolta Sangue è la **dott.ssa Speranza Cucciaioni**, laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitata all'esercizio della professione, specializzata in Patologia Clinica indirizzo Immunoematologico ed iscritta all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 4271;

3. Il **direttore generale pro-tempore dell'Azienda USL n. 1, dott. Giuseppe Legato**, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18;

4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. **9507**.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività del Servizio Immuno-Trasfusionale presso il Presidio ospedaliero di Città di Castello (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011 di recepimento dell'Accordo sopra menzionato;

Vista la D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014 "*Attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012 in materia di verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti*";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3142 del 6 aprile 2001 con la quale l'Azienda USL Umbria n. 1 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività del Presidio Ospedaliero di Città di Castello (PG);

Vista la richiesta presentata dall'Azienda USL Umbria n. 1, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato, tendente ad ottenere, ai sensi della DGR 260/2014, l'adeguamento all'Accordo Stato-Regioni sopra citato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Servizio Immuno-Trasfusionale presso il Presidio Ospedaliero sito in via L. Angelini n. 10, località Chioccolo, Città di Castello (PG);

Vista la nota prot.n. 103387 del 5 novembre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di prevenzione della USL Umbria n. 1 attesta che la struttura in oggetto soddisfa i requisiti specifici ulteriori di cui agli Accordi del 16 dicembre 2010 e 25 luglio 2012 e alla D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. **L'Azienda USL Umbria n. 1**, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544,

legalmente rappresentata dal suo **direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato**, è autorizzata all'esercizio dell'attività del Servizio Immuno-Trasfusionale, ai sensi della D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011, presso il Presidio ospedaliero sito in via L. Angelini n. 10, località Chioccolo, Città di Castello (PG), ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. Il responsabile sanitario del Servizio Immuno-Trasfusionale è la **dott.ssa Speranza Cucciaioni**, laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitata all'esercizio della professione, specializzata in Patologia Clinica indirizzo Immunoematologico ed iscritta all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 4271;

3. Il **direttore generale pro-tempore dell'Azienda USL n. 1, dott. Giuseppe Legato**, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18;

4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9508.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdo Tadino sito in località Branca, Gubbio (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011 di recepimento dell'Accordo sopra menzionato;

Vista la D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014 "Attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012 in materia di verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

Vista la determinazione dirigenziale n. 4355 del 23 maggio 2008 con la quale l'Azienda USL Umbria n. 1 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività del Presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdo Tadino, sito in località Branca, Gubbio (PG);

Vista la richiesta presentata dall'Azienda USL Umbria n. 1, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato, tendente ad ottenere, ai sensi della D.G.R. 260/2014, l'adeguamento all'Accordo Stato-Regioni sopra citato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdo Tadino, sito in località Branca, Gubbio (PG);

Vista la nota prot.n. 103409 del 5 novembre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria n. 1 attesta che la struttura in oggetto soddisfa i requisiti specifici ulteriori di cui agli Accordi del 16 dicembre 2010 e 25 luglio 2012 e alla D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
 Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. **L'Azienda USL Umbria n. 1**, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo **direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato**, è **autorizzata all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue, ai sensi della D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011, presso il Presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdo Tadino, sito in località Branca, Gubbio (PG)**, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 2/2000;

2. Il responsabile sanitario della Unità di Raccolta Sangue è il **dott. Bartolo De Stavola**, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo di Laboratorio ed iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 2907;

3. Il **direttore generale pro-tempore dell'Azienda USL n. 1, dott. Giuseppe Legato**, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18;

4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
 ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. 9509.

Azienda USL Umbria n. 1: autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura destinata ad Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero sito in Passignano sul Trasimeno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011 di recepimento dell'Accordo sopra menzionato;

Vista la D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014 "Attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012 in materia di verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

Vista la determinazione dirigenziale n. 10142 del 12 dicembre 2012 con la quale l'Azienda USL Umbria n. 1 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività del Presidio ospedaliero sito in Passignano sul Trasimeno (PG);

Vista la richiesta presentata dall'Azienda USL Umbria n. 1, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato, tendente ad ottenere, ai sensi della D.G.R. 260/2014, l'adeguamento all'Accordo Stato-Regioni sopra citato dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue presso il Presidio ospedaliero sito in via Pieve n. 4, Passignano sul Trasimeno (PG);

Vista la nota prot.n. 103335 del 5 novembre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria n. 1 attesta che la struttura in oggetto soddisfa i requisiti specifici ulteriori di cui agli Accordi del 16 dicembre 2010 e 25 luglio 2012 e alla D.G.R. n. 260 del 17 marzo 2014;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. **L'Azienda USL Umbria n. 1**, con sede legale in via Guerra n. 21/17, Perugia (PG), partita iva 0330 1860 544, legalmente rappresentata dal suo **direttore generale pro-tempore, dott. Giuseppe Legato**, è autorizzata all'esercizio dell'attività di una Unità di Raccolta Sangue, ai sensi della **D.G.R. n. 749 dell'11 luglio 2011**, presso il **Presidio ospedaliero sito in via Pieve n. 4, Passignano sul Trasimeno (PG)**, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. Il responsabile sanitario della Unità di Raccolta Sangue è la **dott.ssa Speranza Cucciaioni**, laureata in medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitata all'esercizio della professione, specializzata in Patologia Clinica indirizzo Immunoematologico ed iscritta all'Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 4271;

3. Il **direttore generale pro-tempore dell'Azienda USL n. 1, dott. Giuseppe Legato**, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18;

4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2014, n. **9514**.

Approvazione graduatoria unica regionale provvisoria degli aspiranti al convenzionamento per la medicina generale da valere per l'anno 2015.

N. 9514. Determinazione dirigenziale 19 novembre con la quale viene approvata la graduatoria in oggetto indicata.

Perugia, li 19 novembre 2014

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

L'atto suindicato è pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale - serie Avvisi e concorsi - n. 49 del 2 dicembre 2014.

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE INTEGRATA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. 9618.

Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi; componente Investimenti. Proroga per l'ultimazione degli interventi per Proroga per l'ultimazione degli interventi per le per la Componente Investimenti innovativi innovativi A/1 (Ricettività Turistica), A/3 (Commercio), A/4 (Artigianato), A/2.3 per l'allevamento degli equini da parte di aziende agricole.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la D.G.R. n. 208 dell' 8 febbraio 2010 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli schemi di articoli del Disciplinare allegato al Bando, relativi alla dotazione finanziaria e ai criteri di valutazione dei Progetti nel loro complesso e delle singole tipologie di intervento;

Dato atto che con il predetto provvedimento il dirigente del Servizio Turismo è stato incaricato di procedere alla emanazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di tutti gli atti relativi al Bando in argomento;

Vista la determinazione dirigenziale 2200 del 16 marzo 2010, con la quale è stato approvato il Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi, pubblicata nel S.O. al BUR n. 13 del 22 marzo 2010;

Visti i successivi provvedimenti di modifica e integrazione relativi al Bando in oggetto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9294 del 29 ottobre 2010, con la quale è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande e la correzione di meri errori materiali e definitivamente approvato il Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi; componente Promo-commercializzazione, pubblicata nel S.O. al BUR n. 52 del 10 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 24 aprile 2014 con la quale è stato preso atto dello stato di avanzamento, al 31 dicembre 2013, del Bando TAC2;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7315 del 15 settembre 2014, con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la rendicontazione delle spese dei progetti della componente promo-commercializzazione privata dei seguenti prodotti tematici:

- turismo culturale
- emozioni dell'umbria
- turismo enogastronomico
- turismo congressuale
- turismo del benessere

e dei seguenti prodotti d'area:

- Valnerina:

Considerato che all'interno dei progetti di Promo commercializzazione sopra citati, sono presenti interventi di investimenti innovativi finanziati alle singole imprese aderenti riferiti alle seguenti componenti:

1. Investimenti innovativi A/1 (Ricettività Turistica)
2. Investimenti innovativi A/2.3 per l'allevamento degli equini da parte di aziende agricole;
3. Investimenti innovativi A/3 (Commercio);
4. Investimenti innovativi A/4 (Artigianato);

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

— d.d. n. 3583 del 24 maggio 2013, che approva le graduatorie definitive dei progetti finanziati per le componenti A/1 (Ricettività Turistica), A/3 (Commercio);

— d.d. n. 8615 del 15 novembre 2013, che approva le graduatorie definitive dei progetti finanziati per le componenti Investimenti innovativi (A/4) per Strutture artigiane;

Rilevato che i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui sopra delle singole imprese ammessi a contributo sono stati definiti nell'ambito dei provvedimenti di concessione dei contributi stessi;

Considerato che l'attuale andamento economico finanziario e le restrizioni del credito bancario non permettono di effettuare gli investimenti nei termini previsti dal bando;

Constatato il permanere delle difficoltà gestionali nell'attuale congiuntura economica particolarmente sfavorevole per il mondo delle imprese;

Viste le richieste di proroga formulate da diverse ditte beneficiarie;

Vista la richiesta di proroga al 30 settembre 2015 formulata dalla Associazione FEDERALBERGHI UMBRIA con nota prot. 132808 del 10 ottobre 2014;

Considerato che:

— lo stato di avanzamento dei progetti di promo-commercializzazione ammesso a finanziamento ha raggiunto un'organizzazione stabile nel mettere a sistema le singole componenti del prodotto;

— la realizzazione, del piano di marketing strategico finalizzato alla promo-commercializzazione dell'offerta del prodotto turistico, non compromette la validità del progetto in relazione alle finalità previste dal Bando;

Preso atto che le diverse componenti come sopra specificato hanno fonti di finanziamento diverse e quindi con obblighi di rendicontazione non coincidenti in termini di scadenza;

Rilevato per quanto sopra la necessità di concedere le proroghe richieste in maniera differente a seconda della componente interessata;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere alle ditte beneficiarie del contributo per investimenti innovativi di cui al Bando in oggetto, e finanziate con la determinazione dirigenziale n. 3583 del 24 maggio 2013, una proroga come di seguito specificato:

— per la Componente Investimenti innovativi A/1 (Ricettività Turistica), A/3 (Commercio), A/4 (Artigianato), A/2.3 per l'allevamento degli equini da parte di aziende agricole termine per ultimazione dell'investimento 30 aprile 2015 e il termine per la rendicontazione delle spese e richiesta saldo nei successivi 30 giorni;

2. di comunicare agli interessati il contenuto del presente provvedimento;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione www.regione.umbria.it alla sezione Bandi;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;

Perugia, li 21 novembre 2014

Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. 9621.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto "Adeguamento impianto Le Pedate ed adeguamento depuratore di Borghetto" soggetto proponente: Umbra Acque S.p.A.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 861 del 26 luglio 2011.

Vista l'istanza pervenuta in data 28 agosto 2014, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0113244 dell'1 settembre 2014, con la quale il soggetto proponente, sig. Alessandro Carfi, in qualità di legale rappresentante della soc. Umbra Acque spa, con sede legale in via Benucci 162, nel comune di Perugia, CAP 06135, ha presentato istanza per la sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del Progetto "Adeguamento impianto Le Pedate ed adeguamento depuratore di Borghetto" nei comuni di Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

Atteso che l'intervento in progetto è assoggettato a Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. 861/2011, in quanto intervento ricompreso nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t) e tipologia progettuale: "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III

o IV già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica od estensione non inclusa nell'allegato III)" in cui la modifica ed estensione attiene alla categoria progettuale di cui al punto 7 della lett. v) dell'Allegato IV "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti".

Vista la dichiarazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Passignano sul Trasimeno, attestante che l'area interessata dal progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente (prot. comunale n. 9539 del 27 agosto 2014).

Vista la dichiarazione del responsabile dell'Area tecnica Servizio Urbanistica ed edilizia del Comune di Tuoro sul Trasimeno, l'area interessata dal progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente (prot. comunale n. 0007209 del 25 agosto 2014).

Vista la dichiarazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Passignano sul Trasimeno, l'area interessata dal progetto non ricade nemmeno parzialmente all'interno delle Aree Naturali Protette ai sensi della normativa vigente, nei Siti Natura 2000 dell'Umbria e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (prot. comunale n. 9537 del 27 agosto 2014).

Vista la dichiarazione del responsabile dell'Area tecnica Servizio Urbanistica ed edilizia del Comune di Tuoro sul Trasimeno, l'area interessata dal progetto non ricade nemmeno parzialmente all'interno delle Aree Naturali Protette ai sensi della normativa vigente, nei Siti Natura 2000 dell'Umbria e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (prot. comunale n. 0007210 del 25 agosto 2014).

Vista la pubblicazione dell'Avviso al pubblico sul sito web della Giunta regionale avvenuta in data 10 settembre 2014.

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee debitamente sottoscritto.

Vista l'attestazione della veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione ad essa allegata debitamente sottoscritta.

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza.

Considerato che a seguito della documentazione presentata e della verifica di conformità dell'Istanza, il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a comunicare al Proponente la procedibilità dell'Istanza in data 1 ottobre 2014 con nota PEC n 127685-2014.

Rilevato che nei 45 giorni utili non sono pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento.

Tenuto conto che con nota prot. n. 0141420-2014 del 27 ottobre 2014 il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto a convocare la Conferenza istruttoria per il giorno 6 novembre 2014, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri e le valutazioni definitive di competenza.

Considerato che con la soprarichiamata nota prot. n. 0141420-2014 del 27 ottobre 2014 il Servizio Valutazioni ambientali ha espressamente specificato che, alla luce delle recenti normative nazionali e regionali in materia di semplificazione, i pareri e le valutazioni pervenuti oltre il settimo giorno lavorativo, successivo alla data della seduta della Conferenza istruttoria, non sarebbero stati presi in considerazione nell'istruttoria del procedimento e nel successivo provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Tenuto conto del Verbale e degli esiti della Conferenza istruttoria svoltasi in data 6 novembre 2014.

Visti i pareri pervenuti nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, come sopra richiamate, espressi da:

- Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia (PEC n. 0146962-2014 del 10 novembre 2014)
- Servizio Recupero ambientale, bonifiche, educazione ambientale (nota prot. 0146417 del 10 novembre 2014)
- ARPA Umbria (PEC n. 0152673-2014 del 19 novembre 2014, inviata in data 17 novembre 2014)

Atteso che dalle risultanze istruttorie è emerso che il progetto in argomento non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., l'esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Progetto "Adeguamento impianto Le Pedate ed adeguamento depuratore di Borghetto" nei comuni di Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1 Qualora le eventuali operazioni di scavo necessarie alla realizzazione dell'intervento dovessero evidenziare una contaminazione delle matrici ambientali, il Proponente dovrà attivare le procedure previste dalla Parte IV Titolo V del DLgs 152/06 e s.m.i.;

1.2 Relativamente alla gestione delle componenti ambientali, si rimanda il Proponente al rispetto della specifica normativa di settore, con particolare attenzione alla presenza di ricettori coinvolti, ed alle opportune cautele da adottare per quanto riguarda le fasi di cantiere, esercizio e ripristino. A tale proposito si richiama la necessità che tali fasi siano organizzate in modo da arrecare il minimo disturbo a potenziali ricettori esposti in prossimità delle aree interessate dalle modifiche degli impianti.

1.3 Dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee. In particolare dovranno essere adeguatamente predisposte le aree utilizzate, in fase di cantiere, per lo stoccaggio provvisorio in sicurezza degli inerti di scavo o di costruzione, al fine di evitare il trasporto di solidi sedimentabili nell'alveo della rete idrografica superficiale o il loro dilavamento ad opera delle piogge.

1.4 Gli interventi di progetto dovranno essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e dovranno essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile ed idraulica.

1.5 In caso di attivazione del sistema di bypass delle portate, di emergenza, di anomalia o di messa fuori servizio degli impianti per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, anche durante la fase transitoria di esecuzione dei lavori in progetto, il Proponente dovrà darne comunicazione alla Provincia di Perugia e all'ARPA (conformemente a quanto previsto dall'art. 20 della D.G.R. Umbria n. 424/2012) e dovrà effettuare una caratterizzazione analitica dello scarico. I tempi tecnici dell'eventuale arresto dell'impianto dovranno essere quelli strettamente necessari all'effettuazione di dette operazioni e comunque minimizzati il più possibile.

1.6 Il Proponente è tenuto a presentare le istanze di modifica/aggiornamento delle autorizzazioni attualmente in possesso: n. 121/2012 e n. 914/2010, rilasciate dalla Provincia di Perugia e relative, rispettivamente, al depuratore di Borghetto e all'impianto di Le Pedate, conformemente a quanto prescritto dalle stesse.

1.7 In riferimento alla componente atmosfera, specificatamente in fase di cantiere, ogni movimentazione e trasporto di materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri. Il Proponente dovrà pertanto mettere in atto accorgimenti idonei a prevenire e mitigare l'inquinamento atmosferico derivante dall'utilizzo di impianti, mezzi e macchine operatrici. Ai fini del contenimento del trasporto eolico di polveri, il Proponente è tenuto a mettere in atto, nella fase di cantiere, opportune misure di mitigazione consistenti anche nella bagnatura periodica cumuli di materiali inerti, in periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi e, comunque, ogni qual volta si renda necessario, nonché nella limitazione di velocità dei veicoli e nell'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per eventuali percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali. A tale proposito, dovrà essere predisposto un opportuno programma operativo documentato delle procedure ed istruzioni operative messe in atto per prevenire e mitigare l'inquinamento atmosferico derivante dall'utilizzo di impianti, mezzi e macchine operatrici.

1.8 Si richiama il Proponente al rispetto dei disposti di cui agli Art. 13 e 14 del R.R. n.1 del 13 agosto 2004, in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico in fase di cantiere. Dovranno essere poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

In riferimento alla fase di esercizio, il Proponente è tenuto al rispetto dei limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, stabiliti sulla base dei Piani comunali di Classificazione Acustica, nonché dei limiti differenziali con particolare riferimento ai ricettori maggiormente esposti.

Qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite interessati, sarà cura del Proponente mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

1.9 Si ravvisa infine la necessità che il Proponente comunichi preventivamente ad ARPA Umbria la data di inizio lavori.

2. Di stabilire che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento in progetto ai sensi delle normative vigenti.

3. Di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12, A.R.P.A. Umbria è individuata quale "Autorità competente" allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento di Verifica di assoggettabilità, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

4. Di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti nei termini stabiliti, venga notificata a:

— Soggetto Proponente, sig. Alessandro Carfi, in qualità di legale rappresentante della soc. Umbra Acque spa, con sede legale in via Benucci 162, nel comune di Perugia, CAP 06135;

— Provincia di Perugia;

— Comuni di Passignano e Tuoro sul Trasimeno

b) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti nei termini stabiliti, venga notificata a A.R.P.A. Umbria, ai fini di quanto disposto al precedente punto 3 del determinato;

c) copia del presente provvedimento venga inviata a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento;

d) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale.

5. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l'archivio regionale - Servizio archivistico e B.U.R..

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 novembre 2014

Il dirigente
FRANCESCO CICHELLA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. 9628.

Azienda USL Umbria 1: rinnovo dell'Accreditamento istituzionale al "Laboratorio unico di Screening" sito in Perugia (PG), ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 - commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l'art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal D.Lgs, n. 229 del 10 giugno 1999;
Vista la L.R. n. 3 del 20 gennaio 1998 "Ordinamento del Sistema Sanitario Regionale", art. 25 - "Accreditamento";
Visto il regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3: "Disciplina in materia di Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";
Vista la D.G.R. n. 570 del 7 maggio 2003 "Approvazione del Modello Operativo per l'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";
Viste la D.G.R. n. 367 del 27 marzo 2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l'Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 7 ottobre 2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;
Vista la D.G.R. n. 1991 del 15 dicembre 2004 "Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare";
Vista la D.G.R. n. 413 del 8 marzo 2010 "Accreditamento Istituzionale: determinazioni";
Vista la D.G.R. n. 1120 del 26 luglio 2010 "Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni";
Vista la D.G.R. n. 1551 del 4 novembre 2010 "Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell'operatività dell'Agenzia Umbria Sanità";
Vista la D.D. n. 7768 del 28 ottobre 2011 di aggiudicazione della gara all'Organismo di Certificazione Cermet;
Vista la D.D. n. 86 dell'11 gennaio 2012 "Istituzione, approvazione e pubblicazione dell'Elenco Regionale dei Valuatori ed Esperti Tecnici per svolgere l'attività di Audit per l'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria";
Vista la D.D. n. 1387 del 28 febbraio 2012 "Aggiornamento del Disciplinare per l'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative";
Vista la legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012 - Art. 49 "Accreditamento Istituzionale";
Vista la D.G.R. n. 74 del 4 febbraio 2013: "Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010";
Visto il decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150 convertito con legge 27 febbraio 2014 n. 15 - art. 7: "Proroga di termini in materia di salute";
Vista l'attestazione del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria "Diagnostica per Immagini" di cui al DPR 14 gennaio 1997, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica a firma del dirigente Responsabile dott. Massimo Gigli";
Vista la D.D. n. 11890 del 22 dicembre 2009: "Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla Struttura U.O. di Citologia del Dipartimento di Patologia Clinica - Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 sito nel Comune di Perugia, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92";
Vista la richiesta dell'Azienda Sanitaria USL n. 2 dell'Umbria tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 3/2002 il rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale, pervenuta in data 20 dicembre 2012 prot. n. 188028;
Vista la legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012 - Art. 6 "Istituzione delle unità sanitarie locali" e relativo Allegato A;
Vista la D.G.R. n. 970 del 30 luglio 2012: "Misure di riordino e razionalizzazione dei Servizi del Sistema Sanitario Regionale di cui alla D.G.R. n. 609/2012. Adozione e provvedimenti conseguenti";
Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva ha svolto l'Audit di rinnovo dell'Accreditamento in data 6 dicembre 2013;
Acquisito il Rapporto Finale di Audit di rinnovo contenente n. 1 rilievo (ns. prot. n. 171241 del 12 dicembre 2013);
Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 12 dicembre 2013;

Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva ha svolto il Post Audit di rinnovo dell'Accreditamento in data 11 aprile 2014;

Acquisito il rapporto di Post Audit (ns. prot. n. 58404 del 29 aprile 2014);

Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 9 luglio 2014;

Vista la delibera del direttore generale dell'Azienda USL Umbria 1 n. 955 del 6 novembre 2014 "Costituzione del Laboratorio Unico di Screening;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) Di rinnovare l'**Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni** ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al "**Laboratorio Unico di Screening**" sito in via XIV Settembre n. 75 - Perugia - dell'Azienda USL Umbria 1 con sede legale in Perugia - via G. Guerra n. 21 - partita IVA 03301860544, legalmente rappresentata dal direttore generale Pro-Tempore, **per l'attività di esami di diagnostica di laboratorio in regime ambulatoriale**;

2) Di rilasciare al riguardo specifico attestato;

3) Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

4) Il direttore generale pro-tempore, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a segnalare al Servizio Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione della Direzione regionale Salute e coesione sociale, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;

5) L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

6) Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale*;

7) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. **9631**.

Cairolis specialistica s.r.l.: autorizzazione all'esercizio per ampliamento dell'attività del Poliambulatorio specialistico sito in Gubbio (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Viste le determinazioni dirigenziali regionali n. 2527 del 28 marzo 2014 e n. 7700 del 24 settembre 2014 con le quali la Cairolis Specialistica S.r.l. ha ottenuto l'assenso all'ampliamento del Poliambulatorio specialistico ubicato in via Menghini n. 2, Gubbio (PG);

Vista la richiesta presentata dal sig. Mario Giacomo Rossi nato il 25 marzo 1953 (dati in allegato riservato), in qualità di legale rappresentante della Cairoli Specialistica s.r.l., con sede legale in via Menghini n. 2, Gubbio (PG), partita iva 0332 3960 546, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l'autorizzazione all'esercizio a seguito di ampliamento del Poliambulatorio specialistico ubicato in via Menghini n. 2, Gubbio (PG), per l'attività di Radiologia tradizionale, Oculistica, Psichiatria, Endoscopia digestiva, Anestesia, Terapia del dolore, Omeopatia, Medicina Ayurvedica, Reumatologia, Allergologia, Ematologia, Andrologia, Geriatria, Oncologia;

Vista la nota prot.n. 0097075 del 16 ottobre 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di Prevenzione della USL n. 1 attesta che la struttura in oggetto possiede i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. La **Cairoli Specialistica s.r.l.**, con sede legale in via Menghini n. 2, Gubbio (PG), partita iva 0332 3960 546, legalmente rappresentata dal **sig. Mario Giacomo Rossi** nato il 25 marzo 1953 (dati in allegato riservato), è autorizzata **all'esercizio a seguito di ampliamento del Poliambulatorio specialistico ubicato in via Menghini n. 2, Gubbio (PG), per l'attività di Radiologia tradizionale, Oculistica, Psichiatria, Endoscopia digestiva, Anestesia, Terapia del dolore, Omeopatia, Medicina Ayurvedica, Reumatologia, Allergologia, Ematologia, Andrologia, Geriatria, Oncologia**, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;

2. Il responsabile sanitario della struttura, così come sopra autorizzata è il **dott. Piero Ferranti** laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Perugia al n. 1700;

3. Il **sig. Mario Giacomo Rossi**, legale rappresentante della struttura, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto;

4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2014, n. **9632**.

Cairoli Specialistica s.r.l.: voltura autorizzativa di alcune specialistiche autorizzate con D.D. n. 9740 del 4 dicembre 2012 e D.D. n. 9064 del 28 novembre 2013 al Centro Medico Cairoli s.r.l.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 25 febbraio 2000;

Preso atto che con D.D. n. 9740 del 4 dicembre 2012 e con D.D. n. 9064 del 28 novembre 2013 il Centro Medico Cairoli S.r.l. è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di un Poliambulatorio specialistico in via Cairoli n. 12, Gubbio (PG);

Vista la richiesta presentata dal sig. Rossi Mario Giacomo nato il 25 marzo 1953 (dati in allegato riservato), in qualità di legale rappresentante del Centro Medico Cairoli s.r.l. e della Cairoli Specialistica s.r.l., di voltura autorizzativa delle seguenti specialistiche dal Centro Medico Cairoli s.r.l. alla Cairoli Specialistica s.r.l.: Mineralometria, Fisioterapia, Podologia, Neuropsichiatria Infantile, Psicologia, Logopedia, Massofisioterapia, Fisiatria, Agopuntura;

Preso atto della nota del legale rappresentante sig. Rossi Mario Giacomo, nella quale lo stesso autocertifica che ad eccezione della voltura delle specialistiche sopra elencate, null'altro è variato;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. La società "**Cairoli Specialistica s.r.l.**" con sede legale in via Menghini n. 2, Gubbio (PG), partita iva 0332 3960 546, legalmente rappresentata dal **sig. Rossi Mario Giacomo** nato il 25 marzo 1953 (dati in allegato riservato), subentra al "Centro Medico Cairoli S.r.l." nell'attività del Poliambulatorio in via Menghini n. 2, Gubbio (PG) per l'attività di **Mineralometria, Fisioterapia, Podologia, Neuropsichiatria Infantile, Psicologia, Logopedia, Massofisioterapia, Fisiatria, Agopuntura**;

2. Restano in capo al "**Centro Medico Cairoli s.r.l.**", con sede in via Cairoli n. 12, Gubbio (PG), partita iva 0314 4200 544 le attività di **Risonanza Magnetica articolare da 0,25 tesla e il Punto Prelievi**;

3. Rispetto alla originaria richiamata autorizzazione resta fermo ogni altro aspetto non contestualmente modificato con il presente atto;

4. Il **sig. Rossi Mario Giacomo**, legale rappresentante della struttura, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell'art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell'art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l'eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario;

5. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA - SERVIZIO SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9640**.

POR FESR 2007-2013. Asse I. Attività b1. Pacchetto competitività 2012-2013. Bando TIC Innovazione 2013 approvato con D.D. n. 8183/2013 e smi. Integrazione modulistica e adeguamento vademecum di attuazione e rendicontazione approvati con D.D. n. 8202/2014.

N. 9640. Determinazione dirigenziale 24 novembre con la quale viene approvata la modulistica e il vademecum in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 24 novembre 2014

Il dirigente
EDOARDO POMPO

Allegato 7

Bando TIC Innovazione 2013 VADEMECUM DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI


- POR FESR 2007-2013 – Asse I – Attività b1 “Sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI”.
- Determinazione Dirigenziale n. 8183 del 30/10/2013 e smi: approvazione Bando TIC Innovazione 2013

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 12 del bando di riferimento si ricorda che:

- L'intervento dovrà sviluppare, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, tutti gli aspetti previsti dal progetto che hanno contribuito all'assegnazione del punteggio utile alla formazione della graduatoria coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica.
- Fermo restando ciò, da un punto di vista meramente finanziario, è consentita la rendicontazione di una spesa inferiore a quella ammessa purché almeno pari al 70% del valore progettuale complessivo ammesso.
- In particolare per quanto riguarda le spese relative a studi di fattibilità e progettazione e all'acquisizione di consulenze/servizi complementari, la liquidazione del contributo concesso a fronte delle stesse è comunque subordinata all'effettiva realizzazione dell'intervento TIC al quale risultavano connesse.
- Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche all'intervento ammesso a contributo dovrà essere presentata apposita richiesta di variazione al Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione (PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it), con acclusa una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, di mercato o di altra natura che rendono necessaria la variazione medesima. La variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Umbria e a tal fine la relativa richiesta dovrà essere inoltrata in tempi utili ai fini della realizzazione e in ogni caso almeno 3 mesi prima del termine ultimo fissato per l'attuazione dell'intervento. **Non saranno in nessun caso autorizzate variazioni che incidano sostanzialmente sul progetto e sulla valutazione che allo stesso è stata attribuita.**
- Variazioni progettuali che prevedano una variata distribuzione di spesa tra le due tipologie Investimenti TIC e Servizi TIC saranno ammissibili entro il limite massimo del 30% del valore progettuale complessivo ferma restando l'entità massima del contributo concesso, il punteggio attribuito al progetto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi.

TEMPISTICA di PROGETTO



- Periodo di fatturazione e sostenimento delle spese (effettuazione pagamenti): le spese, per poter essere ammissibili, devono riferirsi ad interventi avviati e interamente fatturati dopo la presentazione della domanda di agevolazioni a finanziamento (T_1) e non oltre il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento agevolato (T_3).
- Termine ultimo per la realizzazione dell'intervento (T_3): è espressamente indicato nella comunicazione di ammissione a contributo inviata all'impresa beneficiaria ed è calcolato, ai sensi dell'art. 12 del Bando di riferimento, in corrispondenza dei 9 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (T_2). Ai fini della verifica del rispetto di tale termine si farà riferimento alla data dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti; in particolare per data di pagamento si intende la valuta di addebito dell'importo corrispondente sul conto corrente dell'impresa beneficiaria del contributo. Si precisa che il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dall'agevolazione concessa.
- Termine ultimo per la presentazione della documentazione rendicontativa (T_4): è espressamente indicato nella comunicazione di ammissione a contributo inviata al beneficiario ed è calcolato, ai sensi dell'art. 12 del Bando di riferimento, in corrispondenza dei trenta giorni successivi al predetto termine ultimo di realizzazione dell'intervento agevolato.

N.B.: Ai fini della rendicontazione tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnica, di seguito elencata e di cui verranno forniti maggiori dettagli nella parte seguente, dovrà rigorosamente fare riferimento ai suddetti termini. Per quanto riguarda in particolare i termini ultimi per la realizzazione dell'intervento e per la presentazione della documentazione rendicontativa (rispettivamente T_3 e T_4), ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Bando è possibile presentare, entro gli stessi termini, istanza di proroga per motivate esigenze o dimostrate circostanze non imputabili all'impresa. Non saranno in nessun caso concesse proroghe per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dalla scadenza originaria.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del Bando di riferimento il contributo verrà erogato **a saldo** in unica soluzione, dietro presentazione dell'intera documentazione rendicontativa prevista dall'art. 14 del bando medesimo.

In alternativa l'impresa potrà ottenere un **anticipo** pari al **settanta per cento del contributo** totale presentando la documentazione prevista dal medesimo art. 15.

La documentazione da esibire ai fini dell'erogazione dell'anticipo o del saldo del contributo dovrà essere firmata, scannerizzata e inviata, insieme alla copia del documento di identità del legale rappresentante, all'indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

La stessa è composta da:

- i modelli di 'Richiesta di erogazione anticipo', di 'Richiesta di erogazione del saldo' e di 'elenco riepilogativo dei documenti di spesa' che devono essere compilati sul sistema SGC all'indirizzo: <http://smg.regione.umbria.it> seguendo le indicazioni contenute al link: Modalità di registrazione;
- gli allegati 1, 2, 3 e 4 ed, eventualmente, 5, 6 e 8, approvati con lo stesso provvedimento di adozione del presente vademecum.

Il Servizio regionale competente provvede all'esame della regolarità e completezza della documentazione presentata. Qualora tale esame abbia esito positivo gli uffici competenti provvederanno all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al fine di verificare la regolarità della posizione dell'impresa.

In caso di rendicontazione finale dell'intervento agevolato, l'impresa beneficiaria, previo appuntamento concordato con il Servizio stesso, dovrà esibire, per la timbratura e l'annullamento dei titoli di spesa relativi, gli originali delle fatture già fornite in copia. La determinazione della spesa ammissibile a rendiconto sarà effettuata dagli uffici competenti coerentemente con quanto

riconosciuto dal Comitato Tecnico di Valutazione in termini di spesa ammissibile e tenendo conto dell'eventuale anticipo erogato.

Successivamente a tali adempimenti, il Servizio competente adotta il provvedimento di liquidazione dell'anticipo ovvero del saldo del contributo spettante.

In caso di non regolarità della posizione contributiva verrà attivata, laddove possibile, la procedura di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010

N.B.: Al fine di facilitare e velocizzare le operazioni di rendicontazione e la conseguente liquidazione dei contributi, si consiglia di presentare tutta la documentazione di cui sopra non appena realizzato l'intervento, anche se in anticipo rispetto alle scadenze richiamate.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPO

La documentazione che segue, predisposta con le modalità descritte e scannerizzata, deve essere inviata via PEC all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto: "Bando TIC Innovazione 2013 – Richiesta anticipo".

Gli originali di tutti i documenti devono essere conservati presso l'azienda e resi disponibili per successivi controlli.

Ai fini della richiesta dell'anticipo del 70% del contributo concesso l'impresa deve presentare:

- a) **Richiesta erogazione anticipo** stampata dopo aver inviato telematicamente la richiesta di anticipo tramite il sistema SGC, firmata e scannerizzata;
- b) Idonea **fideiussione bancaria o polizza assicurativa** – redatta secondo il modello di cui all'*Allegato n.8* - rilasciata da istituti di credito o primarie compagnie assicurative, per un importo pari all'anticipo richiesto, della durata di 18 mesi;
- c) Idonea **documentazione attestante l'attuazione del progetto** per un valore complessivo pari almeno al **20%** del totale delle spese ammesse.

Per idonea documentazione attestante l'attuazione del progetto si intendono i documenti di spesa (fatture e pagamenti) relativi alla realizzazione di parte del progetto approvato da esibire in copia.

Attenzione: si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del bando, l'anticipo non è concedibile in relazione alle spese per investimenti effettuati tramite lo strumento della locazione finanziaria.

In ogni caso, qualora l'impresa intenda richiedere l'anticipo, si consiglia di contattare preventivamente il competente Servizio.

ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE FINALE E LA RICHIESTA DI SALDO

Ai fini della rendicontazione finale dell'intervento si forniscono precisazioni in merito ai singoli documenti da presentare. La documentazione che segue, predisposta con le modalità descritte, va presentata, scannerizzata, via PEC all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto: "Bando TIC Innovazione 2013 – Rendicontazione".

Gli originali di tutti i documenti devono essere conservati presso l'azienda e resi disponibili per successivi controlli.

Documentazione amministrativo-contabile:

- 1) **richiesta erogazione saldo** stampata dopo aver inviato telematicamente la richiesta di saldo tramite il sistema SGC, firmata e scannerizzata;
- 2) **elenco riepilogativo dei documenti di spesa** e dei relativi pagamenti stampato dopo aver inviato telematicamente la richiesta di saldo tramite il sistema SGC, firmato e scannerizzato;
 - a. copia delle fatture:
 - o relative alle spese effettuate per l'acquisto di hardware e software.
 - o relative alla prestazione del consulente e/o società di consulenza che riporti:
 - i. l'indicazione dell'oggetto della consulenza;
 - ii. le varie fasi di attività oggetto di fatturazione (coerenti con il contenuto della relazione tecnica e riscontrabili nella stessa);
 - iii. costo di ciascuna fase, laddove determinabile;
 - iv. output prodotto;
 - b. copia della documentazione giustificativa dei pagamenti relativi alle fatture di cui sopra, rappresentata da bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura associata).
In caso di consulenze prestate da singoli professionisti, copie delle **ricevute di versamento dell'IRPEF**, relative alla ritenuta d'acconto.

N.B.: le copie delle fatture e di tutta la documentazione relativa ai pagamenti devono essere fornite mediante upload nell'apposita sezione di caricamento dei documenti di spesa sul sistema SGC. Per le modalità di inserimento di tali allegati vedere le istruzioni messe a disposizione direttamente sul Portale.

- 3) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** relativa allo stato di vigenza dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 (Dichiarazione di vigenza);
- 4) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** relativa al codice di attività economica (ATECO 2007) esercitata nella sede o nell'unità locale dove è ubicato l'intervento, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 (Dichiarazione Codice ATECO).
- 5) nel caso in cui sia stata riconosciuta priorità nella graduatoria per **nuove assunzioni**:
 - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che attesti il reale incremento occupazionale avvenuto entro il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento agevolato. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 5 (Dichiarazione incremento occupazionale);
 - modello C/ASS (documento con cui l'impresa comunica le assunzioni all'ufficio provinciale per il lavoro) per ciascun nuovo assunto iscritto al libro unico del lavoro;
 - copia conforme delle pagine del libro unico del lavoro, compresa la copertina, relativamente alla parte che va dalla data di presentazione della domanda alla data di presentazione della rendicontazione. Tale documentazione, eventualmente corredata da quanto ritenuto utile, deve permettere di verificare, per ciascun dipendente, la tipologia di contratto e la durata dello stesso.

N.B.: Si precisa che ai fini del calcolo del “reale incremento occupazionale” vengono presi in considerazione solo i contratti a tempo indeterminato.

- 6) nel caso in cui sia stata riconosciuta priorità nella graduatoria per la realizzazione di un positivo impatto in termini di pari opportunità: dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che attesti e descriva l'impatto in termini di pari opportunità determinatosi a seguito della realizzazione del progetto agevolato. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 6 (Dichiarazione pari opportunità)

Documentazione tecnica:

1. **relazione tecnica finale** – redatta secondo il fac-simile di cui all'*Allegato n. 3* - congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dal professionista e/o da un rappresentante del fornitore di beni o della società di consulenza incaricata. Si sottolinea che la relazione tecnica finale deve essere esaustiva e in ogni caso sufficiente a giustificare il costo sostenuto per l'intervento cui la stessa si riferisce. In particolare andrà fornita all'interno della Relazione Tecnica la descrizione:
- delle attività svolte, strettamente riferite alla realtà dell'azienda destinataria dell'intervento, preferibilmente articolata nelle diverse fasi che le hanno caratterizzate;
 - delle scelte tecniche effettuate,
 - dei risultati prodotti;
 - della tempistica in relazione a ciascuna attività svolta;
 - dei nominativi dei consulenti che hanno realizzato ogni attività (eventualmente sul formato del diagramma di Gantt), giorni di impegno e relativo costo giornaliero di ciascun consulente.

Per una maggiore completezza e chiarezza nella descrizione del progetto realizzato è consigliabile allegare alla Relazione tecnica qualsiasi documento che si ritenga utile allo scopo.

Si ricorda in linea generale che la Relazione finale deve essere calata nella realtà aziendale, avere un contenuto sostanzialmente tecnico e non riportare una generica descrizione dell'attività svolta.

2. **verbale/i di collaudo** – redatto/i secondo il modello di cui all'Allegato n. 4 – rilasciato/i dall'incaricato della Ditta fornitrice del bene, dal professionista e/o rappresentante della Società di consulenza incaricata, ovvero da un soggetto terzo purché qualificato - e controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Nel caso di interventi realizzati ad opera di più soggetti diversi, è facoltà dell'impresa scegliere di fornire un unico verbale di collaudo relativo all'intervento nella sua globalità. Il Servizio competente si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori verbali qualora se ne ravvisasse la necessità.

Relativamente agli acquisti effettuati tramite **locazione finanziaria** (“leasing”), sarà applicato il disposto di cui all'art. 8 lettera a) del D.P.R. 196/2008. A tale scopo la Regione Umbria stipulerà apposite convenzioni per la programmazione POR FESR 2007-2013 con le società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 ovvero all'Albo di cui all'art. 13 dello stesso Decreto. Il contributo sarà pertanto erogato secondo la modalità di concessione tramite il concedente (si rinvia all'*Allegato D* al Bando TIC Innovazione 2013).

CONTATTI

Per aspetti amministrativi:

Federica Panico: fpanico@regione.umbria.it - tel. 075.504.5056

Per aspetti tecnici:

Ing. Guido De Angelis: tic@regione.umbria.it - tel. 075.504.5773

Fax 075.504.5695.

Allegato n. 8

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / POLIZZA ASSICURATIVA
per la richiesta dell'anticipazione

Premesso:

- che il/la^(a) C.F., partita IVA, con sede legale in in data ha presentato alla Regione Umbria - Servizio Servizi innovativi alle imprese, appresso indicato per brevità Regione Umbria, domanda intesa ad ottenere un contributo ai sensi del Bando **TIC Innovazione 2013** per un intervento da realizzare nella sede legale/unità locale ubicata in
- che con Determinazione Dirigenziale n. 5026 del 23/06/2014 la Regione Umbria ha concesso alla contraente per la realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di €^(b) a fronte di una spesa ammissibile di €.....^(b)
- che ai sensi del Bando è prevista la possibilità di erogare un anticipo pari al **70%** del contributo concesso, sulla base di polizza assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari almeno alle somma da erogare e di durata non inferiore a **18 mesi a fare data dall'erogazione dell'importo garantito.**

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritto/a^(c), in seguito denominata per brevità ("banca" o "società") con sede legale in via iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco^(d), a mezzo dei sottoscritti signori:
 nato a il
 nato a il
 nella rispettiva qualità di

dichiara

di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della^(a) ed a favore della Regione Umbria, fino alla concorrenza dell'importo di € (euro), corrispondente al **70%** del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di restituzione maggiorato di 5 punti percentuali per la durata del periodo che decorre dalla data di erogazione dell'anticipo sino alla data del rimborso.

La^(c) sottoscritta, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Umbria, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la^(a) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito - comunicato per conoscenza al garante - formulato dalla Regione Umbria medesima a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di cinque punti percentuali.

- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla^(a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- 3) accetta di restituire le somme richieste dalla Regione Umbria con le modalità che verranno indicate nella richiesta, di cui al punto due;
- 4) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 18 mesi a fare data dall'erogazione dell'importo. La garanzia sarà svincolata dalla Regione Umbria alla data in cui questi verificheranno la completa realizzazione del progetto di investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
- 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la^(a) e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.
- 6) eventuali altre condizioni di fideiussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo alla Regione Umbria o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci.
- 7) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, alla Regione Umbria, non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

Fideiussore

Impresa

(a) Soggetto beneficiario del contributo.

(b) I dati relativi sono reperibili nella nota con la quale è stata comunicata l'ammissione a contributo.

(c) Soggetto che presta la garanzia.

(d) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. N. 385/93 presso la Banca d'Italia.

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI ANTICIPO DEL 70% SUL CONTRIBUTO CONCESSO

Spett.le Regione Umbria
 Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
 Servizio III - *Servizi innovativi alle imprese*
 Via M. Angeloni, 61
 06124 Perugia
 PEC direzione sviluppo.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: **POR FESR 2007-2013. Asse I – Attività b1. Bando ordinario TIC Innovazione 2013.**
Richiesta di erogazione di anticipo del 70% sul contributo concesso.

Il/la sottoscritto/a, nato/a a,
 prov. il, e residente in, prov.,
 via e n. civ.,
 in qualità di⁽¹⁾
 dell'impresa con sede legale
 in, via e n. civ.

CHIEDE

- che venga erogato l'anticipo del **70%** del contributo concesso e che detto importo venga accreditato sul c/c bancario intestato a
 accesso presso la Banca
 Agenzia n..... di via e n. civ.
 IBAN

N.B. Tali dati devono esser indicati obbligatoriamente in quanto indispensabili ai fini dell'effettiva erogazione del contributo; qualora non siano a conoscenza del richiedente, possono essere reperiti presso il proprio istituto bancario.

**A tal fine
DICHIARA**

- che la suddetta impresa, a seguito della domanda di agevolazioni presentata a valere sul bando indicato in oggetto, ha ottenuto con Determinazione Dirigenziale n. 5026 del 23/06/2014 un contributo complessivo di €⁽²⁾ a fronte di una spesa ritenuta ammissibile per €⁽²⁾ relativa all'intervento Tic illustrato nella scheda tecnica allegata alla citata domanda, da realizzarsi presso la sede legale/unità locale ubicata in
 Prov. via e n. civ.
- che, alla data del, per la realizzazione del citato intervento approvato, la sottoscritta impresa ha sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di €, pari al, %⁽³⁾ della suddetta spesa ritenuta ammissibile, come risulta dai relativi documenti di spesa, allegati in copia alla presente richiesta;

- che tali documenti, attestanti le spese sostenute nell'ambito dell'intervento agevolato, sono fiscalmente regolari, pagati e quietanzati e sono riepilogati come segue:

Estremi documento			Fornitore	Importo (netto IVA)	di cui per Investimenti	di cui per Servizi
Tipo	N°	del				
Totali						

- che l'impresa sopra menzionata risulta in attività e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale, né ad amministrazione controllata.
- che la stessa non è sottoposta ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
- che la medesima non si configura quale impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, art. 1, comma 7
- che la posizione INPS dell'impresa è la seguente e che il CCNL applicato è
- (in caso di impresa edile) che l'impresa è iscritta presso la Cassa Edile di e che il codice ditta è il seguente

N.B. Tali dati devono esser indicati obbligatoriamente in quanto indispensabili ai fini dell'acquisizione del DURC.

Dichiara inoltre

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono "di nuova fabbricazione";
- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture;
- che in relazione al programma di interventi oggetto della presente domanda di liquidazione non sono state percepite altre agevolazioni pubbliche concesse da autorità pubbliche regionali, nazionali o comunitarie ovvero di aver già formalmente rinunciato alle stesse;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che le spese sostenute non sono state:
 - effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di partecipazione superiori al 10% del capitale sociale;
 - effettuate e/o fatturate da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;

e si impegna a:

- a. fornire tutte le informazioni che il competente Servizio dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'impresa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarata decaduta dai benefici;
- b. rispettare la normativa in materia di Informazione e pubblicità, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del Reg. 1828/2006;
- c. conservare la documentazione in conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006 mantenendo a disposizione della Regione e dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) - per i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo (ovvero entro i tre anni successivi al 31 agosto 2017);
- d. utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
- e. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Si allega:

- Fideiussione o polizza assicurativa redatta secondo il modello di cui all'All. 8
- Copia della documentazione di spesa sopra elencata

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data e luogo

L'impresa:
timbro e firma ⁽⁴⁾

.....

Note:

- (1) Titolare, legale rappresentante
- (2) I dati relativi sono reperibili nella nota con la quale è stata comunicata l'ammissione a contributo.
- (3) Indicare la percentuale con due cifre decimali (ai sensi dell'art. 15 del bando tale percentuale deve essere almeno pari al 20% della spesa ammessa)
- (4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 allegando fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9641**.

Approvazione graduatoria unica regionale provvisoria degli aspiranti al convenzionamento per la medicina pediatrica di libera scelta da valere per l'anno 2015.

N. 9641. Determinazione dirigenziale 19 novembre con la quale viene approvata la graduatoria in oggetto indicata.

Perugia, li 24 novembre 2014

Il dirigente
GIANNI GIOVANNINI

L'atto suindicato è pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale - serie Avvisi e concorsi - n. 49 del 2 dicembre 2014.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9655**.

Farmed s.r.l.: sospensione dell'efficacia della D.D. n. 210 del 20 gennaio 2009 relativa alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano nel magazzino sito in Ponte Valleceppi (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D.Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Vista la D.D. n. 210 del 20 gennaio 2009 con la quale la ditta Farmed s.r.l. veniva autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano nel magazzino sito in via Alberto Monni n. 46, Ponte Valleceppi (PG);

Preso atto della PEC regionale prot.n. 0152170 del 19 novembre 2014 con la quale il NAS, a seguito di ispezione effettuata in data 14 novembre 2014 presso il magazzino della ditta in oggetto, segnalava il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 101 e successivi del D.Lgs. n. 219/2006;

Considerato che l'art. 101 D.Lgs. n. 219/2006 prevede che il titolare dell'autorizzazione deve "...disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali..." e che l'art. 105, comma 1, lettere "a" e "b" del citato decreto stabilisce che il distributore farmaceutico deve avere la giacenza obbligatoria dei medicinali;

Considerato che il mancato rispetto del titolo VII del D.Lgs. n. 219/2006 fa venir meno gli elementi costitutivi dell'autorizzazione determinando conseguentemente la revoca dell'autorizzazione, ovvero la sospensione per il ripristino dei requisiti di legge;

Visto l'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di **sospendere**, per i motivi in premessa riportati, **l'autorizzazione concessa con D.D. n. 210 del 20 gennaio 2009**, alla ditta **Farmed s.r.l.** con sede legale in via Centro Direzionale Isola G/100, Napoli (NA), partita iva 0908 4731 000, legalmente rappresentata dal **sig. Renato De Falco** nato il 16 dicembre 1971 (dati in allegato riservato) **per il ripristino dei requisiti di legge consentendo le operazioni necessarie per riattivare l'esercizio;**

2. Di incaricare il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL Umbria n. 1 di procedere con un sopralluogo presso il magazzino in oggetto e di relazionare in merito;

3. Di incaricare il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL Umbria n. 1 di comminare la sanzione amministrativa di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 219/2006;

4. Di notificare il presente atto alla Azienda USL competente per territorio e al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 219/2006;

5. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

6. Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 24 novembre 2014

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. 9657.

Avviso pubblico per l'assegnazione borse di studio per sportivi/studenti dello sport umbro (art. 20 legge regionale 19/2009, D.D. 7 novembre 2014, n. 9093) - Modifica D.D. 14 novembre 2014, n. 9386 e termini di presentazione domanda al 15 dicembre 2014.

N. 9657. Determinazione dirigenziale 24 novembre con la quale viene approvato l'avviso pubblico in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, così come modificato con determinazione dirigenziale 25 novembre 2014, n. 9698.

Perugia, li 24 novembre 2014

Il dirigente
BALDISSERA DI MAURO

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER SPORTIVI/STUDENTI E PER TALENTI DELLO SPORT UMBRO

(Art. 20, Legge regionale 19/2009 e
Determinazione dirigenziale 7 novembre 2014, n. 9093).

AVVISO PUBBLICO

La Giunta Regionale istituisce delle borse di studio destinate a sportivi/studenti meritevoli e a talenti dello sport umbro con elevato merito scolastico ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 23 settembre 2009, n. 19.

Possono partecipare all'avviso pubblico atleti/studenti residenti in Umbria di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Dotazione economica e suddivisione delle borse di studio

Lo stanziamento economico preventivato per le borse di studio è stabilito, in base alla disponibilità economica dell'esercizio finanziario corrente in € 10.000,00 (diecimila/00).

A tale somma vanno aggiunte le somme di co-partecipazione del CONI Umbria e del CIP Umbria, partnership di progetto che, non ancora definite, daranno opportunità di scorrimento della graduatoria

Le borse di studio sono così ripartite: per il 50% della disponibilità in favore di atleti/studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado (scuola media), regolarmente tesserati per una associazione sportiva riconosciuta da una Federazione del CONI; il restante 50% per atleti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado in età compresa tra i 15 ed i 18 anni, definiti di interesse nazionale dalla Federazione sportiva di appartenenza per due anni: quello precedente e quello corrispondente all'anno di assegnazione della borsa e che abbiano ottenuto risultati di carattere nazionale o internazionale.

Le borse di studio saranno individuali ed il numero dipenderà dalle domande che perverranno.

Consistenza e modalità di partecipazione

Il numero delle borse di studio sarà dipendente dal numero delle domande ritenute idonee dalla commissione preposta e non potrà superare per l'anno in corso, l'importo massimo di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

Le borse di studio per gli atleti/studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado consistono in un contributo economico che allevia le spese per la pratica sportiva a carico delle famiglie. Quelle destinate agli atleti/studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado consistono nella possibilità di partecipare gratuitamente ad attività formative di alta specializzazione tecnico/agonistica nella disciplina praticata individuate concordemente con l'associazione/federazione sportiva di appartenenza.

E' possibile partecipare al presente avviso, formulando apposita domanda mediante la specifica modulistica allegata.

Le domande che saranno valutate dalla commissione tecnica dovranno contenere il curriculum del candidato nel quale dovrà essere evidenziato: il rendimento scolastico dei due ultimi anni di scuola e i risultati agonistici degli ultimi due anni sportivi, (settembre 2012 - giugno 2013 ; settembre 2013 - giugno 2014) . La documentazione allegata alla domanda dovrà essere opportunamente certificata dalla scuola di appartenenza e dalla rispettiva Federazione sportiva.

Graduatoria e criteri di assegnazione

La graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio verrà redatta da una apposita commissione tecnica, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) le medaglie di livello internazionale vinte nell'ultimo biennio sportivo (da 5 a 15 punti)
- b) la partecipazione ad attività internazionale dell'ultimo biennio sportivo con la nazionale Italiana (da 5 a 10 punti)
- c) le medaglie vinte a livello nazionale dell'ultimo biennio sportivo (da 5 a 10 punti)
- d) la partecipazione a finali nazionali nell'ultimo biennio sportivo (da 1 a 10 punti)
- e) il rendimento scolastico degli ultimi due anni di scuola (da 10 a 30 punti)
- f) il livello del reddito familiare – mod. ISEE - (punti da 1 a 10)

In caso di pari punteggio tra gli aspiranti delle borse di studio destinate agli atleti studenti della scuola secondaria di primo grado, la commissione si riserva di dividere la somma disponibile in parti uguali tra i pari merito.

In caso di pari punteggio tra gli aspiranti delle borse di studio destinate al talento sportivo di età compresa tra i 15 ed i 18 anni si applicherà il criterio del minor reddito familiare.

Le domande di partecipazione

Le domande per l'ottenimento della borsa di studio, redatte nell'apposita modulistica allegata, dovranno pervenire entro le

ore 12:00 di Lunedì 15 dicembre 2014,

mediante posta elettronica certificata agli indirizzi: regione.giunta@postacert.umbria.it - direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

Le domande formulate al di fuori della modulistica, quelle pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso, saranno escluse. In mancanza di un indirizzo proprio di posta certificata, i candidati titolari della domanda di partecipazione, per trasmettere la propria documentazione, potranno fruire della posta certificata della scuola/istituto di appartenenza o della Federazione regionale/associazione sportiva di appartenenza.

Tutti i dati personali comunque forniti dal candidato saranno trattati per le finalità di cui al presente avviso nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale.

Il Dirigente del Servizio
Valorizzazione risorse culturali e sportive

Alla REGIONE UMBRIA
 Servizio Valorizzazione risorse culturali e
 sportive
 Via Mario Angeloni, 61
 Perugia

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SPORTIVI/STUDENTI E PER TALENTI DELLO SPORT UMBRO.

IL SOTTOSCRITTONATO A IL
 RESIDENTE IN VIAN.
 COD. FISCALE, IN QUALITA' DI GENITORE/TUTORE
 DEL/DELLA MINORENATO/A A
 ILRESIDENTE IN VIAN.....
 COD. FISCALE,

CHIEDE DI PARTECIPARE

all'assegnazione di borse di studio per sportivi/studenti e per talenti dello sport umbro anno 2014, e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in qualità di genitore del/della minore

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'CHE:

- A. il minore è tesserato per l'Associazione/Società sportiva affiliata alla Federazione Italiana..... con codice di affiliazione n. ed iscritta al registro CONI con il n.
- B. il minore frequenta la classedella scuola/istituto scolastico denominata/o.....;

ALLEGA

- il curriculum del minore in cui sono evidenziati i risultati sportivi ed il rendimento scolastico degli anni sportivi e scolastici 2012/2013 e 2013/2014, come specificato nell'avviso. Esso dovrà essere debitamente sottoscritto in calce dal titolare e dal richiedente;
- copia del documento di riconoscimento del richiedente e del candidato, in corso di validità;
- modello ISEE.

.....li

Firma del Genitore/Tutore

 Firma del minore

N.B. La presente domanda dovrà essere inviata esclusivamente per il tramite di posta elettronica certificata.

Per informazioni:

REGIONE UMBRIA - Servizio Valorizzazione risorse culturali e sportive, Via Mario Angeloni, 61, Perugia. Tel. 075.5045400-5490-5456. Email: sport@regione.umbria.it

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9684**.

Associazione "Mamme in coro... per la Vita" con sede in Castiglione del Lago (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. È iscritta, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'Associazione "**Mamme in Coro... per la Vita**", con sede in Castiglione del Lago (PG), viale Umbria n. 49, nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, Settore: attività sociali, al n. **920** per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- organizzare manifestazioni e spettacoli corali, promuovendo la partecipazione della collettività e l'aggregazione sociale;
 - promuovere attraverso tali iniziative raccolte fondi finalizzate al sostegno di persone appartenenti a categorie svantaggiate;
2. l'atto sopra esteso è immediatamente efficace;
 3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 24 novembre 2014

Il dirigente
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 novembre 2014, n. **9685**.

"Associazione Volontari Sellano" con sede in Sellano (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. È iscritta, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'"**Associazione Volontari Sellano**", con sede in Sellano (PG), frazione Molini, nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, Settore: attività sociali, al n. **921** per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- soccorso socio-sanitario e di solidarietà sociale a favore della collettività in genere, con particolare riguardo agli infermi e anziani;
 - promuovere la solidarietà e la giustizia sociale come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;
2. l'atto sopra esteso è immediatamente efficace;
 3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 24 novembre 2014

Il dirigente
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL'AREA DELL'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 novembre 2014, n. 9699.

L.R. 22/2004. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Rettifica alla D.D. n. 9017 del 5 novembre 2014 in relazione al n. foglio e n. d'ordine.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2014 recante: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016";
Vista la legge regionale n. 20 del 17 novembre 2014 di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la D.G.R. n. 1480 del 21 novembre 2014: "Bilancio di direzione assestato per l'esercizio finanziario 2014 ai sensi della l.r. n. 13 del 28 febbraio 2000";
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);
Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 L.R. 22/2004;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9017 del 5 novembre 2014 con la quale veniva disposta l'iscrizione dell'associazione Amici di Collemancio con sede legale in vocabolo Cicaletto, frazione Collemancio di Cannara (PG), al foglio 223, numero d'ordine n. 223 della sezione B), del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
Dato atto che, per mero errore materiale, nella stesura della determinazione dirigenziale summenzionata, veniva disposta l'iscrizione dell'associazione al foglio 223, numero d'ordine 223 anziché al foglio 224, numero d'ordine 224 della sezione di appartenenza;
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la suddetta determinazione con l'esatto numero di foglio e d'ordine;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di rettificare il punto 1 della determinazione dirigenziale n. 9017 del 5 novembre 2014 nella parte relativa alla indicazione del foglio e del numero d'ordine;
2. di dare atto che la corretta iscrizione alla sezione B) dell'associazione Amici di Collemancio con sede legale in vocabolo Cicaletto frazione Collemancio di Cannara (PG), è disposta al foglio 224, numero d'ordine 224;
3. di pubblicare Il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 25 novembre 2014

Il dirigente
NERA BIZZARRI

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Pubblicazione, per estratto, del bilancio consuntivo per l'anno 2013 del Centro per le Pari Opportunità - CPO.

In attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione 31 ottobre 2014, n. 1342, si pubblica, per estratto, il bilancio consuntivo del Centro per le Pari Opportunità - CPO - per l'anno 2013.



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

Variazioni positive:

A)	Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2013	0,00
	-Maggiori entrate rispetto alla previsione	18.294,73
	-Minori spese rispetto alla previsione	18.294,73
	Totale A)	0,00
B)	Gestione dei residui degli anni 2012 e precedenti	0,00
	- Maggiori accertamenti di residui attivi	4.238,53
	- Minori accertamenti dei residui passivi	4.238,53
	Totale B)	0,00
	Totale variazioni positive	<u>22.533,26</u>

Variazioni negative:

A)	Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2013	
	-Minori entrate rispetto alla previsione	18.141,88
	-Maggiori spese rispetto alla previsione	0,00
	Totale A)	18.141,88
B)	Gestione dei residui degli anni 2011 e precedenti	0,00
	- Minori accertamenti residui attivi	0,00
	- Maggiori accertamenti dei residui passivi	0,00
	Totale B)	0,00
	Totale variazioni negative	<u>18.141,88</u>

Saldo attivo esercizio 2013
4.391,38

Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 2014 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013
0,00
4.391,38



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)						
Totale ...						
II <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)						
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Automezzi e motomezzi						
Fondo (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale ...						
III <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						





RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale ...						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...						
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I <u>RIMANENZE</u>						
II <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del settore pubblico allargato						
a) Stato - correnti - capitale						
b) Regione - correnti - capitale						
c) Altri - correnti - capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) Verso utenti di servizi pubblici						
b) Verso utenti di beni patrimoniali						
c) Verso altr - correnti - capitale		158,56	110.500,00	110.482,45		176,11
d) Da alienazioni patrimoniali						
e) Per somme corrisposte c/terzi			26.582,28	8.640,40	17.941,88	
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) Banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale ...		158,56	137.082,28	119.122,85	17.941,88	176,11






RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Conto del Patrimonio (attivo)



IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
				+	
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale ...					
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	115.910,64	119.122,85	135.069,51	-	99.963,98
2) Depositi bancari					
Totale ...	115.910,64	119.122,85	135.069,51	-	99.963,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...	116.069,20	256.205,13	254.192,36	17.941,88	100.140,09
C) RATEI E RISCONTI					
I RATEI ATTIVI					
II RISCONTI ATTIVI					
TOTALE RATEI E RISCONTI ...					
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...	116.069,20	256.205,13	254.192,36	17.941,88	100.140,09
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE					
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
F) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE ...					



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Conto del patrimonio (passivo)



IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
	6.671,97				4.391,38
	6.671,97			6.671,97	4.391,38
	109.397,23	117.371,97	126.429,11		95.748,71
		26.582,28	8.640,40	17.941,88	
	109.397,23	143.954,25	135.069,51	22.533,26	95.748,71

- A) **PATRIMONIO NETTO**
 - I) Netto patrimoniale
 - II) Netto di beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO ...
- B) **CONFERIMENTI**
 - I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 - II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI ...
- C) **DEBITI**
 - I) Debiti di finanziamento
 - 1) Per finanziamenti a breve termine
 - 2) Per mutui e prestiti
 - 3) Per prestiti obbligazionari
 - 4) Per debiti pluriennali
 - II) Debiti di funzionamento
 - III) Debiti per IVA
 - IV) Debiti per anticipazioni di cassa
 - V) Debiti per somme anticipate da terzi
 - VI) Debiti verso:
 - 1) Imprese controllate
 - 2) Imprese collegate
 - 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 - VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI ...
- D) **RATEI E RISCONTI**
 - I) Ratei passivi

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Conto del patrimonio (passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
	-			-	-
	116.069,20	143.954,25	135.069,51	4.391,38	29.205,23
					100.140,09

- II) Risconti passivi
 TOTALE RATEI E RISCONTI ...
- TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...
- CONTI D'ORDINE
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE ...

E)
 F)
 G)



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 CONTO ECONOMICO



RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
 23) Sopravvenienze attive
 24) Plusvalenze patrimoniali

Totale proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
 26) Minusvalenze patrimoniali
 27) Accantonamento per svalutazione crediti
 28) Oneri straordinari

Totale proventi (e.2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.1 - e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

IMPOR TI PARZIALI	IMPOR TI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
500,00		347,15
-		-
4.238,53	500,00	500,00
-		
-		
-	4.238,53	
	-	
	4.238,53	4.238,53
		4.391,38

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale

Publicazione disposta ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione presso la Tesoreria alla data del 30 settembre 2014.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE

- Saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013 161.522.666,95

MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Reversali trasmesse e incassate sul c/esercizio + 1.586.529.621,46

- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio - 1.658.101.920,78

- 71.572.299,32

Saldo + 89.950.367,63

SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Pagamenti in attesa di mandato - 8.218.233,07

- Riscossioni in attesa di reversali + 166.609.732,93

+ 158.391.499,86

Saldo presso la Tesoreria regionale al 30/09/2014 + 248.341.867,49

di cui:

Saldo conto gestione ordinaria + 81.703.546,41

Saldo conto gestione sanità + 166.638.321,08

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA

- Saldo al 1 gennaio 2014 240.280.477,72

- Accrediti + 353.556.973,93

Totale + 593.837.451,65

- Prelevamenti - 465.273.473,96

Totale disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/09/2014 + 128.563.977,69

TOTALE DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2014 € 376.905.845,18

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Amato Carloni

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2014

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);

€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l'inserzione a cui si fa riferimento;
- bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 (Bancoposta)
- In seguito all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d. di "TesoreriaUnica".

Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia.

Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. **31068** presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*